

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

XXXII SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 14 MARZO 1985****Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE****i n d i****del Vicepresidente SERRA****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Presidente SANNA EMANUELE****I N D I C E**

Bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1985. (Discussione e approvazione)	979
Bilancio di previsione delle spese interne del Consiglio regionale della Sardegna (esercizio finanziario 1985). (Discussione e approvazione)	982
Conto consuntivo dell'esercizio 1983 del bilancio delle spese interne del Consiglio regionale. (Discussione e approvazione)	983
Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione" (41). (Continuazione e fine della discussione degli articoli e approvazione):	
MURRU	862-881-916-921-932
MANNONI	864-876-890-895
SABA	869-879-890-941
MORETTI	869-888-902
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	871
SATTA, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	869-872-876-940
BECCIU	885
CATTE	885-911-919
SORO	888

LORETTU	898
PALMAS, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	912-919-921
(Votazione segreta sull'emendamento n. 30)	913
(Risultato della votazione)	913
TARQUINI	915
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica	916-941
BAGHINO	916
BARRANU	923
(Votazione segreta)	981
(Risultato della votazione)	981
Disegno di legge: "Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985" (42). (Discussione e approvazione):	
MURRU	956
SATTA, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	959-973
SABA	960-978
COGODI, Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica	960-964
SORO	961
MANNONI	962-964
MORETTI	962-965-975
ORRU'	963
MELIS, Presidente della Giunta	965
BAGHINO	966

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

BARRANU	967
ZURRU	969
ORTU, Assessore del turismo, artigianato e commercio	970
ATZORI VILLIO	975
MURRU	976
(Votazione segreta)	981
(Risultato della votazione)	981

La seduta è aperta alle ore 17 e 55.

MOI, *Segretaria*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 marzo 1985, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione" (41).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 41, concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione" (41).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Determinazione spese carattere pluriennale

Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio, restano stabilite, per l'anno 1985, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1985 sono confermate — salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge — nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Fondi "globali"

Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1985.

I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:

- a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali — cap. 03016)
lire 34.500.000.000
- b) fondo speciale spese conto capitale (fondi regionali — cap. 03017)
lire 68.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi al mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERE PUBBLICHE

Art. 4

Integrazione finanziamento IV programma
Capo I legge regionale n. 45 del 1976

Per il solo anno 1985, la misura del finanziamento stabilito in favore dei comuni della Sardegna ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, del-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

la legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è migliorata come segue:

a) comuni con popolazione residente sino a 2000 abitanti

lire 70.000.000

b) comuni con popolazione residente da 2001 sino a 5000 abitanti

lire 120.000.000

c) comuni con popolazione residente da 5001 a 10.000 abitanti

lire 250.000.000

d) comuni con popolazione residente da 10.001 a 20.000 abitanti

lire 400.000.000

e) comuni con popolazione residente da 20.001 a 50.000 abitanti

lire 800.000.000.

Gli importi suddetti sono utilizzati dalle amministrazioni locali interessate integrando conformemente i programmi del 4° triennio (1985-1987) di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

Ad integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, i finanziamenti possono essere utilizzati anche per l'acquisizione di aree edificabili, nonché per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I comuni determinano l'incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle aree dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

I dati della popolazione residente sono quelli relativi al 31 dicembre 1983, utilizzati per il computo del finanziamento ordinario afferente lo stesso triennio 1985-1987.

Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 46.720.000.000 (cap. 08015).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Programma straordinario di opere pubbliche di interesse locale o sovracomunale Capo II legge regionale n. 45 del 1976

Per l'attuazione di un programma di interventi nel settore delle opere pubbliche di interesse comunale o sovracomunale, finalizzato alla realizzazione di sedi comunali e di locali da utilizzare a centri sociali polifunzionali, di strade interne, cimiteri ed edifici di culto e loro pertinenze, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08016).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità a quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modifiche e integrazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Fadda - Canalis - Moretti - Planetta - Ladu Leonardo:

“Art. 5 - Al quinto rigo del primo comma aggiungere dopo la parola ‘realizzazione’ ‘o alla ristrutturazione ed al restauro’”. (45)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, vorrei fare alcune osservazioni che spero di non dover riprendere anche in sede di discussione sul "tabellato" (se il termine tecnico-contabile-finanziario è giusto). L'articolo 5 prevede un certo tipo di autorizzazione al Presidente della Giunta per spese che non sono per niente specificate. Infatti è detto nel tabellato, facendo riferimento al capitolo di spesa, che verrà versato nella contabilità uno stanziamento integrativo disposto dallo Stato per un importo di 160 milioni. Bene, è lecito chiedere, per cortesia, se tutto questo fa capo a delle specificazioni, se tutto questo può far capo ad un programma, se tutto questo può far capo ad una qualche casistica, perché la discrezionalità... Assessore, mi sta ascoltando? Sono spese attribuite al Presidente della Giunta in sua assenza almeno...

CANALIS (P.C.I.). E' l'articolo 5.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Fa riferimento alla tabella B. Io ho detto: "evitiamo la discussione anche sul tabellato"; altrimenti io faccio una discussione di carattere generale sull'articolo e poi torno sul tabellato; è meglio però semplificare. Allora io volevo chiedere, visto che in precedenza si è sempre fatto così, se non è il caso magari di stabilire una casistica che faccia riferimento a programmi specifici in base ai quali queste spese vengano effettuate.

Io ricordo che le stesse critiche da parte nostra, sono state rivolte anche in altre occasioni in relazione a forme di discrezionalità molto elastica. Analoghe critiche vennero mosse da altre forze che allora stavano all'apposizione, ed ancora oggi, facendo mie anche quelle proposte, io chiederei al Presidente della Giunta e all'Assessore competente se non ritengano opportuno stabilire un programma ben definito, non per negare un certo potere discrezionale al Presidente della Giunta, né per porgli eccessivi limiti, ma perché il Consiglio sia messo almeno nelle

condizioni di esercitare un controllo e di essere informato su questi 160 milioni, che possono diventare anche un miliardo.

Si stabilisca almeno una casistica; in assenza di specificazioni, il Presidente della Giunta potrebbe andare anche a fare dei viaggi per motivi politici accollandoli alla competenza della Giunta. Tutto ciò non può essere tollerato, non può essere concesso, non può non essere fatto osservare dal Consiglio regionale, che ha il dovere specifico di controllare anche sotto questo aspetto la spendita di quel danaro pubblico versato dal contribuente sardo e italiano. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretario:

Art. 6

Determinazione stanziamenti
interventi di cui ai capi III e IV
legge regionale n. 45 del 1976

Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono determinati, per l'anno 1985, in rispettive lire 1.000.000.000 (cap. 08017) e lire 2.500.000.000 (cap. 08030).

Le provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono estese, per la gestione degli impianti di trattamento dei liquami e dei sistemi di smaltimento per rifiuti solidi, ai comuni singoli o in compartecipazione con altri enti.

Alla concessione dei contributi di cui al precedente comma, si provvede con decreto

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Progetti di rilevante
interesse economico

Allo scopo di finanziare progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse per l'economia e per l'occupazione nel settore delle opere pubbliche predisposti da province, comunità montane, enti regionali, consorzi di bonifica e consorzi industriali, è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di lire 80.000.000.000 (cap. 05012: lire 15.000.000.000, cap. 06250: lire 40.000.000.000, cap. 08029/01: lire 25.000.000.000).

Gli enti di cui al primo comma, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio per detto anno, presentano all'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio le proposte di finanziamento dei rispettivi progetti.

Le proposte degli enti, di cui al primo comma, debbono contenere anche indicatori quantitativi di convenienza economica dei progetti, come il saggio di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto.

Entro trenta giorni la Giunta regionale adotta, sentita la Commissione finanze, i criteri di valutazione delle iniziative.

Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio di concerto con gli Assessori della difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

e dei lavori pubblici, approva il programma di finanziamento dei progetti.

Il finanziamento può coprire l'intera spesa ritenuta ammissibile.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati un emendamento modificativo parziale, tre emendamenti aggiuntivi e un emendamento sostitutivo-parziale. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo parziale Satta Muledda - Palmas.

“Art. 7 - Progetti di rilevante interesse economico.

Nel terzo comma dell'articolo 7 l'espressione:

‘Come il saggio rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il progetto’ deve intendersi sostituita dalla seguente: ‘Come il saggio di rendimento interno ed il valore attuale netto stimato per il progetto’ ”. (4)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Catte - Ladu Leonardo - Onnis.

“Art. 7 - Al termine del primo comma aggiungere la seguente frase: ‘finalizzata in particolare al riequilibrio territoriale socio-economico’ ”. (36)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Catte - Ladu Leonardo - Onnis.

“Art. 7 - Dopo il quarto comma aggiungere il seguente comma:

‘Il Centro regionale di programmazione, eventualmente integrato con esperti di settore funzionari degli Assessorati interessati, funge da nucleo di valutazione’ ”. (37)

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni - Catte - Ladu Leonardo - Onnis.

“Art. 7 - Dopo il quinto comma aggiungere il seguente comma:

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

‘Il programma è predisposto tenendo conto delle obiettive carenze di infrastrutture delle diverse realtà locali, al fine di garantire anche un’equa ripartizione territoriale delle risorse’ ”. (38)

Emendamento sostitutivo parziale Orrù - Saba - Rojch - Serra - Catte - Morittu - Onnis.

“All’art. 7, 4° comma, alle parole ‘Commissione finanze’ sostituire le parole ‘Commissione Consiliare Programmazione’ ”. (56)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

MANNONI (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta mantiene l’emendamento numero 4 ed accoglie tutti gli altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento sostitutivo parziale numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione il testo dell’emendamento sostitutivo parziale numero 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione il testo dell’emendamento aggiuntivo numero 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione il testo dell’emendamento aggiuntivo numero 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione il testo dell’emendamento aggiuntivo numero 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 8.

MOI, *Segretaria:*

Art. 8

Opere acquedottistiche e fognarie

Per l’attuazione di un programma di opere acquedottistiche e fognarie è autorizzata, per l’anno 1985, la spesa di lire 20.000.000.000 (cap. 08035/03).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l’onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, molto brevemente chiedo di avere, se possibile, chiarimenti dalla Giunta su questo articolo. Sono anni che ormai andiamo avanti, in questo Consiglio e da parte delle varie Giunte, a finanziare opere acquedottistiche e fognarie. Evidentemente si cerca ripetutamente di dare risposta ad una esigenza reale, sia di approvvigionamento idrico sia di opere di risanamento degli abitati. Però sarebbe anche il momento, onorevoli colleghi, di fare il punto su questa situazione: occorre sapere realmente a che punto siamo, quali sono quantitativamente e qualitativamente le esigenze e quali sono le entità finanziarie richieste per portare a buon fine questa operazione di attrezzatura. Qui ci sono due questioni aperte. Da un lato è in corso di predisposizione un piano per

le acque ad opera dell'Ente autonomo del Flumendosa (a ciò delegato dalla Giunta) e sarebbe anzitutto opportuno sapere a che punto è questo lavoro. Esiste poi, parimenti connesso alla materia di cui all'articolo 8, un altro piano, avente ad oggetto il risanamento delle acque in Sardegna.

A questo punto sarebbe necessario, e non so quando la Giunta vorrà predisporlo, un inventario di ciò che si è realizzato. In sostanza occorrerebbe sapere a che punto è la realizzazione del piano per il risanamento delle acque, che è finalizzato ad affrontare il problema della difesa dei corpi idrici e dell'esaurimento delle acque di risulta, siano acque di scarico civili che acque di scarico industriali. In particolare occorre che la Giunta, una volta per tutte, considerato che quelle che l'hanno preceduta non l'hanno fatto, risolva il problema delle competenze. Mi dispiace che non ci sia l'Assessore all'ambiente, ma io devo parlare quando mi si dà l'occasione, non quando sono presenti tutti gli Assessori; vorrei dirgli che non è possibile conciliare l'attuazione del piano di risanamento delle acque col mantenimento delle competenze in capo all'Assessorato dei lavori pubblici, senza alcun collegamento con l'Assessorato all'ambiente. Questo vale anche per la predisposizione dei programmi d'attuazione di norme come l'articolo 8. Di fatto l'Assessorato dei lavori pubblici programma gli interventi a prescindere da ogni considerazione del ruolo dell'altro Assessorato. Eppure l'Assessorato all'ambiente dovrebbe occuparsi di programmare gli interventi e di autorizzare gli scarichi, poiché queste sono sue competenze.

Dobbiamo fare in modo che la realizzazione dei programmi di spesa avvenga attraverso un coordinamento dell'attività dei due assessorati, verificando lo stato di attuazione dei programmi e stabilendo una volta per tutte l'entità dei finanziamenti necessari nel tempo breve, nel tempo medio e nel tempo lungo. Bisognerà pure che, prima o poi, una risposta venga data.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare metto in votazione l'articolo 8. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8 bis

Interventi a favore dei comuni

E' autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 20.000.000.000 sul capitolo 08055/01 per l'esecuzione da parte dei comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, secondo i dati del censimento del 1981, di opere pubbliche di loro interesse con particolare riferimento a quelle relative all'approvvigionamento idrico, a quelle igieniche e per la difesa dagli incendi.

PRESIDENTE. All'articolo 8 bis è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta - Puligheddu - Muledda.

"Nell'articolo 8 bis, le parole 'a quelle igieniche e per la difesa dagli incendi' sono sostituite dalle seguenti: 'e a quelle igieniche' ". (31)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta mantiene questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 31.

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 8 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Programma straordinario strade
di interesse sovracomunale

Per il finanziamento di un programma straordinario di intervento per la costruzione e la sistemazione di strade di interesse sovracomunale, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 12.000.000.000 (cap. 08042).

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione delle opere finanziate, viene provveduto in conformità di quanto previsto per le opere di programmazione regionale di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Programma completamento
opere portuali

Per l'esecuzione di un programma di completamento di opere nel settore dei porti è autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 08182).

Del suddetto importo la quota di lire

3.000.000.000 è riservata al finanziamento di infrastrutture strettamente funzionali all'attività peschereccia locale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Programma straordinario
edilizia scolastica

L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un programma straordinario nel settore dell'edilizia scolastica, finalizzato ad interventi per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento e l'ampliamento di edifici destinati a scuole statali di ogni ordine e grado, nonché agli istituti statali di educazione.

Per la realizzazione del programma di cui al comma precedente la cui esecuzione è affidata ai comuni ed alle province, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 10.000.000.000 (cap. 08117/01).

Nella ripartizione dei fondi si terrà conto, in via preferenziale, dell'incremento della popolazione scolastica della scuola dell'obbligo registrato negli ultimi cinque anni.

All'accreditamento dei fondi ed all'attuazione del programma di cui al primo comma, viene provveduto in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Trasferimento abitanti
di Gairo ed Osini

Per la prosecuzione del programma straordinario di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, in conto di future assegnazioni statali, l'ulteriore anticipazione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1985 (cap. 08146/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Palazzo del Consiglio regionale

Ad integrazione degli stanziamenti disposti con la legge regionale 16 giugno 1980 n. 19 e dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1985, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (cap. 08004) per il completamento dei lavori del palazzo del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Completamento teatri di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Ad integrazione dello stanziamento disposto con l'articolo 22 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare l'ulteriore somma di lire 7.500.000.000 (cap. 08069/04) per il completamento del teatro civico di Cagliari, del centro culturale polivalente di Nuoro e del teatro di Oristano e per la ristrutturazione dell'auditorium del Conservatorio musicale di Sassari.

Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.3/I del programma di intervento per gli anni 1982/84 della legge medesima, approvata dal CIPE l'8 giugno 1983.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Mutui per edifici di culto

I benefici di cui all'articolo 26 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, sono estesi anche ai mutui già assistiti dalla garanzia regionale in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1964, n. 19.

L'ammontare delle cedole dei titoli maturato a garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

L'onere di cui al presente articolo, pari alla somma di lire 103.000.000 annue, sarà versato

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

direttamente, per conto degli Ordinari diocesani, alla Cassa depositi e prestiti per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato l'ulteriore limite di impegno trentacinquennale di lire 103.000.000 (cap. 08034).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Parco progetti per opere
di interesse regionale e locale

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 03034/01) per il finanziamento, a totale carico della Regione, di progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma II, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.4.1/I del programma d'intervento per gli anni 1982/1984 di cui alla legge medesima, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983.

PRESIDENTE. All'articolo 16 sono stati presentati tre emendamenti aggiuntivi e un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Pili - Orrù E. - Mereu S.

“Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente art. 16 bis:

‘L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare una somma di 500.000.000 per

l'effettuazione di studi finalizzati alla produzione di progetti integrati per l'ottenimento dei benefici della Comunità Economica Europea previsti per i progetti Mediterranei integrati (03034/02)’ ”. (3)

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 16 è istituito il seguente art. 16 bis - Licitazioni per opere pubbliche:

‘Per l'esperimento delle licitazioni private di opere pubbliche finanziate con contributo regionale, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'Amministrazione non lo escluda espressamente nel bando di gara’ ”. (5)

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 16 bis è istituito il seguente art. 16 ter - Spese generali opere pubbliche:

‘I compensi per le spese generali relativi ad opere pubbliche finanziate dalla Regione autonoma della Sardegna e per le quali gli enti strumentali della Regione effettuino prestazioni tecniche, competono a detti enti indipendentemente dalla integrazione del loro bilancio a carico della Regione medesima’ ”. (6)

Emendamento sostitutivo totale Saba - Soro - Mulas - Moretti.

“Art. 16 - La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Commissione consiliare programmazione, un parco progetti per opere di interesse regionale e locale per la cui realizzazione è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.4.1/I del programma di intervento per gli anni 1982-84 di cui alla legge medesima, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983’ ”. (63)

PRESIDENTE. Mentre gli uffici riproducono l'emendamento numero 63 possiamo intanto acquisire il parere della Giunta sugli altri emendamenti.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Noi siamo in possesso degli emendamenti sino al numero 59. Io pregherei che si proceda non solo con ordine ma con raziocinio, in modo da mettere i consiglieri in condizioni di ricevere per tempo il materiale, per poterlo leggere e riflettere prima di discutere.

PRESIDENTE. E' esattamente quello che stiamo facendo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Abbiamo gli emendamenti sino al numero 58, ma stiamo discutendo il numero 63. Non si può andare avanti così.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, abbia la cortesia di ascoltare quello che sto dicendo. Ho detto che la Giunta darà il suo parere sugli emendamenti numero 3, 5 e 6 che sono stati distribuiti. Successivamente distribuiremo l'emendamento numero 63, che è pervenuto in questo momento, e si procederà dopo che i consiglieri ne avranno preso visione. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 3, 5 e 6 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 3 e mantiene gli emendamenti numero 5 e 6.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 25, viene ripresa alle ore 18 e 37).

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo numero 63 è stato distribuito ai presidenti di gruppo. Uno dei presentatori ha la facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi: tre miliardi di finanziamento per progetti sono una cifra considerevole. Possono essere spesi a pioggia man mano che si affaccia allo sportello politico di questo o di quest'altro Assessore, o comunque della Giunta, il sindaco, l'operatore economico, qualsiasi altra istanza, disperdendo così questo stanziamento. Sarebbe più opportuno che tali fondi venissero spesi in base a criteri di priorità nei settori e nella tipologia degli interventi. L'emendamento non tende ad istituire un parere amministrativo del Consiglio sugli incarichi, poiché questa è materia riservata alla Giunta; propone, piuttosto, che la Commissione programmazione possa, preventivamente rispetto all'affidamento degli incarichi, fissare alcuni indirizzi sulle priorità da curare nei vari settori perché i progetti siano finalizzati coerentemente alla strategia complessiva della programmazione economica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, gli emendamenti che (un po' come si dice in gergo sportivo) colgono in contropiede l'Assemblea e la stessa Giunta hanno ovviamente bisogno di essere meditati; la breve interruzione nonché l'esposizione fatta qui dal collega Saba hanno comunque fornito elementi sufficienti perché la Giunta stessa si dichiari favorevole all'emendamento. Non posso tacere qualche perplessità sulla complessità della procedura introdotta dall'emendamento numero 63; tuttavia tali perplessità non precludono un giudizio favorevole all'accoglimento. Pertanto la Giunta accoglie l'emendamento numero 63.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Presidente, ho chiesto

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

di parlare sull'emendamento numero 3 perché vorrei far rilevare che l'articolo 16 già prevede, per l'anno '85, la spesa di lire tre miliardi per il finanziamento (a totale carico della Regione) di progetti di opere pubbliche d'interesse degli enti locali. Noi riteniamo che, con questi tre miliardi, possa essere finanziato anche quanto previsto dall'emendamento numero 3; pertanto lo riteniamo superfluo. Siamo disponibili anche a trasferire la cifra, ma sul capitolo relativo all'articolo 16, se fosse necessario.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. E' un'altra cosa; è completamente diversa.

MORETTI (D.C.). Allora ci dichiariamo contrari a questo emendamento, perché già previsto dall'articolo 16 del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 63, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sull'emendamento aggiuntivo numero 3 ha chiesto la parola l'onorevole Saba, per dichiarazione di voto.

SABA (D.C.). Prendo la parola perché non c'è stato nessuno della maggioranza che abbia dato un riscontro all'intervento del collega Moretti. A noi sembra eccessivo che, dopo aver stanziato (come abbiamo fatto testé) tre miliardi per un parco progetti che dovrebbe coprire le esigenze complessive della Sardegna, si aggiungano altri 500 milioni per studi finalizzati alla produzione di progetti che dovrebbero essere finanziati dalla Comunità economica europea nell'ambito dei progetti mediterranei integrati. Pur ritenendo che questo settore sia degno della massima attenzione, ci chiediamo tuttavia quali altri tipi di progetti saranno finanziati con i tre miliardi che abbiamo appena stanziato. Dovrebbe trattarsi di progetti strategicamente

importanti, a meno che noi non abbiamo l'intenzione di buttare tre miliardi per progetti di poco conto. Ora, non mi sembra che da parte della maggioranza ci sia l'intenzione di un utilizzo dispersivo del parco progetti. Ma se anche, nel corso dell'anno, ci accorgessimo che tre miliardi non sono sufficienti, magari per il sopraggiungere di maggiori esigenze concernenti anche i progetti mediterranei integrati della CEE, niente vieta che si possa aumentare lo stanziamento.

Pertanto non riteniamo opportuno che, dopo aver finalizzato l'articolo 16 alla soddisfazione della totalità delle esigenze della Sardegna, adesso, con un articolo aggiuntivo, vengano vincolati altri 500 milioni per i progetti della CEE. Perché non possono essere fatti con i tre miliardi? Se i tre miliardi, ripeto, risultassero insufficienti, fra tre, quattro o cinque mesi integreremo quei tre miliardi: ma non ci imbarchiamo adesso, prima di sapere quali sono le esigenze effettive, prima della stessa predisposizione degli indirizzi da parte della Commissione programmazione, a immobilizzare altri cinquecento milioni così tanto per una mania perfezionistica di previsioni dettagliate e articolate. Tanto valeva che descrivessimo in dettaglio la destinazione dei fondi dello stesso articolo 16, prevedendo, per esempio, 500 milioni per le infrastrutture viarie, 500 milioni per le interconnessioni urbane e l'integrazione degli *hinterlands* con i tessuti delle aree metropolitane, 500 milioni per le infrastrutture nel settore dell'industria e così via. Non lo abbiamo fatto: perché mai tiriamo fuori adesso 500 milioni per i programmi CEE? Con i tre miliardi devono essere soddisfatte possibilmente tutte le esigenze compresa questa. Ripeto: se non fossero sufficienti ne discuteremo nuovamente, ma 500 milioni sono risorse importanti nella logica del bilancio e non possiamo così seminarle e metterle in frigorifero per vedere poi quali esigenze possano sorgere in ordine ai progetti CEE.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'assessore Muledda. Ne ha facoltà. Ricordo che siamo in sede di votazione e quindi si può parlare solo per dichiarazione di voto.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Volevo semplicemente fornire un chiarimento al collega Saba. La posta di 500 milioni per progetti integrati mediterranei e studi atti ad ottenere l'accesso ai finanziamenti CEE ha una sua precisa logica. Anzitutto si è voluto specificamente richiamare anche in legge finanziaria l'impegno della Giunta (e, ritengo, anche del Consiglio), per attivare meccanismi volti al reperimento di risorse aggiuntive. Il secondo motivo è di natura contabile: l'inserimento sotto questo specifico titolo vincola gli stanziamenti a momenti di progettazione relativi a territori ben delimitati. Infine si è inteso ottemperare anche ad un impegno assunto nei confronti dei sindacati, in ordine a progetti per la cui realizzazione occorrerà individuare, nel complessivo interesse dello sviluppo dell'isola, alcune specifiche aree-pilota.

Io ritengo che si possano accettare, come raccomandazioni, le osservazioni che faceva il collega Saba, coordinando tali interventi sulla base degli indirizzi che la Commissione programmazione vorrà fissare ai sensi dell'articolo 16; ciò tuttavia non elimina la necessità di una previsione specifica, tenuto conto anche dei menzionati motivi contabili e di procedura.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando si è discusso in Commissione l'articolo 16, che riguarda progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali, la Commissione ha discusso a fondo su questo aspetto ed ha definito il titolo dell'articolo: "Progetti di opere pubbliche di interesse degli enti locali..."

MANNONI (P.S.I.). "Regionale e locale".

MORETTI (D.C.). Perché questi che interessi sono? E allora ci permettiamo, come abbiamo fatto in Commissione, pur accogliendo le giuste esigenze che ci prospettava la Giunta, di insistere su un unico tipo di stanziamento; in tal modo, secondo le disposizioni contenute

nell'emendamento numero 63, testé approvato dal Consiglio, si potrà avere una programmazione complessiva e un controllo reale da parte del Consiglio regionale. Riteniamo che le motivazioni che ha portato l'assessore Muledda siano valide e che possano essere soddisfatte all'interno dell'articolo 16 della legge finanziaria; pertanto ci permettiamo di insistere su questo, al fine di evitare inutili doppioni e dispersioni di spesa.

L'esigenza fondamentale continua ad essere quella di unificare quanto più possibile i capitoli che riguardano gli stessi argomenti, per dare maggiore chiarezza, maggiore celerità e maggiore efficacia agli interventi. Pertanto preghiamo i colleghi di esprimere un giudizio favorevole su quanto abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 17 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 18

Programma edilizia ad equo canone

Ad integrazione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata per il

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

biennio 1984-1985 previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 20 luglio 1984, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interventi nel settore dell'edilizia residenziale per la realizzazione e l'acquisizione, a cura dei comuni e degli IACP, di unità alloggiative da assegnare in locazione ad equo canone nei centri urbani a maggiore tensione abitativa.

Per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma precedente si applicano, ai fini della determinazione del reddito degli assegnatari, gli articoli 20 e 21 della legge 457 del 5 agosto 1978.

Per l'attuazione del programma l'Amministrazione regionale concede ai soggetti di cui al comma precedente, ed a loro richiesta, contributi in conto capitale destinati a far fronte alla differenza tra il costo dell'intervento o dell'acquisizione, e l'entità del mutuo concedibile con le somme derivanti dalla locazione degli alloggi ad equo canone.

Il programma regionale di cui al precedente primo comma deve indicare:

- i soggetti pubblici destinatari dei contributi;
- la quota destinata alla costruzione e all'acquisizione degli alloggi;
- il totale degli investimenti attivabili e le procedure per l'esecuzione degli interventi stessi;
- i massimali di costo riconoscibili relativamente all'acquisizione ed alla costruzione degli alloggi;
- la localizzazione degli interventi costruttivi, il numero degli alloggi da realizzare e le procedure di attuazione degli interventi stessi;
- le procedure e i criteri per l'individuazione degli assegnatari con priorità a favore degli sfrattati;
- i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'acquisizione degli alloggi.

Per la realizzazione del programma di cui al precedente primo comma sono disposti i seguenti stanziamenti:

- di lire 15.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1985 (cap. 08113);

- di lire 25.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Cogodi - Palmas.

"All'articolo 18, dopo il primo capoverso, è aggiunto il seguente capoverso:

'Il prezzo di acquisizione degli alloggi non potrà comunque essere superiore ai massimali di costo previsti, in base alla normativa statale vigente, per l'edilizia sovvenzionata' ". (7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, per illustrare questo emendamento.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio*. Signor presidente, colleghi del Consiglio, l'integrazione del testo proposta con l'emendamento numero 7 è doverosa, non potendo lasciarsi alla discrezionalità assoluta degli enti locali la fissazione del prezzo di acquisizione degli alloggi previsto dall'articolo 18 e pertanto rendendosi necessario fissare un prezzo che sia quello corrente nella legislazione vigente per l'edilizia sovvenzionata. Del resto su questa posizione si era espressa praticamente all'unanimità la Commissione e solo per un disguido di carattere tecnico questa formulazione non era stata inserita nel testo. Pertanto si ritiene particolarmente utile inserirla.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 18 lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiun-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

tivo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, *Segretaria*:

Art. 19

Aree edificabili e loro
urbanizzazione primaria

E' autorizzata la spesa di L. 27.000.000.000 (cap. 08092/02) per la concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo III.2 del programma di intervento per gli anni 1982/84 di cui alla legge 24 giugno 1974 n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, e relativi all'acquisizione da parte dei comuni di aree edificabili, nonché all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma secondo, della stessa legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del citato programma d'intervento.

Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente si prescinde dalle classi demografiche dei comuni di cui al punto 17 del citato titolo di spesa 8.3.2./I.

I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo sono prioritariamente concessi ai comuni localizzatori degli interventi di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20

Edilizia agevolata
e recupero centri storici

Gli stanziamenti disposti dall'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, modificato dall'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, sono così rideterminati (cap. 08109):

- lire 5.000.000.000 per l'esercizio 1985;
- lire 11.400.000.000 dall'esercizio 1986 all'esercizio 1989;
- lire 9.600.000.000 dall'esercizio 1990 all'esercizio 1993;
- lire 7.950.000.000 dall'esercizio 1994 all'esercizio 1997;
- lire 7.200.000.000 dall'esercizio 1998 all'esercizio 2001;
- lire 300.000.000 per l'esercizio 2002.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi degli ulteriori limiti di cui al precedente comma per:

- incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato per il biennio 1982/1983 della legge 457 del 1978 da lire 40.000.000 a lire 44.000.000;

- incrementare il massimale di mutuo agevolato fissato dal decreto assessoriale dei lavori pubblici 21 settembre 1984 n. 2/425 in applicazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 31 maggio 1984, da lire 44.000.000 a lire 50.000.000;

- incrementare il numero degli alloggi previsti dall'articolo 1 del decreto assessoriale dei lavori pubblici del 21 settembre 1984, n. 2/425 nei comuni con maggiore tensione abitativa.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, utilizzando i fondi messi a disposizione dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), un programma di interventi destinati al recupero, ai fini residenziali dei centri storici e comunque nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

A tale fine i finanziamenti agevolati sono prioritariamente concessi alle cooperative edilizie e loro consorzi e ai consorzi di utenti.

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Per la concessione dei benefici di cui al comma precedente restano ferme le procedure e i vincoli della legge n. 457 del 1978, fatta eccezione per il massimale di mutuo fissato in lire 40.000.000 per unità di intervento.

Nel caso in cui l'immobile oggetto del risanamento risulti in comproprietà indivisa, la domanda di mutuo dovrà essere sottoscritta anche dai comproprietari i quali dovranno altresì rinunciare, a favore del richiedente, all'uso dell'abitazione.

Per i comproprietari si prescinde in tal caso dai requisiti soggettivi di legge.

PRESIDENTE. All'articolo 20 è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Satta - Pes - Muledda.

“Art. 20 - Al secondo comma è aggiunto il seguente capoverso:

‘—predisporre un programma di interventi destinati al recupero, ai fini residenziali, dei centri storici e comunque nelle zone individuate, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, della legge 457 del 5 agosto 1978’.

Il terzo comma è soppresso”. (62)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Presidente, colleghi: si tratta di un emendamento necessario per sopprimere tre righe del testo che sono diventate obsolete, non essendosi verificata la condizione normativa prevista dall'ultimo capoverso. L'emendamento poteva essere scritto anche così: “Sono soppresse le parole da ‘utilizzando’ fino a ‘1985’ ”. Il testo praticamente è identico e l'ultimo capoverso suona così: “L'Amministrazione regionale è autorizzata a

predisporre un programma di interventi destinati a etc. etc.”, saltando le parole che si riferiscono a eventuali risorse provenienti dalla legge finanziaria dello Stato che, nel frattempo, non sono state stanziare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare metto in votazione l'emendamento numero 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20 bis

Restauro chiese monumentali

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.000.000.000 ai comuni della Sardegna per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico artistico (cap. 08033/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21

Termini assegnazione aree cooperative edilizie

L'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione delle cooperative edili-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

zie finanziate ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, debbono essere effettuate a cura del comune entro 60 giorni dalla comunicazione regionale di finanziamento.

PRESIDENTE. All'articolo 21 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 21 è istituito il seguente art. 21 *bis* - Edilizia residenziale - Contributi in conto capitale.

‘Ai fini della determinazione dell'importo del contributo concesso ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31 e dell'art. 2, comma decimo della legge 25 marzo 1982, n. 94, si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla somma dei redditi dell'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare prima della pubblicazione del bando di concorso e accertata dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici’ ”. (8)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 22 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 22 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *bis*

Disposizioni in materia
di lavori pubblici

Per l'attuazione di lavori pubblici che per la rilevanza degli obiettivi da raggiungere e per la complessità dell'esecuzione richiedono l'organizzazione di attività integrate e diversificate, l'Amministrazione regionale potrà procedere mediante l'affidamento in concessione anche in deroga alle vigenti leggi, oltreché ai soggetti di cui all'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche ai soggetti privati singoli o associati.

Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, verrà approvato il disciplinare tipo di concessione.

PRESIDENTE. All'articolo 22 *bis* sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Casula - Mannoni - Mereu Salvatorangelo - Morittu - Piretta - Zurru - Oppi - Serra - Carta - Canalis - Atzori Villio - Catte.

“Dopo l'articolo 22 *bis* inserire il seguente art. 22 *ter*:

‘In considerazione della grave crisi economica e dei crescenti livelli di disoccupazione della Sardegna, agli appalti indetti dall'Amministrazione regionale sino al 31 dicembre 1985 potranno essere invitate solamente le imprese, iscritte all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche (L.R. 27.4.1984, n. 13), che abbiano sede legale in Sardegna o che certifichi-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

no una attività continuativa nell'Isola da almeno cinque anni' ". (35)

Emendamento aggiuntivo Pes - Satta - Ortu.

"Inserire dopo l'ultimo comma dell'articolo 22 *bis* il seguente comma:

'Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto le disposizioni tendenti a disciplinare le concessioni saranno inserite nel bando di concorso' ". (52)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 35 ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, la Giunta non può non essere concorde nell'accettare lo spirito che anima l'emendamento numero 35, perché effettivamente la gravità della crisi economica sarda è tale che occorre ricorrere a tutti i mezzi possibili per farvi fronte; tuttavia la formulazione dell'emendamento numero 35 è tale da ingenerare non solo forti dubbi, ma addirittura certezze sulla illegittimità del testo e quindi sull'inevitabile rinvio, da parte del Governo, della legge finanziaria in discussione qualora l'emendamento numero 35 fosse mantenuto e approvato. La Giunta dà assicurazione che farà tutto il possibile, in via amministrativa, per far sì che siano tenute nella massima considerazione le esigenze della imprenditoria locale e che siano anche predisposti atti concreti volti a favorire l'azione dell'imprenditoria locale e in particolare degli imprenditori che debbano ricorrere allo strumento dell'appalto per avere lavori. Ma non può esimersi dal dire in questa Assemblea che il tenore giuridico dell'emendamento numero 35 è sicuramente illegittimo sotto il profilo costituzio-

nale; pertanto, ribadendo che nello spirito condivide le intenzioni dei presentatori, la Giunta chiede agli stessi di ritirare l'emendamento numero 35.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, la Giunta, intervenendo ora nella discussione, ha dimostrato di condividere l'impostazione dell'emendamento che, come è palesemente dichiarato, avrebbe lo scopo di stabilire per le imprese operanti in Sardegna la garanzia di poter usufruire dei vantaggi connessi alle politiche di investimento. Abbiamo avuto occasione anche nel recente passato di ribadire quale danno deriva dal fatto che ingenti stanziamenti, disposti da leggi regionali e da leggi dello Stato, vengono poi drenati all'esterno attraverso operazioni di appalto condotte nel rispetto delle leggi ma al di fuori di strumenti di garanzia per le imprese locali. Tuttavia è fuor di dubbio che le considerazioni svolte dalla Giunta sulla legittimità di questa norma sono tali da indurre a ritirare l'emendamento. Invitiamo tuttavia la Giunta a tener conto che praticamente la stragrande maggioranza del Consiglio, rappresentata dalle firme apposte all'emendamento, ha affermato un indirizzo al quale occorrerà dare corpo in via amministrativa e nelle forme che la legge consente.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 35 viene quindi ritirato. Per illustrare l'emendamento numero 52 ha facoltà di parlare uno dei presentatori.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 22 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento ag-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

giuntivo numero 52. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23

Destinazione quote rifinanziamento
interventi leggi 403 e 984 del 1977

A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984 e 1° luglio 1977, n. 403 sono autorizzate, nell'anno finanziario 1985, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) attività di studio, di ricerca e di sperimentazione in favore dei soggetti previsti dal progetto di promozione per il comparto vitivinicolo (cap. 06017)

lire 200.000.000

b) potenziamento dell'attività vivaistica (cap. 06019)

lire 800.000.000

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)

lire 6.000.000.000

d) esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione delle leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46, 13 luglio 1962, n. 9 e loro successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06049)

lire 8.000.000.000

e) costruzione di strutture di ogni tipo per colture protette, ammodernamento e ri-

strutturazione di serre con esclusione di quelle in legno e plastica, ivi comprese le attrezzature atte ad utilizzare l'energia solare ed eolica in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06053)

lire 16.000.000.000

f) concessione di concorsi sugli interessi relativi a mutui di miglioramento fondiario contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06068)

lire 8.567.000.000

g) costruzioni di acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06086)

lire 2.000.000.000

h) esecuzione di opere di elettrificazione agricola, in applicazione dell'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06087)

lire 5.000.000.000

i) costruzione, riattamento e completamento di strade vicinali ed interpoderali in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'articolo 9 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38 (cap. 06088)

lire 11.000.000.000

l) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)

lire 1.800.000.000

m) promozione dell'incremento del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)

lire 600.000.000

n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)

lire 2.200.000.000

o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)

lire 2.100.000.000

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi, di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni (cap. 06222)

lire 2.000.000.000

q) concessione di contributi alle latterie sociali cooperative e alle cantine sociali cooperative per la costruzione, l'ampliamento e l'attrezzatura di stabilimenti razionali (cap. 06231/01)

lire 5.000.000.000

r) realizzazione di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01)

lire 10.000.000.000

s) manutenzione ed esercizio di lotti di opere di bonifica in applicazione dell'articolo 17, commi primo e secondo, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (cap. 06245)

lire 2.500.000.000

t) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)

lire 4.000.000.000

u) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)

lire 600.000.000

v) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)

lire 1.750.000.000

PRESIDENTE. All'articolo 23 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Fadda F. - Catta - Mannoni.

“Art. 23 - Alla lettera e), quinta riga, dopo ‘eolica’ aggiungere ‘ed altre energie rinnovabili’ ”. (48)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 23 bis

Contributi per impianti cooperativi

E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1985 per la concessione delle provvidenze previste dall'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 a favore delle strutture cooperative (cap. 06234).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, *Segretaria*:

Art. 24

Concorso negli interessi sui mutui
di miglioramento fondiario

Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite d'impegno di lire 4.000.000.000; le relative annualità saranno iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1985 al 2006 (capitolo 06060).

PRESIDENTE. All'articolo 24 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente art. 24 *bis* - Programma di sperimentazione nel comparto della soia:

‘Al fine di ridurre il deficit della bilancia agro alimentare regionale, agli interventi previsti dal paragrafo 1.5/I del programma di intervento per gli anni 1982/1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 giugno 1983, è aggiunto il seguente:

d) programma di sperimentazione della soia.

Per l'attuazione di tale intervento è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 sul capitolo 06229-02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Detto stanziamento sarà trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 8.1.5/I del citato programma di intervento.

Alla copertura finanziaria di lire 500.000.000 del presente emendamento si provvederà mediante la riduzione di pari importo della somma indicata all'articolo 31 della legge finanziaria (cap. 06282/01)’. (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi non ci opponiamo a questo emendamento. Vogliamo solo far notare, perché risulti esplicitamente in occasione di eventuali obiezioni successive, che con un articolo di legge stiamo modificando un programma non approvato con legge. Non abbiamo niente da eccepire su questo fatto, ma poi non ci si dica che con una legge non si può modificare un programma non approvato con legge ma con un atto deliberativo del Consiglio. Vogliamo dunque far rilevare solo questo: con un articolo di legge noi stiamo modificando un programma che non è approvato con legge. Per il resto noi non abbiamo niente da eccepire; non ci opponiamo a questo emendamento, perché lo riteniamo utile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, *Segretaria*:

Art. 25

Fondo trasformazione passività
cooperative agricole

Il fondo regionale per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, è incrementato, nell'anno 1985, della somma di lire 10.000.000.000 (cap. 06223).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente art. 25 bis - Ristrutturazione cooperazione agricola:

‘L'Amministrazione regionale, al fine di conferire una maggiore competitività al settore della cooperazione agricola e di favorire, soprattutto mediante incorporazioni, un generale riequilibrio del sistema cooperativo, è autorizzato a rilevare passività e oneri delle cooperative che vengono incorporate, in modo da evitare appesantimenti finanziari a carico della cooperativa incorporante.

L'eventuale utilizzo di strutture e impianti della cooperativa incorporata — per attività esclusivamente complementari — dovrà essere autorizzato dall'Assessorato dell'Agricoltura.

Gli eventuali proventi da vendite di prodotti o beni o dal recupero di crediti riguardanti il patrimonio della cooperativa incorporata e che si sono verificati in data posteriore alla liquidazione ed entro cinque anni dalla medesima, dovranno essere versati in conto entrate della Regione (cap. 36215 N.I.).

Il beneficio della rilevazione delle passività e degli oneri può essere concesso anche alle cooperative che decidono di cessare la loro attività, nei casi in cui la scarsità dei conferi-

menti renda impossibile una economica gestione degli stabilimenti sociali. Anche in tali casi, i proventi da vendite e i recuperi di crediti dovranno essere versati in conto entrate della Regione. Inoltre, l'eventuale cessione a titolo gratuito di beni mobili e immobili dovrà essere disposta dalla Amministrazione regionale preferibilmente a favore dei comuni.

*Variatione negli stati di previsione
Stato di previsione dell'Entrata*

Cap. 36215 (N.I. - Tit. 2 - Cat. 11)

Versamenti da parte delle cooperative agricole per la vendita di prodotti o per recuperi di crediti (art. legge finanziaria)

p.m.

Stato di previsione della spesa

06 - Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale.

In diminuzione

Cap. 06223: Fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole (art. 40, L.R. 7 maggio 1981, n. 14 e art. 4, L.R. 12 novembre 1982, n. 38)

- lire 2.000.000.000

In aumento

Cap. 06308: (N.I. - Tit. 2 - Sez. 6, Cat. 12, sett. 10) Contributi alle cooperative incorporanti per il rilevamento delle passività delle cooperative incorporate (art. legge finanziaria)

+ lire 2.000.000.000” (10)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PALMAS (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Si dà per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, a me pare che la norma proposta con l'emendamento numero 10 sia un modo tipico di intervenire ex novo; non si tratta cioè di disposizioni che modificano norme preesistenti adattandole alle esigenze di spesa, ma della creazione di una nuova normativa in un settore importante come la cooperazione agricola. Se entriamo poi nel merito della norma proposta ci accorgiamo che essa comporta un'assunzione di oneri rilevanti da parte dell'amministrazione regionale, senza che vi sia stata una riflessione sufficiente da parte della Commissione competente, specie in ordine al collegamento di questa norma con altri interventi relativi al settore cooperativo in agricoltura. Ci pare insomma che approvare una norma di così rilevante importanza con un emendamento appena portato in aula sia un modo affrettato e non abbastanza riflessivo di affrontare un argomento così rilevante; per cui inviterei la Giunta a riflettere e a ritirarlo.

PRESIDENTE. La Giunta insiste?

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento viene ritirato. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non vorrei che l'onorevole Mannoni apparisse come il battistrada dei miei interventi; mi pare tuttavia evidente che le vicende relative alla formazione di questo bilancio sono così scandalose che financo i membri della maggioranza, di tanto in tanto (per motivi di lottizzazione, beninteso) se ne accorgono.

(Interruzione dell'onorevole Cogodi).

Poi vediamo qual è la vostra correttezza finanziaria; me lo lasci dire Cogodi, per favore: dov'è la vostra correttezza? Se i componenti della stessa maggioranza, nonostante...

(Interruzione dell'onorevole Cogodi).

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, l'onorevole Murru ha chiesto di parlare sul testo dell'articolo 25. Ne ha piena facoltà, quindi la prego di lasciar continuare il collega.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Vorrei far notare all'onorevole Cogodi che sto parlando sull'articolo 25, rilevando che è destino che il mio battistrada su argomenti di una certa importanza sia l'onorevole Mannoni. E' lui che ha parlato sull'emendamento, non io. Chiedo scusa per la mia disattenzione e richiamo anche la sua cortese attenzione, onorevole Cogodi: la prego di ascoltarmi.

Io intervengo su questo articolo, ma potrei intervenire con analoghi argomenti su tutti gli articoli, perché signori della Giunta, questo disegno di legge è tutto infarcito di poste che rispecchiano gli intralazzi, i compromessi, la spartizione, la lottizzazione tra tutti i gruppi politici. Tra l'altro si continua a procedere mettendoci di fronte al fatto compiuto, due minuti prima della discussione, senza nemmeno dare la possibilità a noi della vera opposizione di riflettere sul pasticciaccio che si sta combinando sulla 41 e sulla 42.

Tornando all'articolo 25, Presidente: quante volte è stato lamentato l'eccessivo dispendio di danaro pubblico in favore di determinate organizzazioni, che in questo caso sono le cooperative (rosse o bianche poco interessa)?

Noi siamo favorevoli alla cooperazione, purché però si tratti di organizzazioni di lavoro realmente produttive. Nell'articolo 25 si stanziavano 10 miliardi per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole; cosa significa "trasformazione delle passività"? Ma le cooperative non dovrebbero essere attive? Io sono d'accordo che si combattano determinate iniziative private parassitarie: qui siamo di fronte addirittura ad un finanziamento pubblico per delle cooperative che non producono. Che altro significa "abbattimento delle passività"? Vuol dire che le loro passività ce le dobbiamo assorbire noi? Ma che funzione hanno queste cooperative: una funzione assistenziale? E allora

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

si abbia il coraggio di dire che non sono cooperative con un fine utile: il bilancio delle cooperative non deve essere in rosso, ma deve essere attivo.

Avrebbe potuto essere anche opportuno un modesto incremento degli stanziamenti, ma qui noi stiamo prevedendo ben 10 miliardi per assorbire passività che, guarda caso, riguardano anche il pagamento degli oneri sociali. Io non ho capito, poi la ragione di questi oneri sociali a carico delle cooperative: forse si danno casi di soci di cooperative che sono nello stesso tempo lavoratori dipendenti?

(Interruzione dell'onorevole Cogodi).

Onorevole Cogodi, a me risulta che ciò accade spesso: se vuole posso citarle diversi casi che ho potuto verificare in alcune vertenze seguite dal nostro sindacato.

Se, dunque, queste cooperative producono passività e queste passività vengono assorbite con tanta leggerezza da parte della Regione, come si può parlare, da parte di questa Giunta, di una attività volta a sanare le voragini passive della Regione sarda? La verità è che anche sotto questo aspetto vi è clientelismo, etichettato con diverse forme: in questo caso con la forma delle cooperative.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Fondo regionale sviluppo zootecnia

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, concernente la concessione di prestiti per lo svi-

luppo della zootecnia ai sensi della legge 8 agosto 1957, n. 777, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06107), è determinata, per l'anno finanziario 1985, in lire 3.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Muledda - Satta - Palmas.

“Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente art. 26 *bis* - Provvidenze a favore del settore lattiero-caseario:

‘Per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 (cap. 06108). Tale stanziamento è destinato fino a lire 2.500.000.000 ad integrazione della spesa per l'anno 1984, mentre la somma residua sarà utilizzata per l'onere relativo all'anno 1985.

Alla copertura finanziaria derivante dal presente emendamento si provvederà nel seguente modo:

06 - Agricoltura e riforma agro-pastorale

In diminuzione

06282/01 Contributo all'Ersat in conto di esercizi decorsi (art. 31 legge finanziaria)

- lire 8.000.000.000

In aumento

06108 Concorso interessi a favore dell'industria lattiero-casearia

+ lire 8.000.000.000” (11)

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente art. 26 *ter* - Fidejussione regionale per mutui e prestiti in agricoltura:

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

«I mutui e i prestiti di miglioramento fondiario e agrario concessi a valere sui fondi di rotazione e anticipazione regionale, dagli Istituti di credito a favore degli imprenditori agricoli o delle cooperative agricole, possono essere assistiti dalla garanzia fidejussoria o sussidiaria regionale quando i terreni oggetto dei miglioramenti siano condotti in affitto oppure quando una irregolarità nella successione dei passaggi di proprietà riguardanti i terreni stessi impedisca una valida concessione di ipoteca. La garanzia potrà altresì essere concessa quando il valore cauzionale dei beni offerti non risulti sufficiente a garantire il finanziamento.

La garanzia di cui al comma precedente grava sui rispettivi fondi »". (12)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 26, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 11, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Formazione proprietà coltivatrice

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato, l'ulteriore limite di impegno di lire 5.000.000.000 le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1985 all'anno 2004 (cap. 06220).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, *Segretaria*:

Art. 28

Infrastrutture agricole

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di lire 5.500.000.000 per la concessione delle seguenti provvidenze:

— contributi e premi per la costruzione di laghi collinari (cap. 06083)

lire 1.000.000.000

— contributi per la costruzione di acquedotti rurali (cap. 06086/01)

lire 1.000.000.000

— contributi per piani di elettrificazione agricola (cap. 06087/01)

lire 1.500.000.000

— contributi per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali (cap. 06088/01)

lire 2.000.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, *Segretaria*:

Art. 29

Contributo straordinario a favore
della DI.CO.VI.SA.

E' autorizzato, nell'anno 1985, il finanziamento di lire 2.700.000.000 a favore della DI.CO.VI.SA. per la realizzazione di ulteriori strutture di stoccaggio, di un impianto per l'invecchiamento e l'imbottigliamento dei distillati, nonché per la costruzione di locali da adibire ad uffici (cap. 06237).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 29 bis

Intervento straordinario
per riduzione dei conferimenti

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle cooperative dei settori vinicolo e oleario che, durante l'ultima campagna di lavorazione, anche per il concorso di avversità atmosferiche verificatesi nel 1984, abbiano avuto, rispetto alla precedente campagna, riduzioni di conferimenti superiori al 70 per cento, un sussidio straordinario in misura pari alle spese occorrenti per pagare, nel periodo compreso fra il 1° settembre 1984 e il 31 agosto 1985, gli ammortamenti relativi ai mutui di miglioramento, la manodopera fissa e i consumi energetici.

Per le provvidenze di cui al comma precedente è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 500.000.000 (cap. 06201).

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29 ter.

MOI, *Segretaria*:

Art. 29 ter

Contributo straordinario
al cannonau D.O.C. di Oliena

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300.000.000, sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine del cannonau d.o.c. posseduto dalla cantina sociale di Oliena (cap. 06233).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi totali. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Becciu - Mannoni - Catte.

“L'articolo 29 ter è così sostituito:

Contributo straordinario per magazzinaggio
vini D.O.C. di Oliena e Sanluri

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1985 un contributo straordinario di lire 700.000.000 sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine, dei vini D.O.C. posseduti dalle Cantine Sociali di Oliena e Sanluri (cap. 06233”. (33)

Emendamento sostitutivo totale Satta - Muledda - Palmas.

“L'articolo 29 ter è così sostituito:

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Contributo straordinario per magazzinaggio vini
DOC di Oliena e Sanluri e Vernaccia DOC di
Oristano

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1985 un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 sotto forma di aiuto al magazzinaggio privato a breve e lungo termine, dei vini DOC, posseduti dalle cantine sociali di Oliena e Sanluri e della vernaccia DOC posseduta dalla cantina sociale della vernaccia di Oristano.

Variazione conseguente al D.L. n. 42-A

In diminuzione

Cap. 06223
- lire 700.000.000

In aumento

Cap. 06233 (D.V.) (Tit. 2, Sez. 6, cat. 12, sett. 10)

Contributo straordinario alle cantine sociali di Oliena e Sanluri e cantina sociale della vernaccia di Oristano.

+ lire 700.000.000". (50)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente: considerato che entrambi gli emendamenti concernono la stessa materia e che l'emendamento numero 50 ricomprende anche l'oggetto dell'emendamento numero 33, chiediamo ai presentatori di ritirare quest'ultimo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Becciu. Ne ha facoltà.

BECCIU (D.C.). I presentatori dell'emendamento numero 33 sono disponibili a ritirarlo. La sua presentazione era motivata dalla presenza di una evidente sperequazione nel testo ap-

provato dalla Commissione, che concerneva provvidenze per la sola cantina di Oliena, nella misura di 300 milioni. Gli operatori di questo settore sanno che in Sardegna un'unica cantina (tra l'altro una delle più importanti), cioè la cantina di Sanluri, nella Marmilla, ha subito - a tal punto che rischia di chiudere - le conseguenze negative dell'impostazione programmatica della Regione.

Non mi addentro nei particolari perché ripeto, gli addetti ai lavori sanno di cosa stiamo parlando. Abbiamo presentato l'emendamento per sopperire a questa discriminazione, poi abbiamo constatato che è stato presentato dalla Giunta l'emendamento numero 50 e ritirato un precedente emendamento, più limitato nel contenuto. Accondiscendiamo dunque a ritirare il 33 e accettiamo il 50, con una preghiera, Assessore al bilancio: si dice normalmente che *parva licet componere magnis*, però qui bisogna rispettare le proporzioni.

Ho visto lo stanziamento di un miliardo nell'emendamento 50. E' evidentemente lasciato alla discrezionalità dell'Assessore distribuire fra le tre cantine elencate in questo emendamento la somma di un miliardo. Vorrei fornire qualche preciso elemento di valutazione: la cantina di Oliena ha un conferimento annuo non superiore agli ottomila quintali di uve; la cantina della Marmilla di Sanluri ha 200 mila quintali, annualmente, se non di più. Queste sono le misure. Io dico che le esigenze del settore vitivinicolo e in particolare quelle delle associazioni cooperative sono tutte degne di rispetto e di riguardo da parte dell'amministrazione regionale; pregherei però l'Assessore che nell'erogazione dei fondi si tenga conto di questa divaricazione di valori e di misure.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Non intendo sostituirmi all'Assessore, ma devo dire ai colleghi che l'articolo 29 *ter*, nato in Commissione, non è nato a caso e non ha neppure come unico riferimento la quantità dei prodotti conferiti alle singole

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

cantine. E' un articolo talmente poco casuale che al caso non è lasciato niente, né le ragioni che l'hanno originato, né la misura del contributo. Vorrei pregare il collega Becciu di riflettere sul fatto che, al di là della quantità, ci sono problemi di altro genere. La maggior parte delle nostre cantine producono un vino normale; questo non vuol dire che non sia vino di buona qualità, ma esistono casi che vanno singolarmente considerati perché specifici e perché, se considerati nell'insieme di tutte le cantine, resterebbero certamente sconfitti in partenza, in quanto non avrebbero mai i rapporti di forza sufficienti per far valere la propria voce.

I provvedimenti per queste poche cantine non possono che essere specifici. Io ho già detto in Commissione che non sto a discutere le ragioni che possono dar luogo a richieste concernenti altre cantine sociali. Vorrei però assicurare i colleghi che questo provvedimento per Oliena non è nato né con un colpo di mano né con un colpo di testa. E' nato per una situazione assolutamente eccezionale e soprattutto assolutamente specifica: tutto l'articolo 29 *ter* era perciò specifico. E' meno spiegabile l'aggiungersi di nuovi stanziamenti senza che siano date giustificazioni ragionevoli. Mi permetto di sottolineare che la vernaccia di Oristano ha già avuto un trattamento di riguardo, certamente giustificato, certamente dovuto, in sede di bilancio. Ciò che io chiedo alla Giunta è che, poiché non è più specificato l'importo, per quanto riguarda la cantina sociale di Oliena venga conservato il trattamento già previsto all'articolo 29 *ter*.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento numero 33, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, *Segretaria*:

Art. 30

Fondo regionale
per la prevenzione degli incendi

A parziale modifica della normativa fissata con l'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, si stabilisce quanto segue:

1) gli interessi gravanti sui mutui concessi a valere sul fondo potranno essere rimborsati anche con scadenza semestrale;

2) il contributo sul premio di assicurazione potrà essere pagato anche in concomitanza col pagamento dei premi e dovrà riguardare solo la polizza integrativa per i lavori finanziati, fermo restando che il premio della polizza base contro il rischio degli incendi è a carico delle imprese proprietarie degli impianti e dovrà prevedere l'aggiornamento dei valori assicurati.

L'integrazione del fondo, istituito col citato articolo 68 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è determinata, per l'anno 1985, in lire 2.000.000.000 (cap. 06266).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

Art. 31

Finanziamento all'ERSAT

A saldo dei finanziamenti da corrispondere all'ERSAT - Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura - per gli anni dal 1979 al 1982, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, la somma di lire 17.600.000.000 (cap. 06282/01).

PRESIDENTE. All'articolo 31 sono stati presentati un emendamento sostitutivo parziale

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

e un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Zurru - Atzori Villio - Mannoni - Marracini - Catte - Serra - Oppi - Onnis.

“Art. 31 - L'importo di lire 17.600 milioni è ridotto a lire 15.600 milioni”. (1)

Emendamento aggiuntivo Muledda - Satta - Puligheddu.

“Dopo l'art. 31 è aggiunto il seguente art. 31 *bis* - Infrastrutture nelle zone di sviluppo agro-pastorale:

‘L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare della somma di lire 15.000.000.000 (cap. 06285) il fondo per l'attuazione del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39. Tale somma verrà destinata al titolo di spesa P/1.01 per il finanziamento delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito delle zone di sviluppo agro-pastorale.

VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DEL BILANCIO 1985

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento

Cap. 12106: Imposta sul reddito delle persone fisiche	lire	12.000.000.000
---	------	----------------

Cap. 12204: Tasse sulle concessioni governative	lire	3.000.000.000
---	------	---------------

06: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA

Cap. 06285: Somme da versarsi al Piano per le zone interne	lire	15.000.000.000” (47)
--	------	----------------------

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 1 ha facoltà di parlare l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento aggiuntivo numero 47 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 1, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il testo dell'articolo 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

Art. 32

Promozione e commercializzazione prodotti agricoli e programma pilota Ogliastro

Una quota pari a lire 12.700.000.000 degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al Fondo per l'attuazione del Piano

di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, è destinata ad incrementare:

— per lire 1.200.000.000 il titolo P/1.01 ad integrazione dello stanziamento destinato al finanziamento delle opere di viabilità, elettrificazione ed approvvigionamento idrico previste nel "Programma pilota in Ogliastra" (art. 59, L.R. 31 maggio 1984, n. 26);

— per lire 11.500.000.000 lo stanziamento del titolo di spesa P/1.06 relativo alle iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

PRESIDENTE. All'articolo 32 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Saba - Soro - Moretti - Randazzo.

"Al secondo alinea dell'art. 32 è aggiunto, in continuazione, il testo seguente:

'Per l'attuazione delle provvidenze e degli interventi previsti dal predetto paragrafo 6.6 delibera la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente, previo parere della Commissione consiliare agricoltura sui criteri e indirizzi per l'utilizzo dei fondi' ". (61)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, vorremmo chiedere un'interruzione di cinque minuti, perché il nostro gruppo ha necessità di consultarsi.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 37, viene ripresa alle ore 20 e 05).

PRESIDENTE. L'emendamento numero 61 può essere illustrato.

SORO (D.C.). Molto brevemente, signor Presidente. L'impegno di tanto ingenti risorse (nell'ordine di 11 miliardi e mezzo, mi pare) per un fine di tale importanza non può essere gestito con totale discrezionalità dell'Assessore. Senza voler sollevare alcuna questione di fiducia nei confronti dell'Assessore in carica, ritengo opportuno che il Consiglio regionale, attraverso una Commissione, in questo caso la Commissione agricoltura, formuli degli indirizzi all'interno dei quali dovrà esercitarsi la gestione ed il governo delle risorse da parte dell'Assessore e della Giunta. L'emendamento che noi abbiamo proposto risponde a questa finalità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi: abbiamo presentato l'emendamento numero 61 per prevedere un controllo ed un potere di indirizzo che spetta a questo Consiglio regionale. Non è il caso, onorevoli colleghi, di tornare agli inizi di questa legislatura, perché si tratta di aspetti affermati, dati addirittura per scontati negli annali di questo Consiglio. Si tratta di ribadire ancora una volta chiaramente, nei fatti, nelle sedi opportune e non soltanto in dichiarazioni di principio, che il Consiglio regionale deve essere chiamato a svolgere la sua funzione di controllo in tutte le occasioni, soprattutto quando queste riguardano la discrezionalità dell'opera dell'esecutivo.

Noi abbiamo grande fiducia nelle capacità dell'Assessore di turno, però non crediamo che su uno stanziamento di questa portata si debba

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

lasciare a qualsiasi Assessore assoluta libertà di azione e di scelta. Vi sono precedenti in qualche modo discutibili: lo stesso attuale Assessore ne ha fatto oggetto di critica in passato e probabilmente, se si trovasse oggi al nostro posto, rifarebbe lo stesso discorso. In questa fase di discussione sul bilancio, sia nel corso della discussione generale, sia nella discussione dei singoli articoli, abbiamo sostenuto che questo bilancio contiene ancora — nonostante le dichiarazioni di principio — pericoli notevoli di interventi discrezionali nella spesa. Benché a malavoglia, contro il nostro volere, contro anche l'interesse a chiudere questa discussione nel modo più sereno possibile e nei tempi più brevi possibili, riteniamo di dover sottolineare una volta ancora una questione irrinunciabile per la dignità di questo consiglio. Ebbene, bisogna dirlo chiaramente: dalla discussione generale, dalla discussione sugli articoli, dalle prese di posizione dei singoli consiglieri (peraltro già emerse nei lavori della Commissione) emergono limiti abbastanza evidenti e alcuni aspetti compromettenti di questa proposta di bilancio, tra cui quello testé in discussione.

Riteniamo nostro dovere, per senso di responsabilità, ricordare a questo Consiglio e a chi forse non legge con sufficiente attenzione perché magari ha fretta di concludere, che si tratta di ben 11 miliardi e mezzo, per un settore importantissimo come quello della commercializzazione dei prodotti. Un intervento fondamentale per l'agricoltura e per altri comparti produttivi che non può essere lasciato alla responsabilità di una singola persona, anche quando essa sia l'Assessore all'agricoltura di questo Consiglio. Nel dibattito sulle dichiarazioni programmatiche di questa Giunta sono stati versati fiumi di parole, sia da parte della maggioranza sia da parte della minoranza sulla finalizzazione degli interventi e sui limiti da porre alla discrezionalità nella spesa; al di là delle diverse posizioni politiche e dei mutevoli ruoli istituzionali, questo resta un problema fondamentale, su cui ci si è ampiamente soffermati in Commissione bilancio ed in quest'aula.

Potrei citare addirittura qualche caso, in questo settore, da cui è emersa persino la

volontà di porre un limite a sé stessi: abbiamo avuto anche tali esempi. Qualche emendamento, cari colleghi, che andremo a discutere più tardi, prevede anche questo; l'Assessore limita sé stesso, cercando una Commissione che possa predisporgli dei criteri; ebbene, avviene anche questo. Noi non condividiamo questo metodo; lo abbiamo detto e lo ripetiamo: non ci convince che il controllato si scelga anche i propri controllori. Tuttavia è significativo che sia accaduto, per di più in relazione a cifre nettamente inferiori a questa. Di fronte ad un articolo che affronta una spesa di tale portata ci tornano improvvisamente alla mente diversi articoli del bilancio, alcuni già approvati ed altri che non lo sono ancora. Cari colleghi, visto che ci siamo costretti, facciamo un leggero ripasso su queste cose; mi dispiace doverlo fare, ma se voi volete noi continuiamo su questo discorso, perché probabilmente, col trascorrere del tempo, con l'analisi dei discorsi, con la riflessione su quanto andremo dicendo, le idee si chiariranno maggiormente e si stempereranno certi — eccessivamente frequenti — atteggiamenti di incomprensione.

Proprio a seguito della riconosciuta opportunità di porre limiti alla discrezionalità della spesa è stato poc'anzi approvato un emendamento relativo ai tre miliardi per le spese concernenti il parco progetti, in coerenza con un principio che il Consiglio sembrava ormai aver codificato. Abbiamo fatto una scelta, siamo andati su un indirizzo serio di programmazione e di controllo degli interventi. Ci meraviglia come pochi minuti dopo la Giunta, non tenendo conto di questa volontà espressa chiaramente dal Consiglio regionale, rifiuti un altro emendamento che si pone esattamente sulla stessa linea. Non stiamo proponendo niente di nuovo: abbiamo scelto una linea coerente e vogliamo andare fino in fondo. Non credo che i nostri comportamenti possano aver convinto la Giunta di averci come tranquilli sostenitori o silenziosi spettatori disposti a subire indirizzi che non condividiamo affatto. Vorrei dire, onorevoli colleghi, che questo è uno dei punti sui quali riteniamo di dover andare fino in fondo, anche per evitare che in futuro disordinate pressioni possano riversarsi sull'Assessore di turno.

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Credo che la Giunta stessa avrebbe dovuto favorire la presentazione di un simile emendamento, come talvolta è avvenuto in passato: è infatti evidente la necessità che — senza appesantimento di procedure né sovrapposizione di ruoli — si indichino ambiti nei quali si dia un parere motivato e si formulino indirizzi seri in ordine a settori portanti della nostra economia. Ho fiducia che questo appello, che io termino in questo momento, possa avere maggiore eco di quanto non si sia riscontrato nella prima risposta della Giunta. Credo che su questo aspetto di fondamentale interesse per l'avvenire dell'economia sarda il Consiglio regionale debba riflettere e dare una risposta che non sia quella della contrapposizione frontale. Ci siamo messi su questa linea, vi abbiamo promesso la nostra contrapposizione, la nostra critica serrata, fino in fondo se fosse necessario, su questo problema: ci auguriamo di ciò si tenga debito conto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, io intenderei parlare brevissimamente sull'ordine dei lavori. L'emendamento presentato dai colleghi del gruppo democristiano pone problemi assai complessi, sia di carattere formale che di carattere sostanziale, che esigono una riflessione più approfondita, allo scopo di giungere ad una formulazione diversa che possa essere condivisa anche dagli altri gruppi. Chiederei quindi al Presidente se si può sospendere la discussione sull'articolo cui si riferisce il presente emendamento per riprenderla successivamente, dopo la discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, sono favorevole ad una sospensione volta a ricercare un'intesa, però intendo esprimere brevemente il mio parere su questo emendamento. Non mi si può impedire di farlo, perché non abbiamo illustrato l'emendamento in attesa di un riscontro,

riscontro venuto del resto in termini di perplessità. Lasciateci almeno illustrare l'emendamento: poi sospendete, fate quello che volete. Devo confessare che mi sento abbastanza imbarazzato, perché questo emendamento è stato presentato a ragion veduta. Non voglio fare polemica con nessuno, ma voglio precisarne esattamente la portata proprio al fine di chiarire i termini su cui si sta cercando un'intesa. Chiederei di poter parlare sull'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Saba, l'emendamento è stato illustrato dall'onorevole Soro; sullo stesso emendamento e sull'articolo è intervenuto anche l'onorevole Moretti. La proposta dell'onorevole Mannoni, se ho ben inteso, è di sospendere la discussione sull'articolo e sull'emendamento, che può essere ovviamente ripresa successivamente. Ora possiamo anche dare a lei la parola per dire la sua opinione sull'articolo e sull'emendamento. Io sono comunque favorevole perché si stralci temporaneamente questo articolo e si vada avanti nell'esame della legge finanziaria.

SABA (D.C.). La ringrazio, onorevole Presidente; non vorrei però che apparisse come una graziosa concessione, perché non parlo tanto per parlare, quanto perché si stanno affrettatamente predisponendo testi che risolverebbero la questione senza aver sentito cosa volevano i presentatori dell'emendamento. Allora è bene si sappia che il Piano per la pastorizia, al paragrafo 6.6, prevede interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli senza indicarne alcuna disciplina. Si dice: "Possono essere concessi contributi pari al 50 per cento della spesa prevista a favore di consorzi di cooperative per l'organizzazione delle vendite, compresa la realizzazione di punti di vendita, campagne pubblicitarie, programmi di sperimentazione di nuovi tipi di formaggio e ogni altra attività utile a favorire, nelle migliori condizioni per i produttori, il collocamento dei prodotti sul mercato compresi i premi alla produzione di nuovi tipi di formaggio per i produttori e le cooperative secondo i criteri della vigente legislazione regionale".

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Qual è la legge, onorevole Saba?

SABA (D.C.). La legge sulla pastorizia. Paragrafo 6.6.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). E se ne ricorda adesso?

SABA (D.C.). Ho precisato che non sto facendo polemiche. Se lei vuol fare polemica mi invita a nozze, come si suol dire. Io sto cercando di illustrare il problema. Il primo comma prevede dunque che alle cooperative possono essere dati contributi pari al 50 per cento della spesa ammessa. Chi lo decide? Non è detto niente; addirittura sembra che non sia nemmeno competenza della Giunta. Dopo l'approvazione della legge numero 1 si è istituita una competenza esclusiva in capo all'Assessore, il quale può decretare o comunque assumere le sue decisioni senza neanche sentire la Giunta.

Il secondo comma del Piano ha ancora più grande portata perché dice: "L'amministrazione regionale, ove manchino iniziative da parte dei consorzi, potrà provvedere direttamente ovvero attraverso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna o con il ricorso a organizzazioni produttive particolarmente qualificate, pubbliche o private". Anche qui non c'è nessun criterio. Mi si dice che, in base alla legge numero 1, il termine: "Amministrazione regionale" è stato inteso nel senso di: "Assessore all'agricoltura"; quindi ulteriore assoluta discrezionalità.

Ora, fin quando gli stanziamenti su questo capitolo erano di un'entità non eccezionale (benché sempre ragguardevole), nessuno ha fatto osservazioni. Oggi, onorevoli colleghi, stiamo stanziando 11 miliardi e mezzo che dovrebbe gestire l'Assessore all'agricoltura in piena e assoluta discrezionalità, senza neanche una preventiva deliberazione della Giunta, a quanto mi si dice. Perciò noi non intendiamo chiedere un sindacato sulle decisioni assessoriali, né istituire un ulteriore parere amministrativo del Consiglio, cosa che, d'accordo con l'opinione prevalente, riteniamo debba essere superata. Non

vogliamo chiamare in Commissione l'Assessore per chiedergli a chi ha affidato la campagna pubblicitaria, per quali importi, per quale settore, per quali iniziative.

Abbiamo chiesto, nel nostro emendamento, due cose. Primo (e ne tengano conto quelli che vogliono presentare soluzioni intermedie): che questi 11 miliardi e mezzo non siano gestiti da un organo individuale; somme di tali entità, in una moderna amministrazione non possono essere gestite in questo modo: non esiste un riscontro simile in nessuna pubblica amministrazione. La prima cosa che noi chiediamo è dunque che ci sia una preventiva delibera di Giunta, cosa di cui dovrebbe essere contento lo stesso Assessore, perché verrebbe sgravato da responsabilità che domani lo potrebbero mettere in imbarazzo. Non dovrebbe quindi assumere personalmente decisioni per 11 miliardi e mezzo - o per quanto potrà essere - ma agire sulla base di una delibera di Giunta che determini le iniziative da prendere. Secondo: abbiamo chiesto nell'emendamento che l'Assessore, prima di fare le proposte alla Giunta, presenti alla Commissione consiliare competente per l'agricoltura i criteri e gli indirizzi che intende proporre per l'utilizzo dei fondi. Questo aspetto non è stato letto con attenzione e intendo su ciò richiamare l'attenzione di chi va predisponendo eventuali nuovi testi.

Non abbiamo chiesto che i criteri e gli indirizzi li fissi la Commissione agricoltura (che potrebbe non essere all'altezza del compito, trattandosi di un settore altamente specializzato e delicato come quello della promozione pubblicitaria), ma che l'Assessore presenti alla Commissione agricoltura, per averne un parere, gli indirizzi e i criteri che intende proporre alla Giunta. Dice il nostro emendamento: "previo parere della Commissione consiliare agricoltura sui criteri e gli indirizzi per l'utilizzo dei fondi". Si tratta di un parere sui criteri e sugli indirizzi, non si sta proponendo che essa esprima autonomamente i criteri e gli indirizzi. Almeno questo ce lo volete consentire? Che l'organo consiliare, in nome del Consiglio, possa sapere in anticipo, alla luce del sole, quali sono i criteri e gli indirizzi che l'As-

sessore seguirà nell'assumere successivamente le sue determinazioni in ordine all'utilizzo di questi fondi? Quindi la procedura è molto semplice. L'Assessore prima di tutto determina politicamente e tecnicamente alcuni indirizzi e criteri, ne fa partecipe la Commissione per sentirne un parere, dopo di che fa le sue proposte alla Giunta, non alla Commissione sui vari interventi.

Non stiamo proponendo nemmeno che la Commissione esprima parere su singoli interventi o su stanziamenti particolari. Perciò non capisco cosa desti tanto scandalo: le cose che abbiamo proposto sono del tutto elementari. Del resto il Piano della pastorizia è stato approvato con una legge regionale del 10 dicembre 1973, la legge numero 39; questa è la sede più opportuna per eventuali modifiche di leggi già operanti come la legge numero 39. Riteniamo che, con l'intervento della Giunta, l'amministrazione pubblica sia maggiormente tutelata: si è tanto invocata la massima collegialità di questo esecutivo e adesso scopriamo così forti resistenze su una proposta volta a limitare le ipotesi di conduzioni discrezionali del singolo Assessore! La promozione degli interventi sarà pur sempre competenza dell'Assessore, ma, con questa partecipazione dell'organo collegiale e con l'introduzione di un parere preventivo della Commissione (non sugli interventi, ma sui criteri e gli indirizzi che l'Assessore riterrà opportuno comunicare e assumere nella sua responsabilità) si crea la garanzia che gli interventi non siano decisi sporadicamente, oggi con un criterio, domani con un altro, oggi con un indirizzo, domani con un altro.

Alla fine non stiamo chiedendo né il parere conforme né il parere vincolante. Alla fine l'Assessore può anche disattendere i criteri e gli indirizzi che ha comunicato alla Commissione e ancor più può disattendere il parere che la Commissione esprimesse su quei criteri e sugli indirizzi: ma almeno si avrà un fatto pubblico, un fatto conosciuto su cui si può esercitare l'attività di controllo del Consiglio, sia da parte della maggioranza, sia da parte dell'opposizione. In una parola si avrà una maggiore trasparenza nell'assunzione dei rispettivi ruoli: alla Giunta quello di governare e alla Commissione non

quello di sindacare su questa o su quest'altra scelta amministrativa dell'Assessore, ma di conoscere - quale organo del Consiglio - almeno gli indirizzi e i criteri che presiedono all'utilizzo di 11 miliardi e mezzo. Io ho terminato; vorrei che le formulazioni che possono far superare questa *impasse* diano risposta a tali quesiti, perché non abbiamo scritto un emendamento tanto per mettere una parola sopra l'altra.

Si badi bene che non stiamo chiedendo che l'Assessore operi in base a indirizzi e criteri fissati dalla Commissione agricoltura: non stiamo chiedendo neanche questo. Stiamo chiedendo che comunichi i suoi criteri e i suoi indirizzi alla Commissione agricoltura e ne senta il parere, dopo di che proceda nella assunzione dei suoi impegni amministrativi, o meglio delle sue proposte, senza che queste proposte debbano ritornare in Commissione, dovendo comunque andare all'esame della Giunta regionale. Mi sia consentito ribadire che in nessun settore, neanche nell'amministrazione dello Stato vi è tanta discrezionalità: credo che neanche il capo del Governo della Repubblica possa disporre a sua discrezione di 11 miliardi e mezzo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni si intende accolta la proposta dell'onorevole Mannoni di sospendere l'esame dell'articolo 32 e dell'emendamento. Si dia lettura dell'articolo 33.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 33

Acquacoltura aziendale-agricola

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad inserire fra le opere di miglioramento fondiario ammesse a beneficiare delle provvidenze contributive e creditizie, le attività riguardanti l'acquacoltura di carattere aziendale, intesa come allevamento vegetale, animale e di altre specie di coltivazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 33 *bis*

Contributo straordinario
all'Istituto incremento ippico

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 all'Istituto incremento ippico per lo sviluppo delle attività culturali e sociali e per la valorizzazione della Foresta Burgos (cap. 06271/02).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 34

Centro di addestramento
dei divulgatori agricoli

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.100.000.000 al Consorzio interregionale per la divulgazione agricola in Italia di cui lire 1.000.000.000 per il ripristino e per l'arredamento dei fabbricati dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Oristano-Nuraxinieddu, e lire 100.000.000 quale quota di partecipazione al progetto pilota "Videotex" (cap. 06023).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 34 *bis*

Infrastrutture nelle terre pubbliche

Il programma di infrastrutture nelle terre pubbliche - di cui all'articolo 29 lettera m/01 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 26 - viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Quest'ultimo provvede a emettere i singoli provvedimenti di finanziamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo parziale. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Satta - Muledda - Palmas.

"Art. 34 *bis* - E' eliminata la frase:
'Quest'ultimo provvede ad emettere i singoli provvedimenti di finanziamento' ". (14)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 34 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34 *ter*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 34 *ter*

Completamento del frigomacello
di Chilivani

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare la somma complessiva di lire 2.000.000.000 per il frigomacello di Chilivani, da destinare:

— per lire 1.000.000.000 alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'appalto del secondo lotto;

— per lire 1.000.000.000 alla costruzione della recinzione, fornitura della pesa, sistemazione dei piazzali e uffici e all'avvio dell'attività (cap. 06243).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

ZURRU, *Segretario*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 35

Fondo per la tutela dei livelli
produttivi e occupativi
Legge regionale n. 66 del 1976

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050) è determinata, per l'anno finanziario 1985, in lire 20.000.000.000.

Le disponibilità presenti sul fondo di cui al precedente comma, conseguenti agli stanziamenti disposti dall'articolo 13 della legge regionale

10 maggio 1979, n. 38, possono essere utilizzate per le attività previste dall'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 35 *bis*

Contributi per il contenimento
dei consumi energetici
nei settori agricolo e industriale

Il contributo alternativo in conto capitale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, viene concesso, a richiesta dell'interessato, nella misura del 25 per cento della spesa ammessa e con limite di lire 500.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 35 *bis* è inserito il seguente art. 35 *ter* - Ricerca idrocarburi:

‘E’ autorizzata, nell’anno 1985, la spesa di lire 300.000.000 per l’effettuazione di un rilevamento geofisico del Campidano di Oristano ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi (cap. 09008)’ ”. (15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare questo

emendamento.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni; ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente: ad un esame *prima facie* di questa proposta di emendamento verrebbe fatto di pensare che, a causa dell'eccessivo indugio del popolo sardo di fronte alla televisione, quella trasmissione americana a puntate, che mi pare si chiami *Dallas* (dove si parla di ricerche di petrolio anche *off-shore*), abbia influenzato molto la nostra opinione e forse anche quella della Giunta regionale, se ci siamo orientati alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nell'area di Oristano. Io credo che questo entusiasmo vada un po' frenato.

E' vero che ci dobbiamo far carico di tutti i problemi del nostro territorio, ma se ci sono idrocarburi, e ci auguriamo che ce ne siano in tale abbondanza da assicurarci vaste riserve energetiche per i prossimi anni, credo che il compito della ricerca debba essere affidato a strutture già a ciò deputate; per esempio l'Ente Nazionale Idrocarburi, oppure, se vogliamo fare un discorso specifico per la Sardegna, l'Ente minerario sardo, che ha nove miliardi per la ricerca. Mi pare comunque eccessivo stanziare 300 milioni: si tratta certo di una esigua somma, a paragone di altre più grandi, ma non mi pare il caso che nella legge finanziaria ci si pronunci specificatamente su una ricerca che può essere, se si vuole, condotta attraverso canali diversi. Quindi inviterei la Giunta a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, al di là di qualche accento forse ec-

cessivamente ironico da parte del collega Mannoni, credo che da parte della Giunta vada accolto lo spirito di fondo delle obiezioni da lui poste sull'emendamento numero 15. Il collega concorda sulla necessità di percorrere tutte le vie per sondare se esistono possibilità di sfruttamento del sottosuolo dell'isola anche in campi che nel passato più o meno recente hanno dato risultati deludenti (ma che tuttavia, in base a studi più aggiornati, non escludono a priori le possibilità di rinvenimento di giacimenti). Per cui, stanti le obiezioni fatte e il richiamo alla possibilità di agire comunque per via amministrativa, attraverso gli enti regionali o comunque convenzionamenti possibili anche sulla base delle competenze dell'Assessorato che ho l'onore di dirigere, e ribadendo l'esigenza di andare comunque ad un approfondimento di questo tipo di studi, credo si possa intendere ritirato l'emendamento numero 15.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 15 è ritirato. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 35 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 36 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 36 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 36 *bis*

Comitato regionale "Artigiancassa"

I compensi e le indennità spettanti ai componenti ed al segretario del Comitato tecnico regionale, costituito presso gli uffici della Cassa per il credito alle imprese artigiane dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono equiparati a quelli da corrispondere ai componenti del Comitato di cui all'articolo 33 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e fanno carico al fondo di cui all'articolo 24, comma secondo, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40.

Il maggior onere annuo per le spese deri-

vanti dal presente articolo è valutato in lire 4.000.000 (cap. 07030).

E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 1975 n. 68.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

ZURRU, *Segretario*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 37

Finanziamenti ai comuni
per l'assistenza e beneficenza

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, ai comuni, la somma di lire 11.000.000.000 per l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi di assistenza e beneficenza (cap. 02132).

Lo stanziamento di cui al precedente comma è ripartito tra i comuni secondo i seguenti criteri:

- per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ufficiali ISTAT;

- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età non inferiore ai 60 anni, residente in ciascun comune;

- per il 20 per cento in proporzione al numero della popolazione di età inferiore ai 15 anni, residente in ciascun comune;

- per il 10 per cento in proporzione alle condizioni di particolare bisogno in cui versino singoli comuni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 37 è istituito il seguente art. 37 *bis* - Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal D.P.R. n. 348 del 1979:

‘L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite in base al Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è autorizzata ad erogare ai Comuni, per l'anno 1985, la somma complessiva di lire 8.000.000.000, corrisposta dallo Stato ai sensi del 27° comma dell'art. 6 della legge 22/12/1984, n. 887 (cap. 04162).

Lo stanziamento di cui al precedente comma viene ripartito tra i Comuni come segue:

- lire 2.000.000.000 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

- lire 2.000.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT;

- lire 2.000.000.000 in proporzione ai territori comunali;

- lire 2.000.000.000, da attribuire in relazione alla onerosità e complessità dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa’ ”. (16)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, per illustrare questo emendamento.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 37. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

ZURRU, *Segretario*:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPORTI

Art. 38

ARST - Contributi integrativi
per investimenti

Lo stanziamento di lire 4.750.000.000, iscritto al capitolo 13026 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985, è riservato integralmente all'Azienda regionale sarda trasporti - A.R.S.T. -; nei confronti della stessa Azienda la misura complessiva dei contributi può essere commisurata all'intera spesa ritenuta ammissibile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 39

Consorzio del porto di Civitavecchia

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia la somma di lire 16.000.000 quale contributo di partecipazione per l'anno 1985 (cap. 13035).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

ZURRU, *Segretario*:

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 40

C.I.S. - Credito Industriale Sardo

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al C.I.S. - Credito Industriale Sardo - la somma di lire 9.706.000.000 (cap. 04172) a titolo d'integrazione della quota di partecipazione della Regione all'incremento del relativo fondo di dotazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 40 bis.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 40 bis

Imprese artigiane
locazione finanziaria

I conferimenti regionali al fondo di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, possono essere utilizzati anche per la concessione del concorso interessi nelle operazioni di locazione finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Si dia lettura dell'articolo 40 *ter*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 40 *ter*

Indagine beni immobili della Regione

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare una indagine conoscitiva sui beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione e di quelli adibiti ad uffici regionali.

Per tale iniziativa è autorizzata la spesa per l'anno 1985 di lire 300.000.000 (cap. 04111).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Ortu - Palmas.

“Dopo l'articolo 40 *ter* è aggiunto il seguente art. 40 *quater* - Autorizzazione e revoca del marchio di origine e qualità dei prodotti artigianali sardi:

‘L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 è sostituito dal seguente:

Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all'Assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva’ ”. (17)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla programmazione, bilancio e assetto del territorio, per illustrare questo emendamento.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, noi chiediamo che la Giunta illustri l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio*. Signor Presidente, la Giunta non riteneva necessario illustrare l'emendamento perché preventivamente c'era stato un incontro — sia pur informale — con alcuni esponenti del gruppo della Democrazia Cristiana, ai quali era stato spiegato il contenuto dell'emendamento numero 17, sul quale comunque non vi è alcuna difficoltà a fornire un chiarimento. L'emendamento mira a rimuovere una incongruenza contenuta nella legge numero 14 dell'84 sul marchio di origine, per la quale in sede di seconda istanza, cioè di appello avverso decisioni prese dal comitato deliberante, è individuata come organo d'appello la stessa istanza che ha deliberato in prima sede. Questa è una incongruenza grave: in questo emendamento perciò si identifica la sede di appello nell'Assessore, che essendo in posizione di alterità rispetto al primo organo deliberante è anche in condizione più serena e più imparziale per poter funzionare da organo d'appello.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi; credo che tutti noi dobbiamo apprezzare la preoccupazione e lo sforzo della Giunta, tesi al perfezionamento anche formale della legislazione regionale. Questo, in sostanza, ci ha detto l'Assessore: nel rileggere la legge regionale numero 14 del 27 aprile 1984, la Giunta ha rilevato che sono in essa previste delle procedure non molto corrette né sufficientemente garantiste; quindi, mossa da questa sola

preoccupazione e da un certo perfezionismo formale, la Giunta presenterebbe questo emendamento. Senza voler sottovalutare la dichiarata preoccupazione della Giunta, credo sia difficile accettare questa spiegazione, perché sulla formulazione della legge numero 14 dell'anno scorso si è discusso a lungo e la procedura non è stata scelta a caso.

Quale era il ragionamento politico, non tecnico, sotteso a questa scelta? Si è detto: la Regione tutela finalmente i prodotti dell'artigianato artistico in Sardegna, dopo averne per lungo tempo soltanto parlato, e pur avendo istituito a tal fine un ente apposito (l'ISOLA) ormai tanti anni fa. Provvede con trenta anni di ritardo, ma provvede, attraverso un meccanismo che sottopone i prodotti dell'artigianato tipico e artistico della Sardegna ad una valutazione seria e approfondita, nell'interesse da una parte degli artigiani e dall'altra dei consumatori. Degli artigiani, che hanno diritto ad un riconoscimento ufficiale che tuteli i loro prodotti e li distingua da volgari contraffazioni o da prodotti che assolutamente non garantiscano quel livello di qualità e di originalità che si collega alla tradizionale produzione dell'artigianato artistico della Sardegna.

Di consumatori, che quando pagano prezzi consistenti hanno diritto ad essere certi di acquistare un prodotto autentico, originale, corrispondente alle tradizioni sarde. Che spazio c'è, in tali ambiti di valutazione, onorevoli colleghi, per una scelta politica? Noi abbiamo ritenuto nessuno.

Abbiamo ritenuto che questa fosse una valutazione di natura tecnica, da affidare ad un organismo di alta qualificazione tecnica, collocato presso l'Istituto sardo di organizzazione artigiana e affidato, all'interno di questo istituto, ad un apposito comitato nel quale, secondo la proposta che noi facemmo l'anno scorso, non doveva essere presente neppure un rappresentante dell'Assessorato competente in materia. In Consiglio ci fu poi una lunga discussione sull'opportunità o meno di inserire in questo comitato, oltre alle competenze professionali e tecniche cui accennavo, anche una rappresentanza delle organizzazioni degli arti-

giani: si scelse una strada di compromesso, affiancando ai tecnici ed agli esperti anche un rappresentante delle organizzazioni artigiane e un rappresentante della Giunta regionale. Si trattò di un compromesso rispetto alla nostra ipotesi originaria, che era netta, precisa: sottrarre questa valutazione a scelte di carattere politico. Fatta questa scelta si introduceva nella legge una serie di meccanismi di garanzia e si ipotizzava che il marchio venisse concesso con atto del presidente dell'ISOLA — che non fa parte del comitato tecnico — sulla base del parere vincolante del comitato stesso; si ipotizzava altresì che in caso di reclamo il ricorso venisse deciso sì formalmente, dal presidente dell'ISOLA, ma questa volta sentito il parere vincolante del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Rispetto a quest'ultimo organo v'è l'auspicio unanime delle forze politiche che si realizzi una ristrutturazione, una ricomposizione che dia largo spazio alle rappresentanze delle organizzazioni artigiane (già presenti oggi ma non in misura adeguata); tale rappresentanza quindi, sarà certamente ampliata, forse addirittura resa maggioritaria nel nuovo Istituto. Quindi, la decisione dei ricorsi passerebbe al vaglio di un organismo in cui è presente in forma determinante la voce delle organizzazioni artigiane: questo giudizio vincolerebbe l'atto formale del presidente dell'ISOLA. Cambiare oggi questa ipotesi significa portare la decisione ad un livello di scelta politica: a noi sembra francamente assurdo, sbagliato per gli interessi dell'artigianato e non accettabile sul piano politico. Sarebbe veramente una di quelle scelte da tutti definite clientelari e deteriori.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare metto in votazione l'articolo 40 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 41

Programma di formazione professionale

E' sospesa, nell'anno 1985, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1985 è determinata in lire 26.800.000.000 (cap. 10001).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 42 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 42 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 42 *bis*

Oneri attuazione legge n. 308 del 1982 sui consumi energetici

Per l'assunzione degli oneri derivanti dalle prestazioni rese alla Regione da organi tecnici dello Stato e dall'ENEL, ENI, ENEA e CNR ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dal punto 9) della delibera del CIPE assunta l'8 giugno 1983 è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 350.000.000 (capp. 06071, 08069/05 e 09044/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti aggiuntivi, di cui si dà lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Palmas - Muledda.

"Dopo l'articolo 42 *bis* è istituito il seguente art. 42 *quater* - Partecipazione ad enti, consorzi, società:

'La Regione è autorizzata alla partecipazione, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società consortili, che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.

La partecipazione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 03053)' ". (19)

Emendamento aggiuntivo Cuccu - Carta - Cossu - Catte - Deiana - Sanna Carlo.

"Dopo l'articolo 42 *bis* è aggiunto il seguente art. 42 *quinquies*:

'Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, a favore dell'editoria sarda, viene istituita una commissione che deve esprimere motivato parere sulla ammissibilità a contributo delle pubblicazioni.

La Commissione, la cui durata in carica è di tre anni, è nominata, con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale.

Essa è presieduta dallo stesso Assessore o da un suo delegato, ed è composta da n. 6 esperti nelle varie discipline di cui all'articolo 1 della citata legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, da due esperti del settore poligrafico, da un funzionario dell'Assessorato della pubblica istruzione. Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione regionale appartenente alla VI o V fascia funzionale' ". (34)

Emendamento aggiuntivo Fadda - Mannoni - Orrù - Morittu - Catte.

"Dopo l'articolo 42 *bis* è istituito il seguen-

te art. 42 *ter* - Ricerca scientifica e promozione dell'innovazione tecnologica:

'L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere programmi di ricerca suscettibili di incentivare lo sviluppo dei settori produttivi, sia tradizionali che a tecnologia avanzata, di rilevante interesse per l'economia isolana, nonché altre iniziative di studio volte a contribuire al progresso economico e sociale della Sardegna.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio d'intesa con l'Assessore della Pubblica istruzione approva annualmente un programma per la ricerca scientifica, il quale indica, in coerenza con il quadro della programmazione regionale, i settori e i temi di ricerca da privilegiare. Il programma è sottoposto al parere della Commissione consiliare per la programmazione economica e sociale.

In attuazione delle direttive dettate dal programma, possono essere concessi contributi o stipulate convenzioni con Università, enti, associazioni, aziende singole o consorziate. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa. Sono consentite anticipazioni sino al 50 per cento dei contributi ammessi.

I finanziamenti sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, di concerto con l'Assessore competente per materia.

Per le iniziative di cui al presente articolo, è autorizzata, nell'anno 1985, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per "spese" (capitolo 03051) e lire 4.000 milioni per "contributi" (capitolo 03052) ". (39)

Emendamento aggiuntivo Carta - Mannoni - Orrù - Catte.

"All'articolo 42 *bis* è aggiunto il seguente art. 42 *sexies* - Contributo al Comune di Villaputzu per il riscatto dei terreni concessi in enfiteusi:

'L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione Comunale di

Villaputzu un contributo non superiore a lire 1.300.000.000 per riscattare i terreni già concessi in enfiteusi alla Società Bonifiche Fondiarie di Brescia (cap. 05122).

VARIAZIONI CONSEGUENTI AL D.L. 42

Entrata

Cap. 12106

+ lire 1.300.000.000

Spesa

Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale

Cap. 05122 (N.I.) - Contributo al Comune di Villaputzu per il riscatto dei terreni già concessi in enfiteusi alla Società Bonifiche Fondiarie di Brescia.

lire 1.300.000.000' ". (43)

Emendamento aggiuntivo Floris - Soro - Moretti.

"Dopo l'articolo 42 *bis* è istituito il seguente articolo 42 *octies*:

'Il contributo regionale di cui al cap. 11074 è subordinato alla presentazione, da parte dell'Ente Lirico di Cagliari, di un programma di attività e del rendiconto dell'attività svolta dallo stesso Ente nell'anno precedente.

Il programma e rendiconto dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione' ". (53)

Emendamento aggiuntivo Soro - Barranu - Mannoni - Onnis.

"Dopo l'art. 42 *bis* è aggiunto il seguente art. 42 *septies* - Funzionamento centro regionale di programmazione:

'Nelle more della riorganizzazione degli uffici tecnici della programmazione in coerenza con gli indirizzi di riforma della Regione, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato ai sensi della legge regionale n. 7 del 1962, artt. 13, 14 e 15, adempie alle fun-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

zioni attribuitegli dalla legislazione vigente' ". (64)

Emendamento aggiuntivo Satta - Palmas - Ortu.

"Dopo l'articolo 42 *bis* è aggiunto il seguente art. 42 *septies* - Funzionamento Centro regionale di programmazione:

'Nelle more della riorganizzazione degli uffici tecnici della programmazione in coerenza con gli indirizzi di riforma della Regione, il Centro regionale di programmazione, costituito ed ordinato ai sensi della legge regionale n. 7 del 1962, artt. 13, 14 e 15, adempie alle funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente. In particolare il Centro regionale di programmazione, anche utilizzando competenze professionali esterne all'Amministrazione regionale, organizza il sistema informativo regionale, redige, d'intesa con gli Assessorati e gli organismi competenti, il Piano generale di sviluppo economico e sociale, lo Schema di assetto territoriale i programmi generali e di settore' ". (66)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare l'emendamento numero 19. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Si può illustrare l'emendamento numero 34.

CUCCU (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta regionale ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

MORETTI (D.C.). Avevo precedentemente domandato di intervenire sull'emendamento numero 34.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). La ringrazio, e farò del mio meglio perché questo emendamento possa essere illustrato con minor fretta di quella manifestata dai presentatori. Si tratta di un emendamento di cui, in maniera forse non sufficientemente esplicita, ho parlato poc'anzi, ragionando un po' per assurdo e rilevando come questa Giunta vada, a mio parere, nel giro di qualche ora, da un estremo all'altro. Talvolta stabilisce dei criteri per controllare sé stessa e sembra aver paura di agire in maniera discrezionale (è soprattutto il caso di questo emendamento, onorevoli colleghi); tal'altra invece, se capita, non ha alcuna preoccupazione a spendere, come nel caso precedente, parecchi miliardi senza dedicarvi un attimo di meditazione. L'emendamento numero 34 è mosso da intenti in qualche modo apprezzabili, che rientrano nel discorso che stiamo portando dagli inizi della discussione di questo bilancio, circa i limiti da porre alla discrezionalità e circa l'esercizio di una funzione di indirizzo da parte del Consiglio, soprattutto in ordine a materie fondamentali e delicate come quella della cultura. Ora giustamente l'Assessore alla pubblica istruzione...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi: vi prego di fare un po' di silenzio e di prendere posto. Guardate che rischiamo di fare molto tardi.

MORETTI (D.C.). L'Assessore alla pubblica istruzione, è indubbiamente un uomo di larghe vedute, e governa un Assessorato di estrema delicatezza come quello della pubblica istruzione, in cui ha imperversato fino a tempi recentissimi la discrezionalità più assoluta: nella scorsa legislatura abbiamo avuto esempi palesi dei risultati negativi di questa discrezionalità.

Perciò l'assessore Cocco, a mio parere giustamente ha ispirato questo emendamento, preoccupato del passato più o meno recente e della situazione presente che è ancora peggiore:

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

a mio giudizio non ha certo a disposizione personale sufficientemente preparato. Bene, noi diciamo che un argomento di questa portata pone la necessità di riflessione da parte della Giunta, perché, se gli intenti meritori venissero espressi in forma diversa, probabilmente riscuoterebbero maggiori consensi. Io non voglio inferire su questo emendamento: ne abbiamo parlato sufficientemente in Commissione. Probabilmente l'intenzione dell'Assessore è esattamente l'opposto di quello che si può leggere tra le righe dell'emendamento, che forse non corrisponde agli intenti dell'esecutivo né dell'Assessore: pregherei perciò i presentatori di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Può essere illustrato l'emendamento numero 39.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 39, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 43 ha facoltà di illustrarlo. Poiché nessuno domanda di illustrarlo, si dà per illustrato.

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta si rimette al parere del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Probabilmente mi sono distratto; vorrei chiedere cosa è successo del-

l'emendamento numero 34.

PRESIDENTE. E' successo che la Giunta lo ha accolto, ma deve essere ancora votato. Verranno messi in votazione tutti insieme. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 53 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 64 ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Può essere illustrato l'emendamento numero 66. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Presidente, sull'articolo

42 *bis* ci sarebbe da pronunciare discorsi che l'ora tarda e il clima di questo momento mi invitano a tralasciare; vorrei brevemente rivolgere, tuttavia, all'orecchio attento di gente che poi va fuori a parlare della dignità e della capacità della Regione di imporsi nei confronti dello Stato. La Sardegna ha ben diritto all'erogazione di servizi riconosciuti dalle leggi: tuttavia con questo articolo si va a finanziare la spesa — minima debbo dire, però significativa — di 350 milioni per l'assunzione degli oneri derivanti da prestazioni rese alla Regione — state attenti — da organi tecnici dello Stato. Come dire che quando l'ENEL non fa il suo dovere, non paga i suoi funzionari per andare a fare i sopralluoghi, la Regione si sostituisce all'ENEL e paga i funzionari dell'ENEL o dell'ENI, oppure — immaginatevi ancora, dell'ENEA o del CNR —. Non dico altro: se ci volete meditare sopra fatelo pure.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 42 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 53. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Cuccu. Ne ha facoltà.

CUCCU (P.C.I.). Ho chiesto poc'anzi di ritirare l'emendamento numero 34.

PRESIDENTE. Va bene: se il Consiglio è d'accordo l'emendamento si intende ritirato. In sede di coordinamento apporteremo le opportune correzioni.

Metto in votazione l'emendamento numero 64. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 66. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, Segretaria:

Art. 44

Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio-culturali

I finanziamenti da erogare, nell'anno 1985, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio-culturali, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Capitolo 10020 - Centri servizi sociali	
	lire 200.000.000
Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale	
	lire 70.000.000
Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.)	
	lire 300.000.000
Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.)	
	lire 200.000.000

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Capitolo 10034 - Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti

lire 60.000.000

Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari

lire 100.000.000

Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero

lire 50.000.000

Capitolo 11067 - Università di Cagliari - Facoltà di economia e commercio

lire 150.000.000

Capitolo 11069 - Deputazione storia patria per la Sardegna

lire 20.000.000

Capitolo 11070 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (funzionamento)

lire 20.000.000

Capitolo 11072 - Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia

lire 70.000.000

Capitolo 11074/01 - Associazione musicale "Per Elisa" di Ozieri e Ente concerti di Oristano

lire 140.000.000

Capitolo 11075 - Università di Sassari - Facoltà di scienze agrarie

lire 20.000.000

Capitolo 11076 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (attrezzature)

lire 15.000.000

Capitolo 11079 - Università Cattolica di Milano - Corsi di educazione fisica in Sassari

lire 100.000.000

Capitolo 11092 - Centri per i servizi culturali

lire 540.000.000

Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.)

lire 50.000.000

Lo stanziamento di cui al capitolo 10033 deve essere erogato in parti uguali fra le quattro associazioni provinciali della Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati un emendamento modificativo, uno sostitutivo totale e uno aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Satta - Muleda - Cocco.

"Art. 44 - La denominazione del capitolo 11067 è così modificata:

'Università di Cagliari - Spese per il funzionamento della Facoltà di economia e commercio' ". (21)

Emendamento sostitutivo totale Satta - Muleda - Pes.

"L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

'Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio-culturali

I finanziamenti da erogare, nell'anno 1985, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali, a termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Cap. 10020 - Centri servizi sociali

lire 200.000.000

Cap. 10030 - Consulta femminile regionale

lire 70.000.000

Cap. 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari

lire 100.000.000

Cap. 11066 - Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero

lire 50.000.000

Cap. 11067 - Università di Cagliari - Facoltà di economia e commercio

lire 150.000.000

Cap. 11069 - Deputazione storia patria per la Sardegna

lire 20.000.000

Cap. 11070 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (funzionamento)

lire 40.000.000

Cap. 11072 - Università di Cagliari - Facoltà di lettere e filosofia

lire 70.000.000

Cap. 11075 - Università di Sassari - Facol-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

tà di scienze agrarie

lire 20.000.000

Cap. 11076 - Università di Cagliari - Facoltà di scienze politiche (attrezzature)

lire 35.000.000

Cap. 11092 - Centri per i servizi culturali

lire 540.000.000

Cap. 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.)

lire 50.000.000

E' altresì autorizzata, nell'anno 1985, l'erogazione, a favore dei sottoelencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Cap. 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.)

lire 300.000.000

Cap. 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.)

lire 200.000.000

Cap. 10034 - Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti

lire 60.000.000

Cap. 11074/01 - Associazione musicale "Per Elisa" di Ozieri ed Ente Concerti di Oristano

lire 140.000.000

Cap. 11079 - Università Cattolica di Milano - Corsi educazione fisica in Sassari

lire 100.000.000

Lo stanziamento di cui al capitolo 10033 deve essere erogato in parti uguali fra le quattro associazioni provinciali della Sardegna.

VARIAZIONE CONSEGUENTE AL D.L. N. 42-A

ENTRATE

In aumento

Cap. 12106 + lire 40.000.000' ". (41)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Orrù - Moretti - Soro.

"All'articolo 44 è aggiunto:

Capitolo 11065-01 - Scuola civica musicale di Nuoro

lire 100.000.000

La denominazione del capitolo 11065 è così modificata:

Capitolo 11065 - Conservatorio musicale Luigi Canepa di Sassari.

VARIAZIONI CONSEGUENTI AL D.L. N. 42-A

ENTRATA

Capitolo 34001 + lire 100.000.000

SPESA

Capitolo 11065 (Nuova istituzione) - Contributo alla Scuola civica musicale di Nuoro + lire 100.000.000' ". (44)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 21, l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 41, l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento numero 44, l'onorevole Mannoni.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 41. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Con l'approvazione dell'emendamento numero 41, sostitutivo totale, decade l'emendamento aggiuntivo numero 44.

Si dia lettura dell'articolo 44 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 44 *bis*

Anno internazionale della gioventù

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 50.000.000 (cap. 11100) per la realizzazione delle manifestazioni intese a celebrare l' "Anno internazionale della gioventù".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 44 *ter*

Opere universitarie

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con propri mezzi, ad integrazione delle assegnazioni disposte a tal fine dallo Stato, contributi per il funzionamento nell'anno 1985 delle Opere universitarie di Cagliari e Sassari sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000 (cap. 11078/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, *Segretaria*:

Art. 45

Case dello studente

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 1.500.000.000 per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 20 (capitolo 11025).

La programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 31.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1985, un contributo straordinario di lire 250.000.000 ai comuni, sedi di scuole secondarie superiori e alle province per la costruzione e l'arredamento di case dello studente (capitolo 11026).

Lo stanziamento di cui al precedente comma verrà utilizzato per le iniziative già previste dagli articoli 3, lett. d) e 9 della legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26; la programmazione della spesa avverrà secondo il dettato dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 45 *bis*

Acquisto libri
testo scuole elementari

Ad integrazione dello stanziamento disposto dall'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36, è autorizzata, tramite

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

i Provveditorati agli studi della Sardegna, l'ulteriore spesa di lire 148.000.000 per il pagamento dei libri di testo forniti nelle rispettive province agli alunni delle scuole elementari relativamente all'anno scolastico 1984/1985 (cap. 11015).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 45 *ter*

Interventi
per il diritto allo studio

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni, non inclusi o inclusi in modo parziale nel programma degli interventi per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 1984/1985, i contributi per l'attuazione, nel medesimo anno scolastico, dei servizi di cui agli articoli 2, 3 e 6 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, per complessive lire 97.000.000 (cap. 11027).

L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, nella ripartizione della somma di cui al primo comma tra i comuni interessati, è tenuto a seguire i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma di cui al primo comma.

PRESIDENTE. All'articolo 45 *ter* è stato presentato un emendamento modificativo. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Satta - Mulleda - Palmas.

“Il contributo previsto dall'articolo 45 *ter*

– interventi per il diritto allo studio – è portato da complessive lire 97.000.000 a complessive lire 149.000.000 (cap. 11027).

VARIAZIONI CONSEGUENTI AL BILANCIO

ENTRATE

Aumento

Capitolo 34001 + lire 52.000.000

SPESA

Aumento

Capitolo 11027 + lire 52.000.000' ". (22)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 45 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45 *quater*.

MOI, Segretaria:

Art. 45 *quater*

Contributi straordinari a gruppi
teatrali e associazioni culturali

Nello stanziamento previsto nel capitolo

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

11115, la somma di lire 700.000.000 è destinata a gruppi teatrali e associazioni culturali operanti in Sardegna per l'attività svolta nel corso del 1984.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45 *quinquies*.

MOI, Segretaria:

Art. 45 *quinquies*

Contributo straordinario all'ESMAS
per opere di manutenzione

E' autorizzato il finanziamento, per un importo di lire 400.000.000, per l'attuazione di un programma straordinario per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, dell'Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Giagu - Barranu - Carta - Catte - Mannoni - Floris - Fadda.

"Dopo l'articolo 45 *quinquies* è inserito l'articolo 45 *sexies*:

'L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla sede regionale della R.A.I. un contributo di 100 milioni per la messa in opera di nuovi apparati trasmissivi che garantiscano una più ampia diffusione della 3^a rete T.V. (cap. 11100).

VARIAZIONI CONSEGUENTI AL D.L. N. 42-A

ENTRATA

Cap. 12106 + lire 100.000.000

SPESA

Cap. 11100 (nuova istituzione) - Contributo alla sede regionale R.A.I. per la messa in opera di nuovi apparati trasmissivi destinati alla più ampia diffusione della 3^a rete T.V. (art. 45 *sexies* della legge finanziaria)
lire 100.000.000' ". (40)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Catte.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 45 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, Segretaria:

Art. 46

Contributi per la partecipazione
alla pratica sportiva

Il parametro per abitante, previsto dall'articolo 10 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, ai fini della determinazione dei contributi annui da corrispondere ai comuni per favorire la più larga partecipazione alla pratica sportiva (cap. 11120), è elevato da lire 700 a lire 1.300.

Il maggior onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 923.000.000.

PRESIDENTE. All'articolo 46 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Cocco - Muledda.

“Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente art. 46 bis - Mutui per impianti sportivi:

‘Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, è abrogato’ ”. (23)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, *Segretaria*:

Art. 47

Strutture fisse antincendio

E' autorizzata, nell'anno 1985, la spesa di lire 800 milioni (capitolo 05054) per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 47 bis

Ufficio per l'organizzazione
ed il coordinamento
della protezione civile

Nelle more dell'entrata in vigore delle norme regionali di disciplina organica degli interventi in materia di protezione civile, direttamente dipendente dal Presidente della Giunta, è costituito l'ufficio per l'organizzazione ed il coordinamento della protezione civile, con il compito di organizzare e coordinare tutti gli interventi di protezione civile rientranti nell'ambito delle competenze della Regione.

Ad esso è preposto il sovrintendente regionale della protezione civile, il quale esercita i compiti a lui assegnati in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale.

Il sovrintendente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è scelto tra i funzionari dell'Amministrazione regionale appartenenti alla fascia funzionale superiore e con almeno dodici anni di servizio effettivo regionale o tra estranei, in possesso di specifica competenza in materia di protezione civile.

Al sovrintendente regionale sono attribuite le funzioni ed il trattamento economico previsti per i coordinatori generali dalla vigente legislazione regionale. Ad esso ed al personale assegnato al suo ufficio con delibera di Giunta, è consentito effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non più di 90 ore mensili.

L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta senza limiti di età.

L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 50.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento soppressivo totale Palmas -

Puligheddu - Muledda.

“L'articolo 47 *bis* (ufficio per l'organizzazione e il coordinamento della protezione civile), è soppresso”. (30)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, intendo sottolineare che la presentazione da parte della Giunta e dell'Assessore (non so se chiamarlo competente) dell'emendamento che sopprime l'articolo 47 non mi pare una operazione seriamente e serenamente ponderata. Devo ricordare che la Giunta precedente, in parte a seguito di sollecitazioni espresse in quest'Aula ma soprattutto per rispondere a esigenze ormai piuttosto vive nell'opinione pubblica, ha fatto uno sforzo innovativo anche sul piano finanziario allo scopo di realizzare una struttura su cui vale la pena di riflettere meglio prima di buttarla a mare (e con la soppressione dell'articolo 47 non stiamo facendo altro che buttarla a mare).

Cosa prevede in sostanza questo articolo? Prevede che una struttura costata già parecchi miliardi, che per essere completa ne costerà ancora degli altri ma che è già in grado di funzionare, possa divenire effettivamente operativa. La ragione di tale articolo sta nella insipienza di questa Giunta, che, pur dovendo gestire un settore come la protezione civile — che non riguarda solo gli incendi, ma la tutela complessiva del territorio, nonché delle persone che nel territorio vivono — ha sospeso la discussione della legge sul corpo forestale. Con tale progetto di legge si voleva dotare la Giunta, qualunque essa sia, di un numero di persone che per preparazione professionale e per qualifiche — e quindi per qualità e quantità — fosse adeguato

ad esigenze cui non ci possiamo sottrarre e soprattutto all'esercizio di competenze che sono solo della Regione. A suo tempo sono stato accusato di andare a Roma a pietire aiuti: simile accusa mi è stata rivolta proprio da parte di chi rivendica tutti i giorni, a parole, l'autonomia e poi si dimostra incapace di sfruttare questa autonomia. La discussione del progetto di legge sul corpo forestale e di vigilanza territoriale è stata sospesa; non si sa quando questa Giunta la riprenderà (se la riprenderà), ma, tenendo conto del precedente atteggiamento di chi oggi è in maggioranza, c'è da dubitare molto che la Regione, che pure ha rivendicato con forza un corpo forestale regionale, possa in futuro dotarsi di questa struttura.

Quindi, proprio per far fronte all'insipienza di questa Giunta, è stata prevista la possibilità che nelle more, non dico dell'approvazione di questa legge, che pare non stia molto a cuore a questa Giunta, ma nelle more della disponibilità di una struttura adeguata, la Regione non si tagli completamente la possibilità di far funzionare un servizio che in certi periodi diventa decisivo: di tale esigenza purtroppo, abbiamo avuto esperienze molto amare. Questo articolo concede semplicemente alla Giunta la possibilità di ricorrere anche ad estranei alla amministrazione regionale che abbiano particolare preparazione professionale, che abbiano già in passato dato prova di saper organizzare determinati servizi del tutto specifici e speciali, per evitare di buttare a mare una struttura che è costata soldi pubblici e per la quale ci siamo battuti, in particolare assieme all'allora assessore Floris e a tutta la Giunta Rojch. Non posso che esprimere non solo tutta la mia preoccupazione per questo modo di procedere, ma anche una certa mancanza di fiducia verso chi, dopo aver attaccato la precedente Giunta e aver accusato il sottoscritto di pietire aiuti a Roma, dopo aver accusato il sottoscritto di tutelare interessi antisardi, non si presenta neppure in aula. Mi riferisco in particolare agli Assessori sardisti: soprattutto a questo Assessore che non c'è mai e che, come ho detto poc'anzi, non so più se definire competente.

Questi sono atteggiamenti del tutto intolte-

rabili. Naturalmente la Giunta è sovrana nel fare quello che vuol fare: io però rifletterei molto prima di sopprimere questo articolo, perché con questo stiamo bloccando uno sforzo credibile e serio.

(Interruzione).

Presidente, chiudo anche perché non c'è molta attenzione, e soprattutto non pare che agli interessati diretti importi molto di quanto dico. Faccio una previsione, Presidente: lei vedrà le stesse persone assenti in questo momento che andranno magari ad inaugurare, in un prossimo futuro, proprio quel centro della protezione civile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione.

PALMAS (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, la Giunta ha inteso proporre un emendamento soppressivo di questa proposta della Commissione perché la norma introdotta nel testo in esame pare non essere congrua e per molti aspetti perfino non applicabile. Nel merito infatti occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno '84, numero 33, si devono fissare con legge i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali (quale quello di sovrintendente regionale della protezione civile), mentre l'identificazione delle qualifiche funzionali in rapporto ai profili professionali e alle mansioni è disciplinata in base ad accordi con le organizzazioni sindacali.

Occorre osservare inoltre che appare incongruo richiedere una anzianità di 12 anni di servizio effettivo nell'Amministrazione regionale per dirigere e coordinare una struttura che potrebbe avere la dignità di servizio, quando sono richiesti otto anni di anzianità per tutti gli altri servizi, che dovrebbero stare su un livello e su un piano di parità. Al sovrintendente regionale per la protezione civile, sia esso impiegato o estraneo all'Amministrazione regionale,

non possono essere inoltre conferite funzioni di coordinatore generale. Infatti, i compiti che l'articolo 19 della legge regionale numero 51 affida al coordinatore generale (che tra l'altro, prima ancora deve essere coordinatore di servizio) — fra i quali quello di curare il coordinamento organizzativo e funzionale tra i servizi incardinati nella Presidenza e negli Assessorati — presuppongono necessariamente più servizi da coordinare, mentre il sovrintendente sarà a capo, nella migliore delle ipotesi, di un solo servizio.

Occorrerebbe ancora precisare i rapporti tra il sovrintendente con funzioni di coordinatore generale e il coordinatore generale della Presidenza della Giunta, posto che l'istituendo ufficio è incardinato appunto nella Presidenza della Giunta regionale. Al sovrintendente regionale, qualora impiegato dell'Amministrazione, non può essere peraltro attribuito automaticamente il trattamento economico del coordinatore generale, essendo notorio che il trattamento economico degli impiegati regionali è determinato dall'anzianità posseduta nella fascia funzionale di inquadramento ed è quindi diverso tra impiegato ed impiegato. Nel caso in cui al sovrintendente regionale si intenda invece conferire l'incarico quale estraneo all'amministrazione non può essergli poi, a maggior ragione, attribuito il trattamento economico di coordinatore generale. Infine, l'espressione: "senza limite di età", usata all'ultimo comma dell'articolo in esame, essendo riferita al soggetto in carica, non ha nella fattispecie alcun senso.

Per questi motivi la Giunta regionale ritiene che l'articolo 47 *bis* debba essere eliminato dalla legge finanziaria, e che l'argomento, ancorché urgente da affrontare, debba essere rinviato ad un successivo ed organico atto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Sull'emendamento soppressivo totale noi chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ai sensi del quarto comma

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

dell'articolo 83 del Regolamento invito i consiglieri che appoggiano la proposta ad alzarsi in piedi.

(Si alzano in piedi dodici consiglieri del Gruppo democristiano).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo all'articolo 47 *bis* n. 30.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sull'emendamento soppressivo all'articolo 47 *bis*, n. 30.

Presenti	76
Votanti	75
Astenuti	1
Maggioranza	38
Favorevoli	48
Contrari	27

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda Paolo - Falchi - Floris - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Merella - Mereu Salvatorangelo - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu Italo - Ortu Velio - Palmas - Pes - Pigliaru - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna Carlo - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto: Il Presidente Sanna Emanuele).

PRESIDENTE. Può essere ripreso l'esame

dell'articolo 32, che era stato sospeso. A questo articolo era stato presentato l'emendamento numero 61; successivamente ritirato è stato sostituito con l'emendamento numero 68. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Saba - Soro - Moretti - Randazzo:

“Al secondo alinea dell'articolo 32 è aggiunto, in continuazione, il testo seguente:

‘Per l'attuazione delle provvidenze e degli interventi previsti dal predetto paragrafo 6.6 l'Assessore dell'agricoltura assume le determinazioni, previo parere della Commissione consiliare agricoltura sui criteri e indirizzi per l'utilizzo dei fondi’ ”. (68)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moretti per illustrare l'emendamento.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 47 *bis* è stato soppresso; si dia lettura dell'articolo 48.

MOI, *Segretaria*:

Art. 48

Programma pilota Ogliastro

A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, la spesa prevista nel programma pilota nel territorio dell'Ogliastro per l'intervento "protezione dagli incendi" fa carico al capitolo 05043 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

La relativa spesa è valutata in lire 60.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

"Dopo l'articolo 48 è istituito il seguente art. 48 bis - Impegno assegnazioni F.I.O. 1984:

'Gli stanziamenti di lire 18.389.000.000 e di lire 92.658.000.000 iscritti rispettivamente ai capitoli 05029 e 05078/02 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 possono essere impegnati nei limiti delle autorizzazioni di spesa di volta in volta deliberate dal CIPE' ". (24)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 48. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, *Segretaria*:

Art. 49

Valorizzazione e salvaguardia
dei laghi salsi

In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma, della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, gli interventi previsti per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi della Sardegna con gli stanziamenti iscritti nei capitoli 05072 e 05078 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1985, sono realizzati con le modalità previste dall'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, possono interessare anche lavori urgenti di escavo e pulizia canali di collegamento con specchi acquei marini aperti, porticcioli e foci di fiumi.

A tal fine possono altresì essere impiegati mezzi, personale e strutture operanti attualmente ai sensi dell'articolo 4 della citata legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 49 bis

Tonnara di Portoscuso

L'Amministrazione regionale è autorizza-

ta ad erogare al comune di Portoscuso la somma di lire 200.000.000 (cap. 05095) da riversare alla "Società a responsabilità limitata Tonnara Su Pranu Portoscuso" quale contributo una tantum per il ripiano delle perdite di gestione subite a seguito del calo della tonnara del 1984 e per l'attivazione di quella del 1985.

Il Comune di Portoscuso provvede a verificare la destinazione del contributo a dette finalità.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Tarquini - Merella - Catte.

"L'articolo 49 *bis* è sostituito dal seguente:

Contributo alle tonnare di
Portoscuso e di Carloforte

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai comuni di Portoscuso e di Carloforte la somma di lire 400.000.000 (cap. 05095) da riversare rispettivamente per il 60 per cento alla "Società a responsabilità limitata Tonnara Su Pranu Portoscuso" e per l'altro 40 per cento alla "Tonnara Isola Piana - Cooperative Madonna di Bonaria e Social Pesca di Carloforte", quale contributo una tantum per il ripiano delle perdite di gestione subite a seguito del calo della tonnara del 1984 per la Tonnara di Portoscuso e per l'attivazione di quelle del 1985 per le Tonnare di Portoscuso e di Carloforte.

I comuni di Portoscuso e di Carloforte provvederanno a verificare la destinazione del contributo a dette finalità." (32)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tarquini per illustrare l'emendamento.

TARQUINI (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Vorrei parlare, molto sinteticamente, sull'emendamento numero 32. L'articolo 49 *bis* praticamente autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare al Comune di Portoscuso una somma per attivare la tonnara. Evidentemente questo articolo è stato costruito sulla scorta di notizie, abbastanza precise, sulla possibilità di avviare nuovamente questa attività, mentre con l'emendamento proposto si intende estendere queste provvidenze ad altre tonnare di cui non conosciamo niente, di cui non c'è stata data notizia né motivazione precisa.

Quindi noi saremmo per mantenere il testo dell'articolo 49 *bis*, così come è, lasciando alla Giunta, eventualmente, in futuro, di valutare e portare al Consiglio elementi ulteriori per ulteriori finanziamenti. Altrimenti apriamo la stura a finanziamenti di cui non si conosce la fondatezza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tarquini. Ne ha facoltà.

TARQUINI (P.R.I.). Intendo, a questo punto, illustrare l'emendamento. Non abbiamo notizie?! La tonnara di Carloforte è la più antica della Sardegna; i carlofortini che provenivano da Tabarca pescavano tonni con tonnare professionali già nel 1498, quindi hanno una esperienza larghissima. Perché queste provvidenze? Per molti motivi. Si ricorda una mattanza di 12 anni fa in cui vennero catturati ben 3 mila tonni: questa è una notizia che penso sia opportuno conoscere. Qual è la situazione attuale di Carloforte? C'è una forte disoccupazione: splendidi marinai vengono sbarcati perché i nostri armatori preferiscono arruolare i filippini che costano molto meno; pertanto questi giovani si trovano a doversi arrangiare con qualsiasi occupazione ed io penso che quella della tonnara sia una ottima occasione che oltretutto potrebbe, data l'alta professionalità di questi marinai, fa-

vorire lo sviluppo di una industria conserviera di primordine che attualmente manca.

Ripeto, i presupposti ci sono; i tonni che passano tra Portoscuso e Carloforte possono essere catturati con queste due tonnare, come in passato, con alta produttività. Se queste sono le notizie che l'onorevole Mannoni voleva conoscere, sono stato ben lieto di dargliele.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Credo che non ci sia niente di strano se la Giunta si concede un attimo di consultazione così come si consultano i colleghi dei diversi gruppi. Mi pare che è dalla consultazione e dalla concentrazione, che nasce l'opinione. D'altronde gli emendamenti sono tanti e tali che comportano necessariamente l'esigenza di un approfondimento. Nel testo originario, in modo specifico, era previsto l'intervento per le tonnare di Portoscuso; si è ritenuto, da parte di alcuni consiglieri, di estendere questa provvidenza anche alla tonnara di Carloforte. Nessuna questione, se fosse a conoscenza della Giunta che si rappresenti una esigenza in tal senso in Carloforte, cosa di cui al momento attuale la Giunta non è a conoscenza. Questa è la ragione per la quale la Giunta si rimette al voto del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, mi paiono insufficienti le ragioni addotte dalla Giunta per dire un drastico no a una proposta che mi pare non possa non essere accolta. Chi conosce la zona può ben capire da quale distorsione è inficiato il provvedimento volto a dare un contributo a Portoscuso e ad escluderne l'isola di Carloforte: come se le tonnare di Portoscuso avessero una benedizione particolare rispetto a quelle di Carloforte. Io contesto quello che è stato detto dall'onorevole Cogodi: non risulta

alla Giunta che l'intera popolazione di Carloforte senta l'esigenza che venga ristrutturata la tonnara dell'Isola Piana? L'esigenza di rimetterla in lavorazione invece è molto diffusa, anche perché si preannuncia nuovamente un passaggio intenso di tonni.

Che il contributo venga concesso ad una cooperativa che si denomina col nome di un santo, oppure venga concesso ad altra cooperativa in tutt'altro odore che di santità, poco importa. L'importante in questo caso è dimostrare buona volontà per evitare un provvedimento zoppo: mi parrebbe troppo anomalo dare 200 milioni a Portoscuso e non darne altri 200 per la tonnara di Carloforte. Qui ci sono alcuni colleghi della zona di Sant'Antioco e di Calasetta e sanno perfettamente che l'emendamento proposto da altri colleghi è opportuno: se avessi avuto il tempo e la volontà di attardarmi un po' l'avrei proposto io stesso. Il Consiglio non può disattendere tale opportunità concedendo un contributo limitato a soli 200 milioni dopo aver elargito miliardi per contributi sicuramente meno utili. Per cui io ritengo che l'emendamento proposto dai colleghi che l'hanno illustrato poco fa sia più che accoglibile e voterò a favore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, nel *turbillon* degli emendamenti è chiaro che qualche cosa di strano debba pur esserci di mezzo. Che centinaia di milioni vengano proposti per essere buttati con il più bieco clientelismo non fa onore a questa Assemblea; nel proporre argomenti di tale natura si dovrebbero ben tener a mente certi precedenti.

La Corte dei conti bloccò a suo tempo un finanziamento dato alla tonnara di Carloforte, proposto dall'allora presidente Ghinami. In seguito abbiamo tribolato, in Consiglio, per dare il contributo alla tonnara di Carloforte e credo si sia riusciti solo dopo anni e anni di tentativi a dare questi soldi alla cooperativa di Carloforte, che tuttavia è finita come è finita. Ora è sorta una nuova cooperativa che non è gestita da

privati ma clientelariamente dall'amministrazione di Portoscuso.

La proclamata prospettiva di incremento delle attività nasconde ben altre cose: strumentalizzazioni politiche e bieco clientelismo perché la pesca del tonno non si fa più da anni con i vecchi metodi tradizionali che la Regione in passato finanziava. Oggi esistono sistemi tecnici moderni importati dal Giappone e adottati in alcune regioni italiane dove si pesca con navi attrezzatissime e addirittura con aerei per cui i tonni, in Sardegna non arrivano più; ricordiamo l'esempio dell'anno scorso, della tonnara di Portoscuso che ha pescato pescispada!

Quindi non è consentito, per la dignità di questa Assemblea, che passi un emendamento del genere: la Giunta ha ragione di consultarsi, ma lo faccia seriamente. Io non ce l'ho con i proponenti: qui ciascuno tenta le manovre più strane. Certamente il professor Tarquini è profondo conoscitore di Carloforte, ma questo non è il sistema migliore di venire incontro alle esigenze dell'isola. A parte il fatto che non esiste più la possibilità di calare a Carloforte (perché non si cala più da anni), tutti sappiamo, in ogni caso, come sono andate a finire le cooperative: sono fallite, sono in vertenza con la Regione. E' assurdo quindi che oggi si stia tentando di fare per Carloforte quello che non si è riusciti a fare per Portoscuso.

Quindi noi siamo contrari sia a Portoscuso sia a Carloforte, perché sono delle elargizioni esclusivamente clientelari.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 49 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 32. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49 ter.

MOI, Segretaria:

Art. 49 ter

**Compiti Servizio regionale di studio
e allevamento della selvaggina**

Il servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina, con i compiti di cui agli articoli 12 e 25, comma secondo, della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, ha sede a Sassari nei locali del Centro di osservazioni ecologiche con cui verrà instaurato un rapporto di reciproca collaborazione.

L'Assessorato della difesa dell'ambiente, alla cui competenza detto servizio è stato trasferito a norma dell'articolo 70 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, approva i programmi operativi del servizio (cap. 05101) nonché le progettazioni di opere indispensabili per l'attività della sede e dei centri del servizio (cap. 05101-01).

Il servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina si articola in quattro settori, ciascuno con competenze su uno dei seguenti gruppi di materie:

a) lo studio, la ricerca, l'osservazione e la sperimentazione sulla biologia della fauna, con particolare riferimento all'alimentazione, alla riproduzione, all'allevamento, nonché alla prevenzione e cura delle malattie; la gestione di un centro di documentazione e informazione sulla fauna e sull'ambiente con relativa banca dati; lo svolgimento di corsi di formazione e specializzazione in materia di tutela e gestione della fauna selvatica;

b) la gestione di allevamenti faunistici in cattività ed in natura finalizzati al ripopolamento; la gestione di presidi per l'assistenza zoiatrica della fauna naturale sarda, con particolare riferimento a specie in via di estinzione, nonché a soggetti malati o feriti, assicurando loro migliori condizioni alimentari e di vita nell'ambiente, procedendo al reinserimento nello stesso e, qualora ciò non fosse possibile, al mantenimento in parchi con fini didattici e

culturali;

c) la gestione di un ufficio tecnico per la progettazione e la direzione dei lavori necessari all'attività dei centri per l'allevamento della fauna selvatica in cattività ed in natura, previsti dall'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32; lo studio degli strumenti di piano necessari per la predisposizione in Sardegna di un sistema di aree protette; il rilevamento sistematico della fauna e dell'ambiente, da effettuarsi mediante rilevatori iscritti, previa selezione, ad un albo appositamente gestito dal servizio;

d) la gestione di tutti gli aspetti amministrativi e contabili relativi all'attività istituzionale del servizio.

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali il servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina può avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne ed a tal fine l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni con le università, con centri di ricerca, liberi professionisti ed imprese specializzate con particolare riguardo a cooperative e società giovanili.

Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 20.000.000 (cap. 02016).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti sostitutivi totali e un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Orrù - Catte.

“Dopo l'art. 49 *ter* aggiungere il seguente art. 49 *quater*:

‘Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il 1985, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati sino alla approvazione della legge di riforma del Centro regionale antimalarico e anti-insetti CRAAI

e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

Il CRAAI è altresì autorizzato, in relazione all'emergenza della lotta alla peste suina africana in Sardegna, ad effettuare le operazioni di bonifica delle discariche libere di rifiuti solidi, secondo le indicazioni del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli interventi di cui ai commi precedenti sono finanziati nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio’ ”. (42)

Emendamento sostitutivo totale Catte - Saba - Carta - Morittu - Fadda.

“L'art. 49 è così sostituito:

‘Il Servizio Regionale di Studio e Allevamento della Selvaggina, con i compiti di cui agli artt. 12 e 25 - comma 2° - della L.R. 28.4.1978, n. 32, ha sede in Sassari, nei locali d'un Centro di osservazioni ecologiche, con cui verrà instaurato un rapporto di reciproca collaborazione.

L'Assessorato della difesa dell'Ambiente, alla cui competenza detto Servizio è stato trasferito a norma dell'art. 70 della L.R. 31.5.1984, n. 26, approva i programmi operativi del Servizio (cap. 05101) nonché le progettazioni di opere indispensabili per l'attività della Sede e dei Centri del Servizio (cap. 05101-01) e predisposte dall'Ufficio tecnico dello stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali il Servizio Regionale di Studio e Allevamento della Selvaggina può avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne ed a tal fine l'Assessore della Difesa dell'Ambiente è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni con le Università, con Centri di ricerca, liberi professionisti ed imprese specializzate, con particolare riguardo a cooperative e società giovanili’ ”. (58)

Emendamento sostitutivo totale Palmas - Cogodi - Puligheddu.

“L'articolo 49 *ter* è così sostituito:

‘L'Ufficio Regionale di Studio e Allevamento della Selvaggina, con i compiti di cui

agli artt. 12 e 25 - comma 2° - della L.R. 28.4.1978, n. 32, ha sede in Sassari, nei locali d'un Centro di osservazioni ecologiche, con cui verrà instaurato un rapporto di reciproca collaborazione.

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, alla cui competenza detto Ufficio è stato trasferito a norma dell'art. 70 della L.R. 31.5.1984, n. 26, approva i programmi operativi del Servizio (cap. 05101) nonché le progettazioni di opere indispensabili per l'attività della Sede e dei Centri del Servizio (cap. 05101-01) e preposte dall'Ufficio tecnico dello stesso.

Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Ufficio Regionale di Studio e Allevamento della Selvaggina può avvalersi di collaborazioni specialistiche esterne ed a tal fine l'Assessore della Difesa dell'Ambiente è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni con le Università, con Centri di ricerca, liberi professionisti ed imprese specializzate, con particolare riguardo a cooperative e società giovanili". (67)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 58 ha facoltà di parlare l'onorevole Catte.

CATTE (P.R.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PALMAS (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Sull'articolo 49 *ter* la Giunta osserva innanzi tutto che con questa norma vengono introdotte strutture amministrative che andrebbero ricondotte alla legge numero 51 ed al regolamento dei servizi e dei settori che è già pubblicato, come è noto ai signori consiglieri, ed è ormai in fase di applicazione all'interno dell'amministrazione regionale. Nel merito si rileva che nell'articolo 49 *ter* viene prevista la creazione di un servizio e di ben quattro settori. Vale la pena di osservare a questo proposito

che i dipendenti dell'Ufficio studio e allevamento della selvaggina sono in Sardegna, in tutto, esattamente cinque. In questo senso la Giunta regionale ha proposto l'emendamento sostitutivo totale numero 67, in cui si mantiene l'Ufficio di studio e allevamento della selvaggina e, rispetto all'emendamento che è stato presentato col numero 58, si sostituisce la dizione "ufficio" al posto della dizione "servizio". Questo per evitare qualunque possibile equivoco, essendo la dizione "servizio" ormai ancorata a quanto prescritto nella legge 51 e nel successivo regolamento di servizi e dei settori.

In questo senso è opinione della Giunta che l'emendamento sostitutivo totale numero 67 debba essere accolto e che possa essere accolto l'emendamento numero 42; si raccomanda peraltro che, in sede di coordinamento, al secondo comma dell'emendamento numero 67 venga ancora una volta sostituita la dizione "ufficio" alla dizione "servizio".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Presidente, io ho ascoltato con attenzione l'Assessore e non metto in dubbio le buone ragioni che l'hanno indotto a sostituire la dizione "servizio" contenuta nell'emendamento presentato da noi con la dizione "ufficio". Mi permetto di far notare intanto che il numero dei servizi previsti dalla 51 sono insufficienti non solo per rendere applicabili nuovi provvedimenti legislativi che venissero approvati, ma, già oggi, per una riorganizzazione complessiva degli uffici. Voglio osservare poi che la dizione "servizio" non è una invenzione di oggi, escogitata in questa sede. E' esattamente la dizione contenuta nell'articolo 12 della legge regionale numero 32 del 28.4.78 che recita: "Presso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna viene istituito un servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina". La dizione "servizio" è poi ripresa in tutto l'articolato della legge; nel presentare l'emendamento, quindi non si è inteso innovare niente, né aumentare servizi al di là di quelli previsti: è stata usata la dizione prevista da una legge re-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

gionale ancora in vigore.

Per essere coerenti col ragionamento dell'Assessore, viceversa, bisognerebbe modificare l'articolo 12 e dire che presso l'istituto zootecnico e caseario è istituito un "ufficio". Finora è detto "servizio", niente di più, niente di meno. Il fatto poi che siano cinque le persone deputate a questo servizio non mi pare sia di grande rilievo. Qui parliamo spesso di risorse locali: sappiamo tutti che il futuro che ci attende in termini di occupazione e di sviluppo non sarà affatto simile al recente passato; crediamo (e lo abbiamo detto anche ieri sera) che le risorse locali da sole, pur non risolvendo tutto, possono dare un contributo ragionevole per affrontare i problemi dell'occupazione; sappiamo che viviamo in un paese che spende miliardi per sparare a della selvaggina che viceversa potremmo produrre e immettere in terre marginali e prive di altre prospettive. La Giunta precedente ha fatto uno sforzo notevole perché ha creato un vero servizio del quale, pur essendo previsto fin dal 1978, nessuno si era mai seriamente occupato. Questo servizio sta prendendo finalmente corpo, non è un settore trascurabile sotto nessun profilo, implica una serie di professionalità e di specializzazioni e dà una risposta forse minima, rispetto al problema generale, ma concreta, anche in termini di occupazione: in questo senso il fatto che vi sono cinque persone addette non andrebbe sottovalutato.

Mantengo perciò l'emendamento presentato con la dizione "servizio", che è esattamente la dizione di una legge regionale finora non abrogata. Bisognerebbe cambiare l'articolo 12 e dire: "non è servizio, è ufficio". Per ora servizio è e, per me, servizio resta.

PRESIDENTE. La Giunta ha già espresso il parere sull'emendamento numero 58?

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento

sostitutivo totale numero 58. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 67. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 42. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 50.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 50

Fondo per gli accordi sindacali

Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 e relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (cap. 03014) è determinato, per il triennio 1985-1986-1987, nella somma complessiva di lire 32.000.000.000 così ripartita:

anno 1985	lire	13.000.000.000
anno 1986	lire	9.000.000.000
anno 1987	lire	10.000.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muleda - Pes.

"Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente

art. 50 *ter* - Interpretazione autentica degli articoli 15 e 31 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33:

‘Il terzo comma dell’articolo 15 ed il secondo comma dell’articolo 31 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33, devono essere intesi nel senso che sono fatte salve le assunzioni deliberate dall’Amministrazione regionale antecedentemente all’entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n. 268, per il personale degli uffici regionali di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

Conseguentemente sono fatti salvi i regolamenti e i provvedimenti adottati fino all’entrata in vigore della presente legge dall’Amministrazione regionale relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di cui al precedente comma’ ”. (46)

Emendamento aggiuntivo Fadda Paolo - Tidu - Marracini - Catte - Atzori Villio - Fadda Fausto - Onnis.

“Dopo l’art. 50 è inserito il seguente art. 50 *bis*:

‘I coadiutori ai servizi del cerimoniale e di rappresentanza che abbiano per almeno dieci anni svolto ininterrottamente il servizio, eseguendo con ampi margini di discrezionalità i relativi compiti, sono inquadrati nella quarta fascia funzionale di cui alla tabella “A” n. 3 della L.R. n. 51 del 17/8/1978 con la qualifica di “assistente tecnico nell’ambito del servizio del cerimoniale”. L’inquadramento ed il relativo trattamento economico sono quelli previsti dagli art. 85, 86 e 87 della L.R. 17/8/1978, n. 51 e successive modificazioni.

I benefici di cui al precedente comma si estendono anche agli autisti con patente D e E’ ”. (55)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l’emendamento numero 46, l’onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della program-*

mazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento numero 55 ha facoltà di illustrarlo. Poiché nessuno domanda di parlare si dà per illustrato. Ha facoltà di parlare, per esprimere il parere della Giunta, l’onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PALMAS (P.C.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.* Non, signor Presidente, per esprimere il parere della Giunta; piuttosto per esprimere il parere dell’Assessore competente sull’emendamento numero 55. Pare infatti difficile all’Assessore al personale che un simile argomento possa essere disciplinato in legge finanziaria. Infatti la legge-quadro sul pubblico impiego, recepita dall’amministrazione regionale con legge numero 33 dell’84, rinvia la materia alla contrattazione sindacale, e questa credo sia la sede più giusta e più legittima in cui affrontare argomenti di questo genere. Ovviamente l’Assessore al personale ritiene anche che, se è improprio affrontare l’argomento in legge finanziaria, non è invece improprio affrontare rapidamente e in sede opportuna una questione che anzi è urgente e merita un’attenzione sostanziale da parte della Giunta e dell’intero Consiglio regionale. Ciò detto l’Assessore al personale, tenuto conto dell’ampiezza delle volontà che sembrano essersi consolidate a sostegno dell’emendamento, si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l’onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io speravo, signor Presidente, che i presentatori dell’emendamento numero 55 ce lo illustrassero, per spiegare a chi, come me, è probabilmente profano di tematiche sindacali, intanto quali sono le ragioni che hanno suggerito la presentazione dell’emendamento e poi quali sono le ragioni politiche addotte dall’assessore Palmas per dire

— con non molta precisione — che la legge è ancora a certi principi la determinazione delle retribuzioni e addirittura delle assunzioni del personale. Io mi sarei augurato che i presentatori dell'emendamento, che usano fare lo struzzo il più delle volte, soprattutto quando si trovano un po' in salita, ci spiegassero queste cose. Ora, se qualcuno di lor signori questo vuol fare, bé, io mi ritiro, per intervenire magari in un momento successivo. Quindi: se loro vogliono possono illustrare l'emendamento, se rinunciano allora parlo io.

MANNONI (P.S.I.). Non l'hai firmato anche tu, quell'emendamento?

PRESIDENTE. Onorevole Murru: io ho chiesto prima se i proponenti intendevano illustrarlo e non lo hanno voluto illustrare, quindi...

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non si sono pronunciati; per lo meno avessero detto: "lo diamo per illustrato", ecco, almeno, questo... Ah, lo avete detto; chiedo scusa, forse ero fuori, non l'ho sentito. Vorrei almeno che fosse presente l'assessore Palmas. Vedete, colleghi: chi ha fatto un certo tipo di battaglia in favore del personale (e soprattutto del personale della Regione) conosce il problema dalle radici, fin da quella bella legge regionale-pateracchio che ha il numero 51, e conosce anche tutte le vicende che a quella legge si sono succedute sino agli ultimi giorni (in "zona Cesarini") della legislatura passata. E sappiamo perfettamente quanto è costato a chi ha a cuore le sorti dei lavoratori, approvare una legge magari brutta, ma che in un certo qual modo desse ai dipendenti la garanzia di poter avere il rinnovo del contratto nella successiva legislatura.

Cosa è avvenuto, per parlarci in termini molto chiari? Che con quella legge alcune categorie (alcuni lavoratori, per essere più precisi) non hanno avuto la fortuna di essere inquadrati nel ruolo unico con un qualsiasi *escamotage*, come invece hanno potuto fare altri, compresi quelli che ora accampano diritti delle organizzazioni sindacali a contrattare su argomenti

che non sono stabiliti dalla legge ma da accordi-pateracchio. Diciamo le cose chiaramente, non *bluffiamo* davanti a chi parla onestamente, da sindacalista. Quando vi fa comodo siete soliti arroccarvi su certe posizioni; allora voglio ricordarvi cosa avvenne in quella circostanza: cosa non è stato detto, soprattutto da parte dei comunisti, per giustificare il grave torto di non comprendere gli autisti nel ruolo unico regionale, per non concedere loro quello che, per umano diritto, essi dovevano pretendere? In tal modo sono stati discriminati da quel provvedimento e così è capitato anche per altre categorie.

A questo punto mi pare che un generale principio di giustizia imponga al legislatore di porre rimedio, con dei provvedimenti riparatori, ad una legge che ha disatteso legittime aspettative. Credo sia una cosa più che normale: non voglio fare la parte per nessuno, sto parlando per un principio di giustizia. Cosa si chiede, in fin dei conti, con questo emendamento? Si chiede di riconoscere un diritto che non può essere negato. D'altra parte cosa sarebbe successo se si fossero impiegati cinque minuti in più per inserire anche questi lavoratori nel provvedimento sul ruolo unico regionale approvato nella scorsa legislatura? Niente, nessuno avrebbe detto niente! C'è poi un problema in ordine all'emendamento numero 46, se non vado errato, su cui si è soffermato anche l'assessore Palmas, che ha manifestato l'opinione secondo cui tutto dovrebbe essere rinviato alla contrattazione, compreso l'inserimento nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle leggi vigenti sul pubblico impiego.

In un passato non lontano abbiamo elevato al rango di docenti dei semianalfabeti per inserirli in un certo ruolo e per attribuire loro determinate competenze e determinate remunerazioni; si è anche tentato di introdurre artificiose discriminazioni nel corpo unico forestale, privilegiando determinati funzionari e non riconoscendo il sacro diritto dei lavoratori bracciantili, quelli che partecipano direttamente alla bonifica del terreno, ai lavori più ingrati, addirittura concorrendo allo spengimento degli incendi. Sarà bene ricordarci

di queste vicende, assessore Palmas, prima di arroccarci su quella legge ingiusta cui già avete fatto ricorso per collocare i vostri galoppini. A suo tempo, quando i lavoratori mi hanno chiesto di essere ascoltati ho detto loro quello che ripeto molto onestamente anche qui: il mio partito condivide le loro rivendicazioni, le ritiene giuste, in coerenza con i principi sindacali ai quali siamo religiosamente ancorati e dei quali siamo rispettosi. Siamo convinti che la ripresa della contrattazione, il rinnovo del contratto, la revisione della legge numero 51 abbiano carattere di priorità tra i problemi che la nuova Giunta e il nuovo Consiglio regionale dovranno affrontare. Io stesso, in prima Commissione, cercherò di essere parte attiva per fare le cose nel miglior modo possibile, perché quei diritti di cui sono stati privati determinati lavoratori della Regione sarda vengano giustamente riconosciuti.

Però adesso abbiate pazienza: col vostro egoismo non potete sacrificare dei lavoratori che ingiustamente sono stati esclusi dai provvedimenti finora approvati. Per onestà sindacale e non per egoismo di parte sono convinto della necessità di approvare un provvedimento riparatore come quello ora proposto: ben venga dunque questo emendamento perché è un'opera di giustizia per dei lavoratori che appartengono alla stessa amministrazione. Pertanto, signor Presidente, io ritengo giustamente motivato questo emendamento; se ci sono casi particolari, ebbene questi si possono vedere, si può provvedere in diverso modo, ma dovevate pensarci prima che arrivasse la legge in discussione e prima che si presentassero gli emendamenti. Adesso non si può far torto a dei lavoratori vostri colleghi per un principio politico che non sa di giustizia, ma di semplice discriminazione. Io a questi giochi non mi presto. A me questi giochi fanno schifo: questi giochi non potrebbero che disonorarmi nella mia figura di sindacalista e di amministratore del Consiglio regionale. Perciò, oltre ad annunciare il mio voto favorevole, dichiaro il mio pieno sostegno ad un emendamento proposto per rendere giustizia ai lavoratori, cui spetta una giusta remunerazione ed una giusta colloca-

zione nei ruoli che a loro competono.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, siamo tornati diverse volte su questa ingiustizia che alcuni autisti subiscono da anni.

Il problema è estremamente semplice. La legge numero 51 ha collocato nella quarta fascia i conduttori di mezzi meccanici, mentre ne ha escluso alcuni autisti muniti di patente B ed E. Si tratta di una discriminazione incredibile, considerato che altri autisti loro colleghi, che lavorano negli enti regionali con la stessa patente, sono inseriti nella quarta fascia. Vogliamo rimediare a questa ingiustizia così palese: non so quali siano le difficoltà. Alcuni autisti sono stati esclusi ingiustamente, perché non erano conduttori di mezzi meccanici. Con la legge 51 alcuni dipendenti anche muniti di sola patente B, sono passati nella quarta fascia, mentre i vecchi autisti, che da oltre dieci anni fanno da autisti agli Assessori, sono rimasti nella terza fascia. Vogliamo rimediare a questa ingiustizia?

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA EMANUELE

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Vorrei chiedere che si sospenda la discussione su questo emendamento, se non ci sono obiezioni, per trovare una formulazione che soddisfi le esigenze prospettate nei vari interventi e che consenta una riflessione più serena. Per non intralciare i lavori io chiederei però che prosegua la discussione della legge, andando avanti con gli altri articoli, in modo da consentire ai gruppi di riflettere un tantino sull'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica.

COGODI (P.C.I.), Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica. Ha già detto il collega

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Palmas che la Giunta intende rimettersi al Consiglio, proprio perché, tra l'altro, ci troviamo di fronte ad una proposta di emendamento che porta la firma di esponenti di quasi tutti i gruppi consiliari. E' dovere però della Giunta rappresentare al Consiglio alcune incongruenze di ordine politico e anche tecnico, ferma restando l'autonoma determinazione della sovrana volontà del Consiglio. La sede nella quale si deve stabilire lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della Regione è la contrattazione collettiva: l'esito della contrattazione collettiva determina il contenuto dell'atto legislativo di recepimento; d'ora in poi, posto che questo Consiglio regionale ha già provveduto a recepire la legge-quadro sul pubblico impiego, alla contrattazione seguiranno degli atti amministrativi. Può certo farsi deroga a quanto il Consiglio regionale ha già statuito con legge; però a questo punto si pone indubbiamente un problema nei rapporti sindacali in relazione al rigoroso rispetto delle procedure e delle modalità attraverso cui dovrebbe essere definito lo stato giuridico ed economico del personale. In ogni caso nell'emendamento sono contenute due questioni che non sono fra di loro assimilabili, che sono tra loro diverse nella sostanza e sulle quali il Consiglio deve esprimersi avendo contezza che si tratta di due situazioni del tutto difformi.

Vuol ritenersi che una deroga alla legislazione vigente possa essere disposta per i coadiutori del cerimoniale, giudicando che la professionalità acquisita (che è un fatto specifico, forse unico) meriti un riconoscimento? Questa è una questione. Altra questione è quella degli autisti con patenti D ed E che non svolgono funzioni corrispondenti alle patenti di cui sono muniti: è quel particolare titolo che consente l'operatività con mezzi meccanici pesanti, ma il possesso di tale titolo non equivale di per sé all'esercizio della funzione. Vi sono infatti autisti che non conducono mezzi pesanti, ma esclusivamente autovetture, taluno munito di patente D ed E, tal altro no; che senso avrebbe collegare automaticamente il transito ad una fascia superiore al possesso di una patente, da taluni acquisita e da altri acquisibile (perché

una norma così concepita consente a tutti gli autisti della Regione di iscriversi domani alla scuola-guida per conseguire la patente D ed E)? Io non credo che questo sia un modo corretto di regolamentare lo stato giuridico dei dipendenti.

In ogni caso la Giunta ritiene che debba essere espressa una distinta valutazione tra i due casi. La questione degli autisti esiste, è una questione aperta, da esaminare con riguardo all'intera categoria, nel rispetto delle procedure che consentono la definizione dello stato giuridico ed economico del personale. La questione comunque è aperta; non so se può già considerarsi riaperta la trattativa vera e propria per il rinnovo del contratto dei dipendenti, ma quella sede mi pare essere la più opportuna.

Di fatto il Consiglio fornisce già oggi una indicazione: credo che in quella sede la situazione di tutti gli autisti possa trovare soluzione nell'armonico quadro dei rapporti con le organizzazioni sindacali, secondo la procedura prescritta dalla legge regionale per definire lo stato economico e giuridico dei dipendenti. In ogni caso, proprio per questa diversità di contenuti, la Giunta propone che il voto sull'emendamento numero 55 venga effettuato per parti, in modo che si possa avere una valutazione distinta su questioni differenti.

PRESIDENTE. Chiedo scusa; è stata formulata poc'anzi dall'onorevole Barranu la proposta di sospendere la discussione dell'articolo e degli emendamenti. Su questa proposta un consigliere può parlare a favore e uno contro, poi deciderà il Consiglio.

Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Rimane la proposta dell'onorevole Cogodi, a nome della Giunta regionale, se non ho inteso male. L'onorevole Cogodi ha proposto poc'anzi che l'emendamento numero 55 venga votato per parti. Ho bisogno di capire però dall'onorevole Cogodi e dalla Giunta esattamente a quale punto dell'emendamento si propone di interrompere e di separa-

re le votazioni.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Primo comma e secondo comma.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA (P.S.D.I.). L'emendamento è un emendamento unitario, presentato unitariamente, e sarebbe opportuno votarlo nella sua interezza, al di là della proposta fatta, che peraltro è legittima e può essere accolta.

PRESIDENTE. La richiesta di votare l'emendamento per parti, onorevole Carta, come lei sa, è consentita dal Regolamento; quindi il Presidente, se la richiesta non viene ritirata, è obbligato a mettere in votazione per parti l'emendamento numero 55.

CARTA (P.S.D.I.). Volevo solo far presente che si tratta di un emendamento unitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Murru ha chiesto la parola. Su che cosa intende parlare?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sulla sua proposta di votare l'emendamento per parti.

PRESIDENTE. No, onorevole Murru, sulla proposta decide il Presidente. Il Regolamento consente la votazione per parti. Se chi l'ha proposta non ritira la richiesta il Presidente metterà l'emendamento in votazione per parti.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Lei ha rimesso la decisione al Consiglio.

PRESIDENTE. No, no, io non ho rimesso niente al Consiglio; io ho rimesso al Consiglio il parere sulla sospensione.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io vorrei mi chiarisse se lei ha rimesso al voto del Consiglio la proposta dell'onorevole Cogodi, su cui io chie-

do di intervenire perché, d'altro canto, è prassi normale che ciò avvenga.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, chiarisco subito; se lei si accomoda ed ascolta un attimo il Presidente le chiarirà il problema: la prego di prendere posto.

E' stata avanzata precedentemente dall'onorevole Barranu la richiesta di sospendere l'esame e la votazione sull'articolo e sugli emendamenti; successivamente l'onorevole Barranu ha ritirato la proposta. Sulla richiesta dell'onorevole Barranu il Presidente si era riservato di rimettersi al parere dell'Aula, ma una volta che il richiedente ha ritirato questa proposta è chiaro che dobbiamo procedere alla votazione dell'articolo e degli emendamenti. Sull'emendamento numero 55 c'è stata in seguito la proposta dell'assessore Cogodi di votare per parti. Questo è possibile, ai sensi del Regolamento ed il Presidente ha già dichiarato che verrà votato per parti l'emendamento numero 55. Procediamo ora alla votazione. Metto in votazione il testo dell'articolo 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il primo comma dell'emendamento numero 55. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il secondo comma. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 51

Sovvenzione al fondo integrativo
trattamento quiescenza

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, una sovvenzione straordinaria di lire 4.000.000.000 nell'anno 1985 (cap. 02100).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 52

Modifica termini
per contrattazione triennale

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 è sostituito dal seguente:

“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvederà, con le procedure nella stessa previste, alla definizione dell'accordo sulle materie contemplate nel secondo comma dell'articolo 2, relativamente al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 52 bis

Compensi ai componenti
di commissioni

L'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, è sostituito dal seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 1985, ai componenti ed ai segretari di commissioni, comitati ed altri analoghi consessi, comunque denominati, istituiti presso gli organi dell'Amministrazione regionale sono attribuiti:

1) una medaglia di presenza per ogni seduta pari a lire 20.000 giornaliera;

2) l'indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i coordinatori della normativa regionale vigente;

3) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria, ridotta ad un decimo per l'uso di mezzi gratuiti.

Le indennità di cui ai punti 2) e 3) del precedente comma sono corrisposte ai componenti ed al segretario nell'ipotesi in cui la seduta abbia luogo in comune diverso da quello ove gli stessi risiedono, nonché per adempimenti istruttori fuori dalla propria sede di servizio preventivamente autorizzati dal Presidente.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano ai componenti ed al segretario dei gruppi di lavoro interassessoriali istituiti ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Con la medesima decorrenza prevista dal primo comma, la medaglia di presenza al presidente, ai componenti e al segretario delle Commissioni giudicatrici di concorsi organizzati dall'Amministrazione regionale è fissata in lire 30.000 giornaliera e non può essere inferiore per ciascun concorso a quella spettante per dieci giornate.

Le stesse disposizioni si applicano, altresì, ai componenti nominati, in rappresentanza della Regione, in seno al comitato misto paritetico per l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della Regione ed i programmi delle installazioni mi-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

litari e delle conseguenti limitazioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

La medaglia di presenza è compensativa del lavoro svolto oltre l'orario d'obbligo e compete ai dipendenti regionali in deroga al principio di cui all'articolo 72 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Alle spese per la gestione dei concorsi banditi o organizzati dall'Amministrazione regionale, compresi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applica la disposizione di cui al primo comma, punto c) dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Alla liquidazione delle spese di cui al precedente comma provvede il funzionario a favore del quale è stata disposta l'apertura di credito.

A favore del Presidente, dei componenti e del segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi, è autorizzata la concessione di anticipazioni, limitatamente ai compensi spettanti ai sensi dei punti 2) e 3) del primo comma".

L'articolo 100 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, è abrogato.

Il maggior onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 300.000.000 (capitolo 02102 e 12118).

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai componenti della commissione per la formazione delle graduatorie nell'assegnazione di alloggi istituite presso gli Istituti autonomi per le case popolari ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati un emendamento sostitutivo parziale e uno aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Moretti - Soro - Randazzo.

"Art. 52 bis - Al punto 1) la cifra L. 20.000 è sostituita da L. 30.000". (57)

Emendamento aggiuntivo Ladu Leonardo - Deiana - Uras - Piretta.

"Dopo l'articolo 52 bis è inserito il seguente art. 52 ter:

'L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in parti uguali, ai Comuni di nuova istituzione di Cardedu, Quartucciu, Santa Maria Coghinas e Tergu la somma complessiva di lire 600.000.000 (cap. 08016/03) per le esigenze legate all'organizzazione e al funzionamento degli uffici comunali.

VARIAZIONI CONSEGUENTI AL D.L. N. 42

In aumento

Uscite

Cap. 08016/03 (N.I.) - Contributo per spese funzionamento e organizzazione degli uffici comunali di Quartucciu, Santa Maria Coghinas, Cardedu e Tergu

+ lire 600.000.000

In aumento

Entrate

Cap. 36105

+ lire 600.000.000". (60)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Moretti per illustrare l'emendamento numero 57.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

revoles Ladu Leonardo per illustrare l'emendamento numero 60.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale numero 57. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 52 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché l'articolo 53 è soppresso, si dia lettura dell'articolo 53 *bis*.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 53 *bis*

Contributi a favore
degli handicappati

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni per le persone handicappate, in essi residenti, assistite ai sensi dell'articolo 26, primo comma, II capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un contributo di lire 6.000 giornaliere pro capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabi-

litazione dove ricevono le cure.

I comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 02134).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53 *ter*.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 53 *ter*

Contributo all'Associazione italiana
per l'assistenza agli spastici

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1985 all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Cagliari, un contributo di lire 300.000.000 per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature (cap. 10067).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53 *quater*.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 53 *quater*

Modifiche alla legge regionale
4 febbraio 1975, n. 6

Le provvidenze previste dalla legge regio-

nale 4 febbraio 1975, n. 6, e successive modificazioni, riguardanti le prestazioni all'estero di particolare rilevanza specialistica a favore di cittadini residenti in Sardegna, sono estese a tutti i cittadini colpiti da particolari eventi morbosi previsti nei decreti del Presidente della Giunta regionale annuali di cui all'articolo 4 della citata legge regionale e successive modificazioni che hanno necessità di cure in strutture ospedaliere altamente specializzate situate fuori dell'ambito regionale.

Le autorizzazioni al ricovero in dette strutture saranno rilasciate dalle Unità sanitarie locali e la copertura finanziaria per l'assistenza ospedaliera sarà attuata mediante l'utilizzo di una quota parte del fondo sanitario nazionale.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi sono estese agli effetti da morbo di Cooley che abbiano necessità di trapianto del midollo osseo.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 700.000.000 (cap. 12088).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ortu - Satta.

"Dopo l'articolo 53 *quater* è aggiunto il seguente art. 53 *quinquies* - Modifiche alla legge regionale 23.1.1969, n. 4 - Compagnie barracellari:

'Nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, gli importi di cui al punto 2) dell'articolo 1 della legge regionale 23.1.1969, n. 4, sono così elevati: da lire 500.000 a lire 2.500.000; da lire 20.000 a lire 80.000.

Il punto 3) dell'articolo 1 della legge regionale 23.1.1969, n. 4, è così sostituito:

Concedere premi a favore delle compagnie barracellari che si siano particolarmente distinte nell'espletamento dei compiti dell'istituto e di quelli loro affidati dal successivo articolo 2.

I premi sono concessi tenuto conto della condizione dei luoghi in cui le Compagnie operano e dei rapporti informativi sull'attività svolta' ". (29)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sull'emendamento, metto in votazione l'articolo 53 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poiché l'articolo 54 è stato soppresso si dia lettura dell'articolo 55.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 55

Disponibilità contabilità speciale
legge regionale n. 50 del 1978

In applicazione dell'articolo 29 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, le comunità montane ed i comprensori versano in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36105) le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1984 a valere sulle assegnazioni ricevute ai sensi della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Si dia lettura dell'articolo 55 *bis*.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 55 *bis*

Aperture di credito a favore
di funzionari delegati

Il pagamento delle somme iscritte in conto dei capitoli 02149-02149/01-02150 e 02152 - spese per lo svolgimento delle attività già di competenza degli enti di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, del 1979 - e 05072 - spese per paghe ai salariati CRAAI impiegati nell'attuazione degli interventi di recupero ambientale dell'ecosistema stagionale - del bilancio per l'anno 1985 e per quelli degli anni successivi può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 55 *ter*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 55 *ter*

Integrazione della legge regionale
19 maggio 1981, n. 17

Ad integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi sulle spese per la redazione di piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La maggiore spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 260.000.000 (cap. 04160).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

presentati tre emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ladu Giorgio - Palmas - Satta.

"Dopo l'articolo 55 *ter* è inserito il seguente art. 55 *quater*:

"L'Amministrazione regionale, tramite il "Fondo per la Formazione professionale dei lavoratori in Sardegna", può concedere agli enti pubblici economici, imprese e loro consorzi che abbiano presentato, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, progetti di formazione e lavoro a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, una anticipazione non superiore al 45 per cento del costo totale del progetto stesso.

Gli organismi, che intendono avvalersi dei benefici di cui al comma precedente, devono presentare domanda all'Assessorato competente in materia di formazione professionale, corredata da idonea documentazione comprovante l'avvenuta approvazione da parte del competente Ministero del lavoro del progetto di formazione e lavoro, nonché l'impegno a restituire le somme anticipate non appena il Ministero stesso avrà provveduto alla liquidazione di quanto dovuto per il finanziamento dei progetti.

All'atto dell'erogazione dell'anticipazione gli organismi richiedenti dovranno completare la documentazione di cui al comma precedente, presentando una fidejussione bancaria o cessione di credito, pari all'ammontare dell'anticipazione concessa.

Parimenti potrà essere adottata la stessa procedura per la concessione di anticipazioni sulla quota a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 a favore degli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificato dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (cap. 10004).

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

VARIAZIONI CONSEGUENTI AL D.L. N. 42-A

+ lire 150.000.000' ". (65)

TAB M

E' istituito il seguente capitolo:

Capitolo 10004 - Somme da versare al "Fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna" per la concessione di anticipazioni ad enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, nonché agli organismi di cui all'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 per progetti finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

lire 1.000.000.000

ENTRATA

In aumento

Capitolo 36105

+ lire 1.000.000.000' ". (59)

Emendamento aggiuntivo Cuccu - Oppi - Baghino - Sciolla - Falchi - Pubusa - Carta G. - Casula - Orrù.

"Dopo l'articolo 55 *ter* è inserito il seguente art. 55 *quater*:

'L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 150.000.000 al Comune di Carbonia per l'acquisizione dell'area sulla quale insiste il complesso archeologico fenicio-punico di Monte Sirai (cap. 11143).

USCITE

Capitolo 11143 - (N.I.) - Contributo straordinario al Comune Carbonia per l'acquisto dell'area del complesso archeologico del Monte Sirai

lire 150.000.000

In aumento

ENTRATE

Capitolo 36105

Emendamento aggiuntivo Deiana - Ladu L. - Falchi - Fadda F. - Carta G. - Catte - Murru.

"Dopo l'articolo 55 *ter* è aggiunto l'articolo 55 *quinquies*:

'All'art. 1 della L.R. 19 aprile 1977, n. 14, dopo il paragrafo f), è aggiunta la seguente lettera:

g) un contributo annuo a favore di ciascun Consigliere regionale, non superiore a due volte l'indennità consiliare mensile, da versarsi con le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, per spese di segreteria, telefoniche e postali, di documentazione, aggiornamento e stampa. L'importo del contributo è incrementato del 40 per cento per i Consiglieri regionali residenti in Comune distante più di 40 chilometri dal capoluogo della Regione. (cap. 01001).' " (69)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati. Poiché nessuno dei presentatori chiede di parlare, si danno per illustrati. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 55 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 59. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 65. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento nume-

ro 69. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

ZURRU, *Segretario*:

**DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED
INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE
N. 11 DEL 1983**

NORME DI CONTABILITA'

Art. 56

**Variazioni del bilancio
annuale della Regione**

Dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è eliminata l'espressione: "solo nel caso in cui sia stata formalmente presentata allo stesso Consiglio una proposta di esercizio provvisorio".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, è vero che siamo un po' stanchi: è tutto il giorno che lavoriamo quasi ininterrottamente. Proprio quando si arriva verso la fine di questi provvedimenti d'altro canto, è forse opportuno dedicarvi maggiore attenzione. Qui mi pare che siamo proprio alla fine: siamo giunti alle disposizioni modificative e integrative della legge regionale numero 11, ovvero alle norme di contabilità.

Non c'è nessuno della Giunta? Allora io non parlo; io gradirei che ci fosse il Presidente e l'Assessore del bilancio. Esaminando il bilancio ci siamo accorti che manca delle contabilità speciali.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Il problema è risolto.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Mi vuol dire dove sono le contabilità speciali? A quale capitolo fanno riferimento? Mancano, per esempio, tanto per guardare quelle più importanti, quella relativa al fondo sociale e quella relativa al fondo della formazione professionale, che sono previste con carattere obbligatorio nella legge finanziaria. La fretta molte volte fa fare i gattini ciechi, si dice, e questo evidentemente vi è sfuggito, evidentemente non ha attirato molta attenzione e ci dovete spiegare perché: se ne tenga conto e lo si verbalizzi, perché questi sono dei motivi per invalidare totalmente il vostro bilancio, e quello che io ho fatto osservare è obbligatoriamente previsto dalla legge. Come la mettete? Che cosa farete? Come vi regolerete?

Lei mi deve dare una risposta, Assessore, e se mi dice che è tutto normale mi deve documentare la normalità di questa contabilità. Io voglio vedere la contabilità, la rendicontazione dei fondi speciali.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Se lei fosse stato presente li avrebbe esaminati.

MURRU (M.S.I.-D.N.). No, io la voglio vedere qui; in questa legge finanziaria, questa contabilità non c'è. Lei me la deve indicare, prima di procedere alla votazione, perché ho il diritto di chiederle questo; la legge finanziaria non ammette due interpretazioni, soprattutto quando obbligatoriamente impone un certo tipo di rendicontazione.

Io ho fatto riferimento al fondo sociale, che si presta elasticamente non a diverse interpretazioni ma a diverse manipolazioni; io ho fatto riferimento anche alle norme finanziarie per la formazione professionale che sappiamo a cosa si presta; poi potremmo andare ad escogitarne altre, per esempio, di rendicontazioni speciali. Ecco, io ho concluso il mio intervento: ho posto un quesito; l'Assessore è tenuto a darmi una risposta concreta, diversamente deve tener conto delle eccezioni che io ho sollevato; queste eccezioni possono essere trascurate in questo momento, per superare lo scoglio della votazione ma, attenzione: il sottoscritto

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

solleva formalmente l'eccezione relativa alla invalidità del bilancio, perché lo state varando in contrasto con norme che prevedono obbligatoriamente quella rendicontazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto in votazione l'articolo 56. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 57

Fondo di riserva per la revisione
dei prezzi

Nell'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 sono introdotti, dopo il secondo comma i seguenti:

“Al pagamento delle spese conseguenti alla revisione dei prezzi contrattuali – ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento – per l'esecuzione di opere immobiliari di competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici si provvede mediante utilizzazione di un apposito fondo di riserva istituito nello stato di previsione della spesa di detto Assessorato.

Il trasferimento di somme da detto fondo e la loro iscrizione ai competenti capitoli di spesa, sono disposti dall'Assessore dei lavori pubblici, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 58

Modalità prelevamento
fondi di riserva

La facoltà di cui all'articolo 29, ultimo comma, della legge 5 maggio 1983 n. 11, concernente norme in materia di bilanci e di contabilità della Regione, sono estese ai trasferimenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e dal fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale, previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 31 di detta legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 59

Variazioni ai bilanci degli
enti regionali

Nell'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

“Per le variazioni dei bilanci, concernenti partite di giro o prelevamenti dai fondi di riserva per spese aventi carattere obbligatorio, si prescinde dal parere delle Commissioni consiliari”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 60

Bilancio di previsione e
rendiconto generale dell'ERSAT

In relazione a quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5, è confermata per il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il rendiconto generale dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), la procedura di approvazione prevista dall'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

“Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente art. 60 bis - Aperture di credito:

‘L'ultimo comma dell'articolo 46 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è sostituito dai seguenti:

Le somme prelevate direttamente dal funzionario delegato mediante buoni e non utilizzate entro il 31 marzo dell'anno successivo per il pagamento di spese di competenza dell'anno cui si riferiscono le corrispondenti aperture di credito, sono dai funzionari delegati versate in tesoreria entro la medesima data.

Le somme prelevate mediante buoni e non utilizzate per il pagamento di anticipazioni sulle indennità di missione possono, previo decreto autorizzativo dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, essere utilizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per pagare indennità di missione e di trasferimento dell'anno scaduto’ ”. (26)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 60, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61 bis.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 61 bis

Partecipazioni azionarie

Il terzo e quarto comma dell'articolo 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

“Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, le partecipazioni azionarie assunte dalla Regione ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, ivi comprese quelle assunte con le forme dalla stessa legge previste ma a carico di fondi provenienti dalla contabilità straordinaria del piano di rinascita all'uopo assegnati, possono essere, in tutto o in parte, ceduti a prezzo anche simbolico a favore:

a) della SFIRS - Società finanziaria industriale rinascita Sardegna con sede in Cagliari;

b) delle società cui la stessa finanziaria partecipi e in particolare di quelle in cui sia presente una partecipazione significativa delle cooperative di produttori, proporzionalmente alle quote di partecipazione;

c) di organismi designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e operanti in Sardegna, quando nelle società di cui si intendono cedere le azioni sia presente il movimento cooperativo:

d) di società inquadrare negli enti di gestione delle "partecipazioni statali" che intendano partecipare a programmi di sviluppo e potenziamento o gestione delle attività aziendali delle società a partecipazione regionale.

Fino alla cessione sopra disciplinata e con le medesime procedure, alla SFIRS può essere affidata a condizioni da stabilirsi in apposita convenzione, la gestione delle partecipazioni azionarie regionali di cui al comma precedente.

La gestione anzidetta, compresi gli atti straordinari di fusione, trasformazione ed estinzione delle partecipazioni stesse, sarà espletata in conformità alle direttive impartite dall'Assessore dell'industria, previa deliberazione della Giunta regionale.

Gli oneri che derivassero o gli utili che conseguissero dalla gestione medesima saranno addebitati o accreditati al fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni".

E' abrogato l'articolo 32 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

"Dopo l'articolo 61 *bis* è aggiunto il seguente art. 61 *ter*:

'L'articolo 60 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 è abrogato' ". (27)

Emendamento aggiuntivo Satta - Ferrari - Muledda.

"Dopo l'articolo 61 *bis* è istituito il seguente art. 61 *quater* - Accertamento dei residui pas-

sivi:

'All'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

Il Presidente della Giunta può delegare la firma dei decreti previsti dal presente articolo al Coordinatore della Ragioneria generale della Regione' ". (28)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo e sugli emendamenti, metto in votazione l'articolo 61 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 62 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 63.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 63

Residui passivi derivanti
da assegnazioni statali

La proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, è ridotta a tre anni con effetto dal 31 dicembre 1985.

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 64

Copertura finanziaria

Alle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, come indicato dalla tabella C allegata alla presente legge, con le risorse proprie della Regione e con le assegnazioni dello Stato previste nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 65

Dichiarazione d'urgenza e di entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

MERELLA, *Segretario*:

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(Cap. 03016 - fondi regionali)

1) Disegno di legge concernente "Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348"

lire 8.000.000.000

2) Disegno di legge concernente "Riforma della assistenza"

lire 8.000.000.000

3) Disegno di legge concernente "Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda"

lire 4.000.000.000

4) Disegno di legge concernente "Interventi regionali in materia di protezione civile"

L. 1.000.000.000

5) Disegno di legge concernente "Anagrafe dell'utenza di edilizia abitativa"

lire 1.000.000.000

6) Disegno di legge concernente "Agenzia del lavoro"

lire 1.000.000.000

7) Disegno di legge concernente "Sviluppo degli interventi sociali"

lire 1.000.000.000

8) Disegno di legge concernente "Incentivazioni per lo sport"

lire 500.000.000

9) Disegno di legge concernente "Calamità naturali"

lire 5.000.000.000

10) Disegno di legge concernente "Ricerca scientifica"

lire 5.000.000.000

Totale lire 34.500.000.000

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Si dia lettura della tabella B.

MERELLA, *Segretario*:

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DEL CONTO CAPITALE

(Cap. 03017 - fondi regionali)

1) Disegno di legge concernente "Società
finanziaria regionale"

lire 20.000.000.000

2) Disegno di legge concernente "Valoriz-
zazione delle terre pubbliche"

lire 5.000.000.000

3) Disegno di legge concernente "Nor-
me per l'accelerazione della spesa e l'adequa-mento della legislazione in materia di agri-
cultura"

lire 5.000.000.000

4) Disegno di legge concernente "Interven-
ti per il sostegno dei settori produttivi"

lire 3.000.000.000

5) Disegno di legge concernente "Edilizia
residenziale"

lire 35.000.000.000

Totale lire 68.000.000.000

=====

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda
di parlare su questa Tabella, la metto in vota-
zione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella C.

MERELLA, *Segretario*:

TABELLA C

Prospetto dimostrativo degli oneri derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura finanziaria

Importi in milioni di lire

F.R. = mezzi propri della Regione

A.S. = assegnazioni statali

Art.	Capitolo	Nuova o maggiore Spesa anno 1985	Spesa anni successivi	Natura mezzi	Onere analogo cessato nel 1984	Norma autorizzativa onere 1984
------	----------	--	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

4	08015	46.720 (1)		F.R.		
5	08016	10.000		F.R.	6.000	Art. 6, L.R. 26/84 e art. 2, L.R. 36/84
6	08017	1.000		F.R.	500	Art. 7, L.R. 26/84
6	08030	2.500		F.R.	1.500	Art. 3, L.R. 36/84
7	05012, 06250 08029/01	80.000		F.R.		
8	08035/03	20.000		F.R.	26.550	Art. 9, L.R. 26/84 e art. 1, L.R. 36/84
8bis	08055/01	20.000		F.R.	40.000	Art. 8, L.R. 26/84
9	08042	12.000		F.R.	2.200	Art. 13, 2° comma, L.R. 26/84
10	08182	15.000		F.R.	10.220	Art. 11, L.R. 26/84, e art. 4, L.R. 36/84
11	08117/01	10.000		F.R.	21.000	Art. 19, L.R. 26/84
12	08146/01	2.000		F.R.	2.000	Art. 14, L.R. 26/84
13	08004	5.000		F.R.	3.000	Art. 12, L.R. 26/84
14	08069/04	7.500		F.R.	7.000	Art. 22, L.R. 26/84
15	08034	103 (2)	dal 1986 al 2019	F.R.		
16	03034	3.000		F.R.		

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Art.	Capitolo	Nuova o maggiore Spesa anno 1985	Spesa anni successivi	Natura mezzi	Onere analogo cessato nel 1984	Norma autorizzativa onere 1984
------	----------	--	--------------------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------------------------

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

18	08113	15.000	1986	25.000	F.R.	
19	08092/02	27.000			F.R.	19.000
20	08109	5.000 (2bis)	1986-1989	11.400	F.R.	
			1990-1993	9.600		
			1994-1997	7.950		
			1998-2001	7.200		
			nel 2002	300		
20bis	08033/01	3.000			F.R.	

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

23	06017, 06019, 06025/01 06049, 06053, 06068 06086, 06087, 06088 06150, 06151/01, 06163 06167, 06222, 06231/01 06234/01, 06245, 06261 06262, 06263/01	90.117			A.S.		Art. 29, L.R. 26/84
23bis	06234	2.000			F.R.	10.000	LL. 984/77, 403/77 e art. 18, 1° comma L. 887/84 Art. 35, L.R. 26/84
24	06060	4.000 (3)	dal 1986 al 2006		F.R.		
25	06223	10.000			F.R.		
26	06107	3.000			F.R.	2.000	Art. 32, L.R. 26/84
27	06220	5.000 (4)	dal 1986 al 2004		F.R.		
28	06083, 06086/01 06087/01, 06088/01	5.500			F.R.	8.000	Art. 31, L.R. 26/84
29	06237	2.700			F.R.	2.700	Art. 39, L.R. 26/84
29bis	06201	500			F.R.		
29ter	06233	300			F.R.		
30	06266	2.000			F.R.	2.000	Art. 68, L.R. 26/84
31	06282/01	17.600			F.R.	20.000	Art. 96, L.R. 26/84
32	Titoli spesa P/1.01 - P/1.06 Piano zone interne L.R. 39/1973	12.700			F.R.	Interessi attivi c/c Piano zone interne - L.R. 39/73	
33bis	06271/02	1.500			F.R.	1.000	Art. 47, L.R. 26/84
34	06023	1.100			F.R.		
34ter	06243	2.000			F.R.	100	Art. 20, L.R. 36/84

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

35	09050	20.000			F.R.	31.000	Art. 49, L.R. 26/84
36bis	07030	4			F.R.		

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

37	02132	11.000			F.R.	8.000	Art. 24, L.R. 36/84
----	-------	--------	--	--	------	-------	---------------------

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Art.	Capitolo	Nuova o maggiore Spesa anno 1985	Spesa anni successivi	Natura mezzi	Onere analogo cessato nel 1984	Norma autorizzativa onere 1984
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI						
38	13026	4.750		F.R.	4.000	Art. 58, L.R. 26/84
39	13035	16		F.R.	16	Art. 98, L.R. 26/84
DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE						
40	04172	9.706		F.R.		
40ter	04111	300		F.R.		
41	10001	14.513 (5)		F.R.	17.713	Art. 63, L.R. 26/84 e art. 26, L.R. 36/84
42bis	06071, 08069/05 09044/01	350		F.R.		
44	10020	200		F.R.	150	Art. 88, L.R. 26/84
	10030	60 (14)		F.R.	40 (14)	Art. 87, L.R. 26/84
	10032	300		F.R.	250	Art. 89, L.R. 26/84
	10033	200		F.R.	100	Art. 90, L.R. 26/84
	10034	60		F.R.	50	Art. 91, L.R. 26/84
	11065	60 (8)		F.R.	20 (8) (9)	Art. 78, L.R. 26/84
	11066	20 (9)		F.R.		
	11067	140 (10)		F.R.	10 (10)	Art. 79, L.R. 26/84
	11069	18,5 (11)		F.R.	8,5 (11)	Art. 79, L.R. 26/84
	11072	20 (6)		F.R.	20 (6)	Art. 77, L.R. 26/84
	11074/01	140		F.R.		
	11075	18 (7)		F.R.	18 (7)	Art. 77, L.R. 26/84
	11076	10 (12)		F.R.	10 (12)	Art. 79, L.R. 26/84
	11079	100		F.R.	100	Art. 81, L.R. 26/84
	11092	540		F.R.	540	Art. 94, L.R. 26/84
	11098	30 (13)		F.R.	30 (13)	Art. 85, L.R. 26/84
44bis	11100	50		F.R.		
44ter	11078/01	4.000		F.R.		
45	11025, 11026	1.750		F.R.	1.750	Artt. 75 e 82, L.R. 26/84
45bis	11015	148		F.R.	100	Art. 28, L.R. 36/84
45ter	11027	97		F.R.		
45quiquies	11028	400		F.R.		
46	11120	923 (15)	Permanente	F.R.		
47	05054	800		F.R.	1.960	Art. 67, L.R. 26/84
47bis	02016, 02019, 02022, 02023, 02050, 02052	50		F.R.		
48	05043	60		F.R.		
49bis	05095	200		F.R.		
49ter	02016	20		F.R.		
50	03014	13.000	1986 9.000 1987 10.000	F.R.		
51	02100	4.000		F.R.	3.000	Art. 19, L.R. 33/84
52bis	02102, 12118	300		F.R.		
53bis	02134	1.000	Permanente	F.R.		
53ter	10067	300		F.R.		
53quater	12088	700	Permanente	F.R.		
54	02102	5		F.R.		
55ter	04160	260		F.R.		

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

TOTALI O MAGGIORI SPESE:		lire	535.458,5
di cui:	F.R. -	lire 445.341,5	
	A.S. -	lire 90.117	
<u>FONTI DI COPERTURA</u>			
<u>A.S.:</u>	art. 18, 1° comma, legge 887/84	lire	90.117
	Leggi 984/77 e 403/77		
<u>F.R.:</u>	- cessazione oneri analoghi 1984	lire 253.655,5	
	- interessi attivi P.Z.I.	lire 12.700	
		266.355,5	
	- differenza da coprire con incremento entrate tributarie	lire 178.986	
		lire	445.341,5
	Totale copertura	lire	535.458,5

NOTE:

1) Maggior onere rispetto alla spesa autorizzata con gli artt. 4 (lire 64.000 milioni) e 5 (lire 25.640 milioni) della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

2) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalle leggi regionali 12 novembre 1982, n. 38 (art. 26 - lire 30 milioni) e 29 dicembre 1983, n. 31 (art. 39 - lire 30 milioni).

2bis) Onere rideterminato rispetto a quello previsto dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36 (lire 14.000 milioni) con conseguente minore spesa per il 1985 di lire 9.000 milioni.

3) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dall'art. 30 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

4) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dall'art. 33 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

5) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dagli articoli 31 e 34 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 47.

6) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 11 agosto 1970, n. 20.

7) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 4.

8) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 25 marzo 1953, n. 7.

9) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 27 giugno 1979, n. 54.

10) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 23 ottobre 1952, n. 29.

11) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 19 aprile 1956, n. 11.

12) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 4 febbraio 1965, n. 2.

13) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 27 novembre 1979, n. 61.

14) Maggior onere rispetto a quello autorizzato dalla legge regionale 27 giugno 1979, n. 53.

15) Maggior onere valutato in lire 923 milioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, per un problema di coordinamento del testo. E' stato poc'anzi approvato l'articolo 61 bis ed è stato anche approvato l'emendamento numero 27 che, pur essendo nominalmente aggiuntivo, in realtà era sostitutivo dell'articolo 61 bis. Si crea dunque una situazione di incompatibilità fra le due norme testé approvate,

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

perché l'emendamento numero 27 abroga un articolo che, invece, è solo modificato parzialmente dal testo dell'articolo 61 *bis*. Poiché le due norme sono fra loro incompatibili, dovrebbe prevalere la norma abrogativa totale; a mio avviso prevale l'abrogazione dell'articolo *tout court*: in tal caso l'articolo 61 *bis* si intende come non approvato e resta invece approvato l'emendamento numero 27.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Signor Presidente, su un altro articolo, sempre per un problema di coordinamento. E' stato approvato l'emendamento numero 63 nel cui testo, per un errore materiale, è stata anticipata una frase che va invece dopo un'altra. Il testo diceva: "La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Commissione consiliare programmazione, un parco progetti, eccetera eccetera". E' evidente che nessuno pretende che la Giunta predisponga un parco progetti di 3 miliardi in 3 mesi; la frase va dunque letta in questo modo: "La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Commissione consiliare programmazione entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge...". La Commissione programmazione deve cioè esprimere i suoi indirizzi entro 90 giorni: i 90 giorni non sono il termine fissato alla Giunta per la predisposizione del parco progetti. Per un errore di dattilografia è stato anteposto l'inciso: "entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge" che invece va messa dopo "Commissione consiliare programmazione".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Presidente, brevissimamente per dare atto dell'estre-

ma correttezza del collega Saba e nel ringraziarlo perché effettivamente questo era l'intendimento col quale anche la Giunta aveva accolto l'emendamento a firma sua e di altri. La ringrazio.

PRESIDENTE. Allora prendiamo atto delle specificazioni e dei chiarimenti che saranno tenuti presenti in sede di coordinamento del disegno di legge. E' stato presentato un ordine del giorno a firma Casula - Fadda - Lai - Onida - Manunza sull'acquisizione al patrimonio regionale della casa Gramsci ad Ales. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Ordine del giorno Casula - Fadda Fausto - Lai - Onida - Manunza sulla acquisizione al patrimonio regionale della casa di Gramsci ad Ales.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione generale sul D.L. n. 41-A;

CONSIDERATA la particolare importanza culturale e storica della Casa di Gramsci di Ales; CONSTATATA l'esigenza che la stessa Casa venga debitamente valorizzata;

impegna la Giunta regionale

ad acquisire al patrimonio regionale, a valere sui fondi iscritti in bilancio nell'apposito capitolo, la Casa di Gramsci. (3)

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Allo stato attuale dei lavori del Consiglio la Giunta non può che accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione, perché la corrispondente provvista finanziaria è invece contenuta nel disegno di legge numero 42. L'intendimento espresso attraverso l'ordine del giorno è dunque raccolto

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

dalla Giunta, ma vi è allo stato delle cose un'impossibilità materiale di adempiere, cosa che sarà invece possibile qualora venga approvata la corrispondente norma del bilancio.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 41 avrà luogo al termine della seduta.

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985". (42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 42, concernente la "Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985".

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MERELLA, Segretario:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**Art. 1**

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 giusto lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MERELLA, Segretario:

Art. 2

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MERELLA, Segretario:

TOTALE GENERALE DELLA SPESA**Art. 3**

E' approvato in lire 3.299.009.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERELLA, Segretario:

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1985, appartenenti ai Titoli I, II, III, IV, sono classificati secondo le seguenti sezioni:

01 - Amministrazione generale

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

- 04 - Sicurezza pubblica
 - 06 - Istruzione e cultura
 - 07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni
 - 08 - Azioni ed interventi nel campo sociale
 - 09 - Trasporti e comunicazioni
 - 10 - Azioni ed interventi nel campo economico
 - 11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale
 - 12 - Oneri non ripartibili
- Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

TITOLO I

SPESE CORRENTI

- 1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.
- 2) Personale in attività di servizio.
- 3) Personale in quiescenza.
- 4) Acquisto di beni e servizi.
- 5) Trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici.
- 6) Trasferimenti correnti ad altri settori.
- 7) Interessi.
- 8) Somme non attribuibili.

TITOLO II

SPESE D'INVESTIMENTO

- 1) Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione.
- 2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione.
- 3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici.
- 4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori.
- 5) Partecipazioni azionarie e conferimenti.
- 6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.
- 7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.

- 8) Somme non attribuibili.

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI
E PRESTITI

- 1) Mutui.
- 2) Obbligazioni.
- 3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

TITOLO IV

SPESE PER PARTITE DI GIRO

- 1) Partite di giro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MERELLA, *Segretario:*

STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

Art. 5

E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERELLA, *Segretario:*

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO
DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE
E RIFORMA DELLA REGIONE

Art. 6

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO
DELLA PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 7

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 8

Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 200.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 9

I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonché dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 200.000.000.

Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

Detta procedura è estesa anche ai residui

di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1985, sui capitoli 06260 e 08026.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 10

Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale dell'Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 11

Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l'Asses-

sore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio di stanziamenti d'importo pari alle entrate accertate in conto del capitolo 23402.

La suddetta iscrizione deve essere disposta in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 12

Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI
FINANZE ED URBANISTICA

Art. 13

E' autorizzato il pagamento delle spese del-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 14

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 15

Sul capitolo 05100 l'Assessore della difesa dell'ambiente, dispone, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emo-

lumento spettante al personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 16

Nell'anno 1985 le spese per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale faunistico sono autorizzate dall'Assessore della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione del Comitato stesso a valere sul capitolo 05104 del competente stato di previsione della spesa.

Nello stesso anno l'Assessore della difesa dell'ambiente è autorizzato a finanziare le spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei presidenti degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 17

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell'anno 1985, sul capitolo 05017/01 dello stato di previsione della spesa, i contributi assistenziali e previdenziali al personale addetto alle attività di sistemazione idrau-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

lico-forestale, ancorché finanziate con assegnazioni statali, della CEE e con fondi delle contabilità speciali della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 18

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, nell'anno 1985, sul capitolo 05028, le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento ancorché finanziati con assegnazioni statali o con fondi delle contabilità speciali della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 19

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 6.530.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lettera f), del suo Statuto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 20

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 21

I residui di stanziamento presenti sul capitolo 06120 al 31 dicembre 1984, ancorché provenienti da stanziamenti disposti nel 1982, possono essere utilizzati entro l'anno finanziario 1985.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Satta -

Muledda - Palmas.

“L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

‘L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione al capitolo 51002 dello stato di previsione dell'entrata e al capitolo 06120 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di somme pari all'ammontare delle quote somministrate alla Regione entro il 31 dicembre 1985 dei mutui contratti ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 29 settembre 1982, n. 24, per il rifinanziamento del Fondo di solidarietà regionale in agricoltura’ ”. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Satta per illustrare l'emendamento.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MERELLA, *Segretario:*

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO,
ARTIGIANATO E COMMERCIO

Art. 22

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l'anno finanziario dal 1° gennaio

al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MERELLA, *Segretario:*

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 23

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MERELLA, *Segretario:*

Art. 24

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le variazioni compensative concernenti la riassegnazione, al capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, a termini del

settimo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, degli importi degli interessi attivi e delle economie accertati al 31 dicembre 1984 rispettivamente in conto dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MERELLA, Segretario:

Art. 25

Nella determinazione degli interessi dovuti alla Regione sulle complessive giacenze di tesoreria, il tesoriere regionale fornisce separata indicazione delle somme maturate sulle giacenze dei conti correnti istituiti per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

In corrispondenza del loro accertamento sul capitolo 32409, tali somme sono iscritte al capitolo di spesa 08092/01 e corrisposte con mandato diretto alla Cassa depositi e prestiti, salvo che particolari disposizioni di legge statale non ne consentano il diretto utilizzo a favore dei programmi di edilizia residenziale pubblica localizzati in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA**

Art. 26

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 27

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MERELLA, Segretario:

Art. 28

Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 10002 e 10003 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi subordinatamente all'accertamento della relativa entrata in conto rispettivamente dei capitoli 24101 e 23301.

PRESIDENTE. All'articolo numero 28 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Ladu Leonardo - Ortu - Pes:

"L'articolo 28 è così sostituito:

'Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto al capitolo 10003 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale può procedersi subordinatamente all'accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 23301' ". (22)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 22 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 29

L'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'assegnazione alle province ed ai comuni che svolgono le funzioni amministrative in sostituzione della soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, delle somme attribuite dallo Stato alla Regione Sarda ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (cap. 10043) e capitolo 10043-01.

Per le spese di cui agli anni 1981, 1982, 1983 e 1984, le somme di cui al precedente comma verranno ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente ivi compresi gli oneri riflessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 30

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabel-

la N).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MERELLA, Segretario:

Art. 31

Nel caso in cui l'Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1985 in tutto o in parte, i mutui previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell'entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di somme pari all'ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MERELLA, Segretario:

Art. 32

Le spese di cui ai capitoli 11108 e

11109 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MERELLA, Segretario:

**STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO
ALL'IGIENE E SANITA'
E DISPOSIZIONI RELATIVE**

Art. 33

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato all'igiene e sanità, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MERELLA, Segretario:

Art. 34

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'esercizio 1985 a seguito dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino — mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale — delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'igiene e sanità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MERELLA, Segretario:

Art. 35

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, sulla base del piano di intervento di cui all'articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dei suoi periodici aggiornamenti, il trasferimento della somma stanziata al fondo da ripartire di cui al capitolo 12041 dello stato di previsione della spesa ai capitoli 12042, 12043 e 12166 dello stesso stato di previsione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in vota-

zione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MERELLA, Segretario:

Art. 36

A seguito dell'attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno-infantile), le somme stanziare sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8, concernente l'istituzione e disciplina dei consultori familiari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MERELLA, Segretario:

Art. 37

Alla ripartizione ed assegnazione, in favore delle Unità sanitarie locali, delle somme iscritte sui capitoli 12122 e 12135, si procede con le stesse modalità previste dall'articolo 97, ultimo comma, della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19, in tema di ripartizione delle quote del Fondo sanitario nazionale, rispettivamente per il finanziamento delle spese di parte corrente e per quello delle spese in conto capitale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MERELLA, *Segretario*:

STATO DI PREVISIONE
DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI
E DISPOSIZIONI RELATIVE

Art. 38

E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 39

Alle spese di cui al capitolo 13002 - contributi alle aziende di trasporto per ripiano disavanzi - si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MERELLA, *Segretario*:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Art. 40

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MERELLA, *Segretario*:

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 41

In deroga a quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, concernente programmi di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico, gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1984 sui conti correnti bancari accesi ai sensi dell'articolo 26 della stessa legge, sono versati in conto entrate del bilancio della Regione per l'anno 1985.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MERELLA, *Segretario*:

Art. 42

Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed im-

poste su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni del fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MERELLA, Segretario:

Art. 43

Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MERELLA, Segretario:

Art. 44

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato

a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti a quelli degli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed a quelli degli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica e delle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma terzo, della legge medesima.

Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessa alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, primo comma, e all'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell'articolo 4, sesto comma, e dell'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione dei provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MERELLA, Segretario:

Art. 45

L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

Con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MERELLA, Segretario:

Art. 46

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per dichiarare signor Presidente, che il nostro gruppo, rifacendosi alle argomentazioni sviluppate in sede di discussione generale e alle altre argomentazioni sviluppate durante l'esame dell'articolato della legge finanziaria sottolinea ancora una volta la illegalità del bilancio e della legge finanziaria così come sono

stati presentati al Consiglio, considerata in particolare l'assenza della rendicontazione dei fondi speciali, che per legge la Regione è obbligata ad approvare. Per tutti questi motivi dichiariamo il nostro voto contrario al bilancio.

PRESIDENTE. Abbiamo dimenticato di esaminare l'articolo 45 *bis*, aggiunto evidentemente dalla Commissione, che non era stato trascritto nel testo a disposizione del Presidente e del Segretario. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Art. 45 *bis*

Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse ai sensi dell'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l'Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento di disponibilità nell'ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 di detta legge: 06069; 06070, 06224, 06224-01, 08069-03, 09042, 09043 e 09044.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento modificativo. Se ne dia lettura.

MRELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Satta - Ortu - Pes:

"Tabella B

USCITE

In aumento

Capitolo 01001 + lire 600.000.000

ENTRATE

In aumento

Capitolo 36105 + lire 600.000.000". (24)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 24 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Già prima della discussione della legge finanziaria io ho sollevato qualche obiezione, perché non risulta molto chiara la finalità cui si ispira la ripartizione di alcuni capitoli di spesa.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Murru: siccome lei sta rivolgendo una richiesta di chiarimenti all'Assessore, io vorrei pregare i suoi colleghi di lasciare che l'Assessore ascolti.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ecco, io volevo chiedere all'Assessore un chiarimento sul capitolo

01007: "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie". Di quale tipo di spese si tratta? Non sarebbe opportuno, in questi casi, fare un'elencazione, una specie di casistica? Nessuno vuole escludere una certa discrezionalità, ma solo porvi opportuni e non troppo elastici limiti, la cui necessità dovrebbe essere ben compresa da una Giunta seria, che si qualifichi sotto il piano morale.

Quanto sopra vale anche per il capitolo 01009: "Fondo a disposizione del Presidente della Giunta e degli Assessori per contributi e sussidi, per assistenza e beneficenza". Io qui lascio al giudizio dei colleghi che cosa si intende per assistenza e per beneficenza; assistenza e beneficenza, ad un certo punto, se non viene specificato, possono concedersi anche ad un miliardario, ad uno che si vuole beneficiare in qualche modo. Io ritengo che queste osservazioni siano più che pertinenti: non andate a dire che la linguaccia del Movimento Sociale Italiano è una linguaccia fuori tempo e fuori luogo, quasi estemporanea. Assessore, io la richiamo molto attentamente su quelle due eccezioni di prima: sulla invalidità del bilancio noi ci torneremo. I fondi speciali vanno rendicontati altrimenti il bilancio è illegale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella B. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella C.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sulla tabella C, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella D.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Alla tabella D sono stati presentati quattro emendamenti aggiuntivi ed uno modificativo. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Pili - Orrù - Meru Salvatorangelo:

“Tabella D

SPESA

Cap. 03034/02 (nuova istituzione) - Spesa per l'effettuazione di studi per la predisposizione di progetti integrati (art. 16 *bis* della Legge finanziaria)
+ lire 500.000.000

ENTRATE

Cap. 12106 + lire 500.000.000
(collegato con l'emendamento n. 3 del D.L. N. 41-A)". (4)

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas:

“Tabella D

ENTRATA (Tab. A)

In aumento

Cap. 34001 - Entrate eventuali e varie
+ lire 12.000.000

SPESA

03 - PROGRAMMAZIONE (Tab. D)

In aumento

Cap. 03002/01- (Nuova istituzione)
1.1.1.4.1.1.01.01 - Saldo di impegni di esercizi

decorsi relativi a medaglie di presenza, diarie, anticipazioni e rimborsi di spese di viaggio, e rimborsi forfettari per uso di mezzi propri ai componenti del comitato per la programmazione (artt. 13 e 14, L.R. 1° agosto 1975, n. 33, L.R. 13 luglio 1976, n. 34 e art. 102, L.R. 31 maggio 1984 n. 26)

+ lire 12.000.000". (6)

Emendamento modificativo Satta - Muledda - Palmas:

“Tabella D

ENTRATA (Tab. A)

In aumento

Cap. 34001 - Entrate eventuali e varie
+ lire 200.000.000

SPESA

03 - PROGRAMMAZIONE (Tab. D)

In aumento

Cap. 03003 - Compensi a tecnici estranei all'Amministrazione regionale per predisposizione piano generale di sviluppo (art. 30, L.R. 33/75)

+ lire 200.000.000". (7)

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas:

“Tabella D

ENTRATA (Tabella A)

In aumento

Cap. 21102 - Assegnazione statale per finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/1970)

+ lire 1.000.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE (Tabella D)

In diminuzione

Cap. 03017 - F.N.O.L. - c/capitale mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della Tab. B) allegata alla D.D.L. finanziaria

- lire 200.000.000

In aumento

Cap. 03053 (Nuova istituzione) 2.1.1.1. 6.2.10.30 - Finanziamenti per la partecipazione ad Associazioni, Consorzi, Società consortili ed altri Enti che realizzino iniziative di particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna (art. 43 bis della legge finanziaria)

+ lire 3.000.000.000

il presente emendamento è collegato a quello n. 19 relativo al d.d.l. n. 41-A". (9)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Catte - Morittu - Orrù:

"Tabella D

03 - PROGRAMMAZIONE (Tab. D)

In diminuzione

Cap. 03016 - F.N.O.L. - Spese correnti mediante riduzione della riserva di cui al punto 10) della tab. A allegata al d.d.l. finanziaria

- lire 5.000.000.000

In aumento

Cap. 03051 - (Nuova istituzione) 2.1.1.4. 2.2.10.30 - Spese per la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni di carattere scientifico nel campo dello sviluppo economico e sociale (art. 42 ter della legge finanziaria)

+ lire 1.000.000.000

Cap. 03052 - (Nuova istituzione) 2.1.1.4. 2.2.10.30 - Contributi per la realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni di carattere scientifico nel campo dello sviluppo economico e sociale (art. 42 ter della legge finanziaria)

+ lire 4.000.000.000

Il presente emendamento è collegato a quello n. 39 relativo al d.d.l. n. 41-A". (20)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Vede, Presidente: capita, per chi è abituato a lavorare a volte anche nelle ore notturne, che ad un certo punto alla stanchezza si sostituisce una nuova carica e quindi si accende di nuovo l'attenzione in modo che nessuno degli argomenti che vengono sottoposti alla sua modesta intelligenza può sfuggirli. Così mi sta capitando adesso. Ecco la tabella D; non mi sembrano molto peregrine le osservazioni che avevo fatto per le contabilità speciali. Nel capitolo numero 03033 (corretto poi in Commissione) si dice: "Il versamento alla contabilità speciale di cui ai Titoli I e II della legge eccetera eccetera". Mi si vuol dire in base a quale programma si effettua questa spendita di fondi, che addirittura ci sono riversati dallo Stato in base a determinate normative? Dove è il programma?

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Deve essere fatto.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Deve essere fatto? Ma quando mai un programma viene fatto dopo lo stanziamento delle risorse? Assessore, non le faccia queste osservazioni, per carità: è un versamento, voi avete il dovere di programmare prima di stabilire le cifre, avere il dovere di rendicontare; non mi faccia queste osservazioni, io sto facendo notare...

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Lo faccia in maniera pertinente, però.

MURRU (M.S.I.D.N.). Certo, pertinentissima. Io sto facendo notare, Assessore, agganciandomi proprio alle osservazioni che lei molto leggermente ha cercato di snobbare, che il tutto è pertinente. Non entriamo nelle pieghe, non insistiamo, perché diversamente di queste piccole crepe (per non definirle grandi e poco chiare) ce ne sono parecchie. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Due parole, Presidente, per dire che, se il collega Murru avesse letto attentamente il capitolo 03033, si sarebbe accorto che è una mera partita contabile. Essa concerne il versamento della contabilità speciale della legge di rinascita dell'ultima *tranche*, che ci arriva in sovrappiù dopo l'approvazione della legge finanziaria dello Stato. Questa *tranche* può essere spesa solo con la predisposizione e l'approvazione da parte del Consiglio di un programma, ma nel frattempo abbiamo la necessità e il dovere di versare alla contabilità speciale queste cifre che ci sono arrivate dalla legge finanziaria dello Stato: se non avessimo fatto questa operazione, avremmo commesso una violazione di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento modificativo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella D. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella E.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Alla tabella E sono stati presentati tre emendamenti modificativi. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Satta - Muleda - Palmas:

"Tabella E

ENTRATA (Tabella A)

In aumento

Cap. 21202 - Assegnazioni statali finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/1970)

+ lire 2.000.000.000

04 - ENTI LOCALI (Tabella E)

In aumento

Cap. 04030 - Spese assicurative beni mobili ed immobili della Regione

+ lire 20.000.000.000". (10)

Emendamento modificativo Satta - Muleda - Palmas:

"Tabella E

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

ENTRATA (Tabella A)

In aumento

Cap. 12204 - Tasse sulle concessioni governative
+ lire 200.000.000

04 - ENTI LOCALI (Tabella E)

In aumento

Cap. 04040 - Funzionamento uffici periferici dell'Amministrazione
+ lire 150.000.000

Cap. 04044 - Saldo impegni spese acquisto cancelleria e materiale per stampe, riproduzioni e rilegature
+ lire 150.000.000". (11)

Emendamento modificativo Satta - Cogodi - Ortu:

"Tabella E

ENTRATA (Tab. A)

In aumento

Cap. 12106 - IRPEF
+ lire 3.000.000.000

SPESA (Tab. E)

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

In aumento

Cap. 04110 - Acquisto beni patrimoniali
+ lire 3.000.000.000". (23)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, noi esprimiamo il nostro dissenso sulla reintroduzione di due miliardi per spese di assicurazione di beni mobili ed immobili della Regione, perché la Commissione su questo ha discusso a lungo e li aveva tolti.

Stiamo assistendo ad un tentativo di reintrodurre tutte le cose che la Commissione ha tolto. Noi in quella Commissione non abbiamo la maggioranza: se la Commissione le ha tolte ciò è avvenuto perché la maggioranza ha assentito, perciò non possono essere reintrodotte adesso. Altrimenti noi chiederemo di esaminare con estrema attenzione articolo per articolo, emendamento per emendamento, perché abbiamo l'impressione che in effetti il lavoro fatto dalla Commissione non sia servito a niente. Non sono i due miliardi che cambiano la politica generale di questa Giunta nel nostro giudizio, né la sua strategia: però noi ci domandiamo perché mai, dopo che la Commissione consiliare addetta all'esame del bilancio, con una maggioranza non certamente nostra, toglie i due miliardi per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili della Regione, con precise motivazioni, questi stanziamenti vengono riproposti all'ultima ora.

Basta che uno si distraiga un momentino e si ritrova approvati degli emendamenti che ripristinano decisioni a suo tempo respinte.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. L'emendamento al quale si fa riferimento è stato distribuito stamane e tutti i consiglieri regionali che ne hanno voluto prendere conoscenza hanno potuto farlo.

La Giunta ha ritenuto e ritiene che nel bilancio della Regione debba essere riproposta una copertura finanziaria che dia possibilità alla Regione sarda di assicurare i propri beni, mobili e immobili: di assicurarsi cioè contro i danni che possono derivare al proprio personale dipendente e a terzi. Il fatto che la Regio-

ne sarda abbia ancora la quasi totalità dei suoi immobili non assicurati, con i rischi gravissimi che possono derivarne, è un fatto che la Giunta ritiene inammissibile. Certo, la Commissione ha ritenuto che si dovesse eliminare tale possibilità, togliendo la necessaria copertura finanziaria.

A tale proposito noi riteniamo che il giudizio non possa essere condizionato da vicende pregresse, relative ad altre Giunte regionali.

E' vero che tra la fine del 1983 e i primi del 1984 si è tentato di realizzare una operazione di copertura assicurativa contestata e fatta oggetto di rilievo in sede di controllo dalla Corte dei Conti, per la procedura adottata; nulla toglie tuttavia che quella volontà fosse giusta e da perseguire. La Regione non può continuare a mantenere i propri beni non assicurati ed esposti a rischio.

Io vorrei limitarmi a questo e nel contempo dichiarare ancora una volta la disponibilità della Giunta a fornire tutti i chiarimenti che il Consiglio richiedesse, così come sono stati già forniti in Commissione, dove la Giunta è stata udita in proposito. Mi limito a rappresentare questa situazione di estrema carenza, che chiama alla responsabilità direttamente il Consiglio regionale e chi ha responsabilità di gestione. Noi abbiamo stabili fatiscenti, dove opera del personale, dove lavora la gente. Abbiamo il centro di elaborazione dati che è sistemato nello scantinato o al primo piano di un palazzo di civile abitazione, dove sono installati macchinari del valore di miliardi: macchinari complessi, per loro natura delicatissimi, in uno stabile di civile abitazione, dove qualche tempo fa è stato segnalato il pericolo di incendio a seguito d'un corto circuito.

Cosa possa derivare da questa situazione ogni consigliere regionale lo può comprendere.

FADDA FAUSTO (P.S.I.). Pensiamo anche alla biblioteca, che è all'ultimo piano della torre.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Certo, alla biblioteca e a tutti gli stabili dell'Amministrazione regionale sovraccaricati: gli uffici di via Trento, costruiti a suo tempo per civile abitazione e per soppor-

tare un certo carico, sopportano invece carichi tre, quattro, cinque volte superiori a quello per il quale sono stati collaudati. La torre addirittura non è mai stata collaudata. Questa è la situazione di disastro organizzativo dei beni immobili della Regione. Vogliamo ancora tergiversare? Non vogliamo darci la possibilità di studiare il modo più congruo per prevenirci dai rischi, quello migliore, quello che vige dappertutto? Non c'è nessuna Regione d'Italia, nessun comune d'Italia che versi in questa situazione.

Quindi, questa è la situazione: si vuole che la Regione proceda alla assicurazione dei propri beni come prescrivono le regole e le leggi. Il Consiglio è sovrano, il Consiglio si pronuncia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Signor Presidente, su questo argomento la Commissione consiliare finanze ha avuto modo di discutere e nessuno, nel merito, ha posto obiezioni circa la necessità in via teorica ed astratta di procedere all'assicurazione degli immobili regionali.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Bisogna procedere in via concreta, non astratta.

SORO (D.C.). Si è posta una condizione però, cui subordinare l'istituzione di una posta di questa entità. La condizione era che l'Assessore alle finanze fornisse alla Commissione bilancio una idonea documentazione per sapere attraverso quali modalità e attraverso quali sistemi si intendesse provvedere, dandoci tutte le dovute informazioni. Tale è stata la richiesta esplicita di diversi commissari, tra cui lo stesso consigliere Rais. Noi non abbiamo ricevuto questa documentazione; il presidente della Commissione in questo momento mi dice che sarebbe pervenuta dopo la conclusione dei nostri lavori; ma questo non toglieva niente alla possibilità che i commissari della Commissione bilancio ed il Consiglio avessero l'opportunità di esaminare questi documenti, cosa che,

per quanto ne so, non è avvenuta.

Certamente il Consiglio non ne ha preso visione. Queste sono le ragioni per cui la Commissione non ha istituito questa somma: non comprendiamo perciò come mai la Giunta assuma questa posizione.

Io credo che niente impedisca in futuro, una volta definite queste cose, di rimettere tale cifra nel capitolo apposito: questo può avvenire anche in un secondo momento, ma allo stato attuale delle cose non vi sono sufficienti condizioni di chiarezza, quelle stesse condizioni la cui assenza aveva portato negli anni passati ad analoghe conseguenze. Negli anni passati non si era istituita questa somma, si era bloccato l'intendimento di procedere all'assicurazione proprio perché non v'era chiarezza su questo terreno. Oggi niente è cambiato: noi non conosciamo quali siano questi elementi e vorremmo conoscerli, per poter procedere ad un voto consapevole.

Io chiederei una sospensiva, se è disponibile questa documentazione; diversamente chiederei anche agli altri commissari della Commissione bilancio e agli altri gruppi che hanno sollevato questo problema, se si ritengano soddisfatti dalle dichiarazioni dell'assessore Cogodi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, solo per precisare molto rapidamente una informazione riguardante la Commissione. La Commissione bilancio, esaminando la proposta della Giunta relativa al capitolo in discussione, aveva eliminato tali stanziamenti sulla scorta di un preciso ragionamento. Si riteneva, insomma, che prima di disporre uno stanziamento sul capitolo 04030 si dovesse procedere non a ricevere, ma ad esaminare i documenti che l'Assessore ci ha mandato e che sono giunti dopo che la Commissione aveva già esitato i disegni di legge finanziaria e di bilancio. Si subordinava qualsiasi valutazione ad un approfondimento del tema delle assicurazioni, sulla scorta dei documenti e di una valutazione collegiale che la Commissione deve ancora fare e non c'è dubbio che presto do-

vrà farla. Nel corso della discussione del bilancio, tuttavia, la Commissione non aveva i documenti per poter dirimere nessuna questione; d'altro canto non potevamo bloccare la discussione del bilancio in attesa che arrivassero gli atti conoscitivi, quindi abbiamo chiuso sul bilancio ed insieme su questa vicenda. Questo è quanto devo dire in qualità di presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; siamo ad un'ora critica della discussione sul bilancio; nonostante ripetuti avvertimenti ci risiamo ancora. Basta un momento di distrazione nottetempo, di disponibilità alla conclusione rapida di questi lavori, che si tenta di approfittare della nostra (probabilmente eccessiva) fiducia: così alcuni emendamenti che sono stati criticati e bocciati dalla Commissione bilancio vengono riproposti a quest'ora. Devo dire che nello stesso modo è stato approvato anche qualche articolo della legge finanziaria, di rilevanza non inferiore a questo. In tal modo questo esecutivo offende la Commissione bilancio e il Consiglio stesso, che si è già pronunciato in sede di Commissione, con una disamina serena e approfondita di questi stessi argomenti ora riproposti. Pertanto, da questo punto chiedo formalmente che la lettura dell'inizio e della fine dei capitoli abbia termine: siamo qua e ci resteremo con estrema attenzione di fronte ad una Giunta che sceglie questi sistemi e questi metodi.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Stare attento è suo dovere.

MORETTI (D.C.). Certo, ma questi sistemi e questi metodi, assessore Cogodi, non le fanno onore.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Lei è qui per essere attento.

MORETTI (D.C.). Certamente; infatti rimprovero me stesso, vista la correttezza delle persone che mi trovo davanti. E torno sull'argomento.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La smetta di minacciare!

MORETTI (D.C.). Io non minaccio nessuno, ma non mi lascio neanche prendere in giro da persone come lei; lei con questo atteggiamento non prende in giro soltanto me, ma prende in giro le persone che hanno respinto con estrema chiarezza il suo modo di fare e di porsi nei confronti del Consiglio regionale. Questo va respinto, non c'è dubbio.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Questo è parlare con garbo...

MORETTI (D.C.). Questo è parlare chiaro, Presidente, come ha parlato chiaro lei in altre occasioni e soprattutto considerato il clima al quale lei oggi ci ha abituato e che sta dando cattivi risultati, perché stiamo facendo probabilmente mala opposizione, come qualche Assessore ci è venuto a dire.

Ebbene, noi diciamo finalmente che questo sistema non va bene: quando noi diamo tutta la nostra disponibilità per concludere i lavori con celerità certamente non ammettiamo che vengano riproposti certi argomenti, perché altrimenti il lavoro della Commissione è stato del tutto inutile. Per due mesi siamo stati a discutere, ad approfondire argomenti e a suggerire soluzioni; se questo stanziamento è stato respinto all'unanimità dalla Commissione c'era evidentemente un motivo valido che non può essere smentito oggi, a mezzanotte, improvvisamente, perché questi emendamenti sono pervenuti soltanto un quarto d'ora fa.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Non è vero, sono pervenuti stamattina.

MORETTI (D.C.). Io li ho avuti un quarto

d'ora fa, onorevole Presidente del Consiglio, la prego di tenerne conto. Noi non abbiamo avuto tempo di approfondire questi argomenti e ci siamo accorti per caso di questo emendamento. Pertanto, se la Giunta insiste, su questo argomento noi andremo fino in fondo.

Ma che modi sono questi? Noi diciamo con estrema serenità, onorevole Presidente della Giunta, che sul principio non c'è nessuna opposizione da parte nostra. Volevamo, visti i precedenti delle trascorse legislature, valutare approfonditamente questi sistemi e a questi metodi assicurativi per non ricadere in errori del passato. E' semplicemente questo, onorevole Presidente, lo scopo che ci spinge a questa posizione, perché riteniamo che a quest'ora, in questa atmosfera, il Consiglio regionale non possa discutere serenamente di questo emendamento. Pertanto chiediamo al Presidente, che con cortese attenzione ha affrontato questo dibattito, alle forze della maggioranza, allo stesso assessore Cogodi, di guardare con maggiore distacco ad un problema di questo tipo, anche se è urgente, come tutti noi riteniamo. Siamo pronti a discuterne alla prima occasione e ricercare soluzioni: ma non stanotte.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Orrù. A me corre l'obbligo di precisare all'onorevole Moretti che l'emendamento è stato presentato dalla Giunta regionale stamattina, stamattina è stato depositato presso il servizio Assemblea ed è stato distribuito non appena si è iniziata la discussione del bilancio della Regione.

ORRU' (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di suggerire, dopo tanta tensione, un attimo di pacatezza e di serenità. Io penso che, di fronte a problemi quali questo che si sta trattando ora, non sia proprio il caso che si arrivi a tanta tensione. Credo sia ragionevole pensare concretamente, ed è assurdo che ciò non sia ancora avvenuto, ad assicurare i beni immobili della Regione. Mi pare valida e corretta perciò la proposta della Giunta e dell'Assessore.

Io comprendo e ritengo legittime le esi-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

genze espresse dal collega Moretti: vogliamo valutare, essere messi in condizione di valutare e di valutare bene per decidere meglio. Il collega Mannoni afferma che sarebbe opportuna una sospensione.

Ma se tutti conveniamo, e io credo che conveniamo tutti (il collega Moretti e io con lui) che gli immobili della Regione debbano essere assicurati, allora il problema che in qualche modo ha diviso e ha creato equivoci è un altro, e riguarda le modalità e le scelte specifiche interne e conseguenti all'obbligo dell'assicurazione.

Se così è, si deve tornare in Commissione, come giustamente diceva il collega Mannoni. Ma allora mi pare ovvio, ragionevole e accettabile per tutti — questa è la mia proposta — che si possa intanto iscrivere in bilancio lo stanziamento già proposto dalla Giunta e poi legittimamente cassato dalla Commissione per insufficienza di elementi di valutazione. Se ciò non si facesse, occorrerebbe predisporre un provvedimento legislativo apposito, allungando i tempi, ritardando decisioni e aggiungendo complicazioni su una questione che poi, in effetti, richiede soprattutto ragionevolezza e buon senso, e di buon senso qui — ne sono sicuro — ce ne dovrebbe essere tanto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Mi consenta, signor Presidente, di intervenire un'ultima volta su questo tema, cercando di interpretare il senso di ciò che è stato detto e fatto in Commissione bilancio. La Commissione non ha sottovalutato le considerazioni svolte dall'assessore Cogodi in quella sede e da lui ripetute sinteticamente questa sera circa la necessità di porre mano a questo problema in tempi rapidi.

Tanto è vero che anche in tempi recenti, a livello di Giunta, si era posto il problema e taluno propendeva addirittura per una certa forma di autoassicurazione dei beni della Regione. D'altro canto, se a questo punto la Giunta ha deliberato (la Giunta ha un solo modo di propendere, quello di deliberare) e se il bilancio viene approvato stabilendo una dotazio-

ne di 2 miliardi sul capitolo corrispondente, ciò equivale ad una autorizzazione alla spesa. E' inutile che noi diciamo che non si spende: è una autorizzazione alla spesa che porrebbe la Giunta fin da domani nelle condizioni di disporre in proposito.

Tenendo conto però che in Commissione è emersa l'opportunità, a questo proposito, di svolgere un lavoro di conoscenza e di determinazione di indirizzi, come è tipico della Commissione, e che quindi in qualsiasi momento tale esame si può concludere con un provvedimento anche di carattere legislativo, possiamo fare anche una operazione di bilancio *ad hoc* se è necessario. A questo punto, tenendo conto della incertezza che emerge in Consiglio e del lavoro che non si è potuto ancora fare in Commissione, la Giunta potrebbe soprassedere a questo emendamento, cioè ritirarlo per consentire un riesame in Commissione, con l'impegno che la Commissione stessa, se la Giunta vorrà presentare anche una proposta da tradurre in provvedimento legislativo, provvederà ad esaminarla rapidamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica. Ne ha facoltà.

COGODI (P.C.I.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Io vorrei per quanto possibile raccogliere le indicazioni che sono venute dai diversi colleghi e che mi paiono compendiarsi in questo: riconosciamo l'esigenza di garantire con metodi opportuni di assicurazione i beni della Regione contro i rischi di danni, però resta il problema di definire attraverso quali modalità la Giunta regionale intenda procedere. La Giunta precedente si era posta lo stesso problema e aveva anche tentato di risolverlo con una formula che la Corte dei conti ha ritenuto non essere valida, cioè estendendo le poche polizze in essere a tutti i beni della Regione, attraverso una trattativa privata consumata nello stesso giorno nel quale fu assunta la deliberazione di Giunta. Tale procedura fu motivata con una situazione di urgenza, perché occorreva approvare un assestamento di bilancio, mi pare,

a fine '83, quando arrivò il rilievo della Corte dei conti, che fu reiterato più volte, la Giunta allora in carica decise non di non assicurare i beni della Regione, ma di costituire un fondo di garanzia, che dovrebbe costituire una forma di autoassicurazione.

Ma si scelga l'una o l'altra formula - l'autoassicurazione attraverso la costituzione di un fondo di garanzia o la gara presso compagnie di assicurazione, in questo caso le maggiori compagnie nazionali che dovrebbero essere invitate ad una gara per raggiungere questo obiettivo - si scelga l'uno o l'altro metodo, dicevo, la posta finanziaria deve essere comunque prevista in bilancio. Non si può affermare una esigenza e poi negarla nei fatti. La proposta che la Giunta ritiene di avanzare al Consiglio è questa: si mantenga la posta finanziaria come strumento che consenta di raggiungere l'obiettivo, e la Giunta si impegnerà in Commissione, riferendo, assumendo gli atteggiamenti che è necessario assumere per definire attraverso quale strumento concreto l'obiettivo deve essere raggiunto.

Noi affidiamo agli atti formali, ufficiali del Consiglio regionale questa dichiarazione: la Giunta Regione non procederà operativamente alla scelta di nessun sistema prima di aver sentito la Commissione consiliare.

Questa, del resto, mi pare essere la preoccupazione che ha mosso alcuni settori del Consiglio nella discussione: se questa preoccupazione può essere considerata legittima, valida sincera, come ritengo che sia, credo anche che questa risposta sia appagante. Dobbiamo infatti consentire a noi stessi di poter poi operare una scelta produttiva di effetti: cancellando la posta finanziaria, invece, noi in concreto ci priveremmo della possibilità di raggiungere l'obiettivo. Ognuno comprende i termini della questione. Credo di poter rendere questa dichiarazione. C'è stata difficoltà (perché la Commissione bilancio discuteva appunto il bilancio in tutte le sue parti) ad operare questo approfondimento precedentemente; nessuno vieta che possa essere operato successivamente, conservando però la possibilità che i beni della Regione possano essere coperti da garanzia assi-

curativa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono costretto ad insistere sulla tesi iniziale, nonostante il chiarimento dell'Assessore che, per quanto opportuno, a questo punto, non si discosta da quello già svolto in Commissione.

Ora, se la Commissione bilancio, nonostante questi chiarimenti e questa disponibilità, che è reciproca, ha ritenuto di dover fare scelte diverse, perché non aveva elementi sufficienti di valutazione, non mi pare che il Consiglio sia posto in diverse condizioni, questa sera. Il richiesto chiarimento non c'è stato: si è certo ribadito lo stato di necessità, attraverso le dichiarazioni dell'Assessore, già svolte in Commissione e con analoga chiarezza. Ma non ritengo che sia mutata la situazione rispetto a quanto abbiamo deciso in Commissione.

Due miliardi possono essere troppi o troppo pochi, dipende da che cosa si vuol fare; noi ci siamo impegnati in Commissione e ci impegniamo qui a stabilire la cifra corrispondente, quella che occorre veramente, una volta che sia stata data una risposta chiara alle esigenze poste. Affinché si discuta più approfonditamente di questo tema e si dia una risposta a quelle attese che non sono solo dell'Assessore ma di tutti, nella maniera migliore, noi riteniamo che la Giunta farebbe bene a ritirare questo emendamento, con l'impegno che l'Assessore potrà immediatamente, quando lo riterrà opportuno venire in Commissione bilancio per prospettare le possibili soluzioni: la Commissione sarà disponibile a trovare le soluzioni corrispondenti a quelle che sono le effettive necessità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta.* Io sinceramente, signor Presidente e onorevoli colleghi, non riesco a cogliere il motivo del con-

tendere su questo argomento: sembra abbastanza incongruo che noi possiamo ipotizzare un complesso di beni regionali non coperti da assicurazione. Siamo in presenza di fatti drammatici, che avvengono con frequenza abbastanza cadenzata dovunque, che chiamano a grande prudenza i pubblici amministratori e li espongono a responsabilità per le eventuali omissioni relative a operazioni di previdenza quali quella che la Giunta sta sollecitando dal Consiglio. Che voi giustamente diciate: "Beh, no, un momento, prima di dar vita ad un contratto di assicurazione vogliamo darvi un indirizzo"...

PRESIDENTE. Io inviterei in particolare gli Assessori a prendere posto in silenzio nei banchi loro riservati per consentire al Presidente della Giunta di svolgere il suo intervento, dando così la possibilità a tutti di ascoltare.

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. ...Che il Consiglio o la Commissione, nella sua saggezza, nel suo ruolo di indirizzo e di direttiva, possano dare indicazioni sul come realizzare questa attività previdenziale mi pare molto giusto e mi pare che il collega Assessore abbia dichiarato la disponibilità piena della Giunta a non agire operativamente senza prima aver acquisito questo indirizzo. Ma se non vi sono risorse finanziarie destinate a questo scopo io vorrei sapere ...Io concludo e chiedo all'onorevole Presidente di darmi la parola quando il collega Muledda avrà terminato le sue consultazioni.

PRESIDENTE. Io devo ribadire il mio invito a tutti i colleghi di prendere posto e di mantenere rigorosamente il silenzio. Credo che il Presidente della Giunta abbia assolutamente ragione quando chiede di essere ascoltato da tutti.

MELIS (P.S.d'Az.), Presidente della Giunta. E' molto tardi; siamo tutti molto stanchi e il peso delle responsabilità che incombe su ciascuno di noi, consiglieri ma anche membri della Giunta, evidentemente ci rende un pochino più sensibili; quindi vi prego di avere quel tanto di pazienza nell'ascoltarmi di cui ho veramente biso-

gno; chiedo tutta la vostra comprensione.

Richiamavo la responsabilità che incombe sugli amministratori (perché le assicurazioni si fanno solo con questa finalità) di fronte al possibile sinistro. Gli edifici, peraltro, non sono soltanto delle strutture immobiliari che hanno un loro valore venale: gli edifici contengono persone che vanno lì a lavorare, che vanno lì a spendere la loro quotidiana fatica. Se un sinistro dovesse - Dio guardi - verificarsi mentre vi si trovano queste persone, quale sarà la responsabilità morale, non solo patrimoniale e giuridica, di chi non ha provveduto? Noi non possiamo ritirare l'emendamento. Se vorrà respingerlo il Consiglio, nella sua saggezza il Consiglio valuterà; noi non possiamo che rimetterci al prudente avviso del Consiglio, ma non chiedeteci di ritirarlo perché è una valutazione che non ci compete. Noi dobbiamo garantire comunque e coprire da tutti i rischi gli edifici e le persone e questo noi facciamo nel chiedere, con tutto il rispetto e la deferenza che il Consiglio merita, che si valuti con ponderatezza. Al limite si può consentire una ulteriore riflessione, sospendendo per un momento l'esame di questo argomento ed andando avanti nell'esame degli altri temi che sono al voto del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, io ho sentito le argomentazioni dei colleghi intervenuti su questo problema, compresa l'ultima del Presidente: riaffermo che noi ci comportiamo come l'attuale Presidente si comportò dai banchi dell'opposizione in ordine al corrispondente capitolo del precedente bilancio. Non c'è cattiva volontà da parte nostra; non vogliamo che gli immobili restino privi di copertura assicurativa.

Ma lei, signor Presidente, ritiene che l'altra Giunta avesse preso a cuor leggero la decisione di autoassicurarsi? Certamente no. Ma perché non tener conto che già quest'Aula si è espressa? Il Consiglio è anche la Commissione e la Commissione, se non sbaglio, all'una-

nimità ha ritenuto di non dover procedere al finanziamento. D'altronde non c'è cattiva volontà da parte di nessuno e nessuno può dubitare della sincerità di tutti quelli che sono intervenuti, onorevole Cogodi; credo che la sincerità non sia prerogativa esclusiva di nessuno. Non è possibile procedere se non sono stati dati i chiarimenti. D'altronde basta tornare in Commissione anche senza che lo stanziamento sia approvato oggi: si procederà con una variazione di bilancio, una volta esaminati i criteri in base ai quali la Giunta intende procedere per cautelarsi da quei grossi disastri che comunque, trattandosi di immobili e facendo le corna, ci auguriamo non debbano mai verificarsi.

Signor Presidente, se l'altra Giunta prese a suo tempo quella decisione, ciò fu anche dovuto al clima di particolare attenzione che si è creato in questi tempi sull'attività della classe politica: dimostreremo perciò grande saggezza accettando quanto la Commissione ha deciso. Siccome la Commissione ha deciso all'unanimità di procedere solo dopo che saranno stabiliti gli opportuni criteri noi rimaniamo fermi su questo principio.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri colleghi che chiedono di parlare metto in votazione gli emendamenti modificativi in ordine di presentazione e poi la tabella E.

Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu.

BARRANU (P.C.I.). Mi era sembrato di capire che c'era stata una richiesta di sospensione per consentire un'ulteriore riflessione su questo argomento; lo stesso Presidente della Giunta ha proposto che ciò avvenga senza interrompere la discussione del disegno di legge sul bilancio. Faccio mia questa richiesta del Presidente della Giunta, intendendo anche noi, come gruppo, dare una valutazione più precisa dopo un momento di riflessione insieme agli altri gruppi. Chiedo alla cortesia degli altri colleghi del Consiglio e della Presidenza di consentire a questa richiesta di sospensiva, andando comunque avanti sugli altri articoli del bilancio.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni

questa proposta di sospensione viene accolta.

Procediamo con la tabella F. Se ne dia lettura.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Alla tabella F sono stati presentati due emendamenti modificativi. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Satta - Muleda - Palmas.

“Tabella F

ENTRATA (Tab. A)

In aumento.

Cap. 23204 - (Denominazione variata) - Finanziamenti del Fondo Investimenti ed Occupazione (F.I.O.) per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e del Rio Flumini (art. 21, legge 26 aprile 1983, n. 130, deliberazione CIPE 22 dicembre 1983, art. 37 legge 27 dicembre 1983, n. 730, deliberazione CIPE 22 febbraio 1985)

+ lire 18.389.000.000

RIF. CAP. SPESA 05029

Cap. 23210 - (Denominazione variata) - Finanziamenti del Fondo Investimenti ed Occupazione (F.I.O.) per l'esecuzione di progetti di valorizzazione ittica delle lagune sarde (artt. 51 e 56, legge 7 agosto 1982, n. 526, deliberazione CIPE 12 novembre 1982, art. 37, legge 27 dicembre 1983, n. 730 e deliberazione CIPE 22 febbraio 1985)

+ lire 92.658.000.000

RIF. CAP. SPESA 05078/02

SPESA

05 - DIFESA AMBIENTE (Tab. F)

In aumento

Cap. 05029 - (Denominazione variata) - In-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

terventi per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e del Rio Flumini finanziati con assegnazioni del Fondo Investimenti ed Occupazione (F.I.O.) (art. 21, legge 26 aprile 1983, n. 130, deliberazione CIPE 22 dicembre 1983, art. 37, legge 27 dicembre 1983, n. 730, deliberazione CIPE 22 febbraio 1985 e art. 48 *bis* della legge finanziaria)

+ lire 18.389.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 23204

Cap. 05078/02 - (Denominazione variata) - Interventi per l'esecuzione di progetti di valorizzazione ittica nelle lagune sarde, finanziati con assegnazioni del Fondo Investimenti ed Occupazione (F.I.O.) (artt. 56 e 65, legge 7 agosto 1982, n. 526, deliberazione CIPE 12 novembre 1982, art. 37 legge 27 dicembre 1983, n. 730, deliberazione CIPE 22 febbraio 1985 e art. 48 *bis* della legge finanziaria)

+ lire 92.658.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 23210". (12)

Emendamento modificativo Tarquini - Merella - Catte.

"Tabella F

SPESA

Capitolo 05095 (Denominazione variata) - Contributo *una tantum* da corrispondere, tramite i comuni di Portoscuso e Carloforte, alle società organizzatrici delle Tonnare del 1984 e 1985 (art. 49 *bis* della legge finanziaria)

+ lire 200.000.000

ENTRATA

Capitolo 12106

+ lire 200.000.000

Collegato all'emendamento n. 32 del d.d.l. n. 41". (17)

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, i due emendamenti si danno per illustrati. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, per esprimere il parere della Giunta.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta mantiene l'emendamento numero 12 e accoglie il numero 17.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella F. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella G.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento modificativo. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento modificativo Zurru - Atzori Villio - Mannoni - Marracini - Catte - Serra G. - Oppi - Onnis.

"Tabella G

In diminuzione

Cap. 06282-01	lire	2.000.000.000
---------------	------	---------------

In aumento

Cap. 06273	lire	700.000.000
Cap. 06273-01	lire	1.300.000.000

Per effetto delle variazioni proposte nel presente emendamento gli stanziamenti dei capitoli saranno i seguenti:

Cap. 06282-01	lire	15.600.000.000
Cap. 06273	lire	5.515.000.000
Cap. 06273-01	lire	2.000.000.000

(Il presente emendamento è collegato con l'emendamento n. 1 del D.L. 41-A". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zurru per illustrare l'emendamento.

ZURRU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, solo per sapere quale destinazione hanno i 700 milioni e il miliardo e 300 milioni; cosa significa "in diminuzione al capitolo 06282-01 e in aumento ai capitoli 06273 e 06273-01"? Vorrei capirlo, per non apparire in disaccordo; vedo anche dei colleghi del mio gruppo che l'hanno firmato, ma vorrei sapere dove vanno questi due miliardi.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Devono rispondere i presentatori degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Zurru: ha facoltà di rispondere.

ZURRU (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, evidentemente, essendo richiesto un chiarimento, è dovuta una risposta. Tuttavia

mi meraviglio un po': se avessi pensato che fosse avvertita da qualcuno questa esigenza, avrei illustrato l'emendamento. Il discorso è semplicissimo. Noi abbiamo in Sardegna due Consorzi provinciali di frutticoltura: quello di Sassari e quello di Cagliari e Oristano; non mi risulta che ve ne sia uno a Nuoro. Il miliardo e i 300 milioni servono proprio per consentire ai due Consorzi provinciali di frutticoltura (uno dei quali per la verità, interprovinciale) di poter effettuare degli investimenti, in particolare per quanto riguarda la sperimentazione.

La sperimentazione dovrebbe avvenire in tre sedi, una delle quali sita in Ogliastra, un'altra nella sede principale del Consorzio provinciale di Cagliari, e un'altra nella sede di Oristano. Per quanto riguarda il Consorzio provinciale di frutticoltura di Sassari lo stesso problema si pone in termini urgenti se non si vuole che venga meno l'attività stessa del Consorzio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Avevo già detto che ero favorevole all'emendamento sulla fiducia ai firmatari. A maggior ragione adesso che so su cosa sto votando. Nessuno si offenda se vedendo miliardi chiedo di capire su cosa voto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella G. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella H.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Ortu - Satta - Pes.

“Tabella H

In aumento.

USCITE

Capitolo 07040/01
+ lire 400.000.000

In aumento

ENTRATE

Capitolo 36105
+ lire 400.000.000”. (21)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Perché non si faccia torto a nessuno, per cortesia, chiedo ai presentatori da dove aumentano 400 milioni e da dove si levano 400 milioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ortu. Ne ha facoltà.

ORTU (P.S.d'Az.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio.* I 400 milioni vanno ad aggiungersi al capitolo concernente l'ISOLA; poiché i capoluoghi di provincia di Sassari, di Nuoro e di Cagliari dispongono già di una sala e di una mostra permanente dell'artigianato sardo, altrettanto si vuole ottenere per il capoluogo di provincia di Oristano. A tal fine 400 milioni vengono aggiunti al capitolo dell'ISOLA

perché provveda a questo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Apprendiamo molto opportunamente da questo capitolo del bilancio dell'iniziativa dell'assessore Ortu e ad essa plaudiamo perché in Commissione, nonostante glielo avessimo richiesto più volte questo emendamento non è pervenuto; meglio tardi che mai!

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare metto in votazione la tabella H. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella I.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Alla tabella I sono stati presentati due emendamenti modificativi e un emendamento modificativo-aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento modificativo Satta - Muledda - Palmas.

“Tabella I

08 - LAVORI PUBBLICI (Tab. I)

Cap. 08055/03 - Spese programma infrastrutture terre pubbliche passa da soppresso a PM”. (13)

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Pes.

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

"Tabella I

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(Tabella A)*In aumento*

Cap. 37207 - (Nuova istituzione) 3.7.2 - Versamento di indennizzi per la maggior usura delle strade in relazione al transito dei veicoli e/o dei trasporti eccezionali, per spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità dei percorsi e le eventuali opere di rafforzamento e per risarcimenti di eventuali danni a persone o cose (art. 1, legge 10 febbraio 1982, n. 38 e artt. 7, 8 e 10, D.M. 23 gennaio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni)

+ lire 100.000.000

08 - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
(Tabella I)*In aumento*

Cap. 08244 - (Nuova Istituzione) 1.2.1.8.3. 2.09.18 - Spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità dei percorsi e le eventuali opere di rafforzamento necessarie per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti e la circolazione dei veicoli eccezionali (art. 1, legge 10 febbraio 1982, n. 38 e art. 10, D.M. 23 gennaio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni)

p.m.

Cap. 08245 - (Nuova istituzione) 1.2.1.8.3. 2.09.18 - Somme da trasferire a titolo di indennizzo agli Enti proprietari delle strade interessate al transito dei veicoli e/o del trasporto eccezionale (art. 1, legge 10 febbraio 1982, n. 38 e artt. 7 e 8, D.M. 23 gennaio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni)

+ lire 100.000.000

Cap. 08246 - (Nuova istituzione) 1.2.1.8.3. 2.09.18 - Rimborsi ai richiedenti di autorizzazioni per il transito dei veicoli e/o del trasporto eccezionale delle somme dagli stessi versate e non dovute (art. 1, legge 10 febbraio 1982, n. 38

e artt. 7 e 8, D.M. 23 gennaio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni)

p.m.

I succitati capitoli 08244, 08245 e 08246 sono inseriti nell'elenco n. 3 allegato alla proposta di bilancio 1985.

Dopo la denominazione dei predetti capitoli citare:

RIF. CAP. ENTRATA 37207/P." (14)

Emendamento modificativo-aggiuntivo Satta - Muledda - Pes.

"Tabella I

ENTRATA (Tab. A)

In aumento

Cap. 24207 - Assegnazioni statali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di opere pubbliche (D.P.R. n. 348/1979)

+ lire 9.597.000.000

RIF. CAPP. SPESA:

08059	lire	931.000.000
08060	lire	637.000.000
08062	lire	296.000.000
08063	lire	1.674.000.000
08064	lire	344.000.000
08065	lire	416.000.000
08066	lire	185.000.000
08067	lire	15.000.000
08068	lire	402.000.000
08069	lire	772.000.000
08081	lire	366.000.000
08114	lire	147.000.000
08115	lire	8.000.000
08118	lire	2.500.000.000
08119	lire	214.000.000
08122	lire	131.000.000
08123	lire	189.000.000
08146	lire	285.000.000
08156	lire	18.000.000
08157	lire	8.000.000
08158	lire	1.000.000
08159	lire	6.000.000
08256	lire	52.000.000

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

08 - ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
(tab. I)*In aumento*Cap. 08059 - Spese per edifici pubblici
stradali

+ lire 931.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08060 - (Denominazione variata) -
Spese per provvedere al completamento delle
opere in corso di competenza dello Stato e
finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli
oneri maturati e maturandi per la revisione
dei prezzi contrattuali, indennità di espro-
priazione, perizie di variante e suppletive,
risoluzione di vertenze in via amministrativa
e giurisdizionale ed imposta sul valore aggiun-
to. Spese relative agli stessi oneri per opere
finanziate con leggi speciali le cui disponibi-
lità risultino esaurite (art. 74, D.P.R. 19 giu-
gno 1979, n. 348)

+ lire 637.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08062 - Contributo a Province e
Comuni per sistemazione, ammodernamento
e costruzione di strade comunali e provin-
ciali

+ lire 296.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08063 - Contributi ed anticipazio-
ni alle Province per sistemazione strade clas-
sificate provinciali

+ lire 1.674.000.000

Cap. 08064 - Concorso nella costruzione
e ricostruzione di chiese

+ lire 344.000.000

Cap. 08065 - Spese per la costruzione,
completamento, adattamento e permuta edi-
fici per istituti di prevenzione e pena

+ lire 416.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08066 - Spese per costruzione, am-
pliamento e ristrutturazione di caserme e sedi
servizio per l'arma dei carabinieri

+ lire 185.000.000

Cap. 08067 - Spese per immobili che in-
teressano il patrimonio storico-artistico dello

Stato e delle regioni

+ lire 15.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08068 - Spese per acquedotti, fogna-
ture ed opere igieniche già a cura dello Stato

+ lire 402.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08069 - Contributi in c/capitale ai
Comuni e loro consorzi per costruzione, am-
pliamento e sistemazione di acquedotti e fo-
gnature

+ lire 772.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08081 (AS) - (Nuova istituzione) 2.2.
2.1.0.3.08.08 - Spese occorrenti per la costru-
zione, il completamento, la sistemazione e
l'ampliamento delle cliniche universitarie ed
ospedali clinicizzati (art. 74, D.P.R. 19 giu-
gno 1979, n. 348)

+ lire 366.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08114 (AS) - (Nuova istituzione) 2.2.
2.1.0.3.07.26 - Provvedimenti per l'eliminazio-
ne delle abitazioni malsane (art. 74, D.P.R.
19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 147.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08115 (AS) - (Nuova istituzione) 2.2.
2.4.2.3.07.26 - Concorso dello Stato alle Pro-
vince, ai Comuni, agli Istituti per le case popo-
lari, all'Istituto Nazionale per le case degli im-
piegati dello Stato e ad enti vari per la costru-
zione di alloggi (art. 1 del D.L.C.P.S. 8 maggio
1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600
e art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 8.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08118 (Denominazione variata) -
Spese per la costruzione, l'ampliamento, il
completamento ed il riattamento di edifici,
compresi le palestre e gli impianti sportivi,
destinati alle Scuole statali elementari, secon-
darie ed artistiche, nonché agli Istituti statali
di educazione - Spese per l'esecuzione di opere
urgenti di edilizia scolastica, che non possono
essere differite per esigenze di igiene o sicurez-
za - Spese in gestione al Provveditorato alle
Opere pubbliche di Cagliari per l'edilizia sco-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

lastica già a cura dello Stato (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 2.500.000.000

Cap. 08119 - Spese per edilizia Scuola materna statale

+ lire 214.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08122 - Contributi per opere di edilizia per la Scuola materna non statale

+ lire 131.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08123 (AS) - (Nuova istituzione)

2.2.2.1.0.3.06.06 - Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'acquisto ed il riattamento di edifici destinati alle Scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le Scuole materne e gli Istituti secondari di istruzione artistica, le attrezzature per le palestre e gli arredamenti sia didattici che amministrativi. Spese per l'acquisizione delle aree, l'urbanizzazione, la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 189.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08146 - (Denominazione variata) - Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (legge 31 ottobre 1966, n. 952 - legge 12 aprile 1973, n. 168 e art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 285.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08156 - (Denominazione variata) - Opere di soccorso e lavori già di competenza statale per alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche e contributi in dipendenza di autorizzazioni speciali (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 18.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08157 - Spese costruzione, impianto e prima dotazione di magazzini con mezzi e materiali per il pronto intervento in caso di pubbliche calamità

+ lire 8.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08158 (AS) - (Nuova istituzione)
2.2.2.3.2.3.10.15 - Contributi di cui alle let-

tere f) e g) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, per la riparazione e la ricostruzione degli edifici nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 1.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08159 (AS) - (Nuova istituzione)

2.2.2.1.0.3.10.15 - Interventi per la costruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 6.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P

Cap. 08255 - (Denominazione variata) - Spese per l'attuazione del primo stralcio del Piano di Rinascita economica e sociale della Sardegna (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

p.m.

Cap. 08256 (AS) - (Nuova istituzione) - 2.2.2.1.0.3.10.15 - Opere da eseguirsi dallo Stato nell'interesse di altri Enti in virtù di leggi speciali (art. 74, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348)

+ lire 52.000.000

RIF. CAP. ENTRATA 24207/P". (19)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, l'emendamento numero 13 è collegato ad un emendamento già approvato in legge finanziaria. Abbiamo soppresso un capoverso che spostava competenze dall'agricoltura ai lavori pubblici; non si deve però sopprimere il capitolo, che rimane per memoria.

Per quel che riguarda l'emendamento numero 19 si tratta di assegnazioni statali sopraggiunte dopo la predisposizione del bilancio in virtù di assegnazioni ai sensi del D.P.R. 348, e riversate puntualmente nei capitoli di spesa corrispondenti così come ci pervengono dallo Stato. Per quello che riguarda il 14 si tratta di spese necessarie per la semplificazione delle procedure relative ai mezzi speciali di trasporto re-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

centemente approvate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione in ordine di presentazione gli emendamenti modificativi. Emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella I. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella L.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento aggiuntivo Satta - Muledda - Palmas.

"Tabella L

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(tab. A)

In aumento

Cap. 12204 - Tasse sulle concessioni go-

vernative

+ lire 300.000.000

09 - ASSESSORATO INDUSTRIA (Tab. L)

In aumento

Cap. 09008 - (Nuova istituzione) 1.2.2.1.0.
3.10.28 - Spese relative a studi e lavori comunque inerenti ad indagini, ricerche e coltivazioni di sostanze minerali condotte direttamente dall'Amministrazione regionale (art. 1, L.R. 1 dicembre 1961, n. 17)

+ lire 300.000.000". (15)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Sull'emendamento numero 15: signor Presidente, vorremmo sapere se questi 300 milioni di maggiori entrate derivano da una valutazione presuntiva di una spesa nuova che si vuole introdurre...

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole Saba; l'onorevole Satta ci comunica in questo momento che l'emendamento aggiuntivo numero 15 è stato ritirato. Metto quindi in votazione la tabella L. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella M.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Alla tabella M sono stati presentati due emendamenti modificativi. Se ne dia lettura.

MERELLA, *Segretario:*

Emendamento modificativo Atzori Villio - Zurru - Marracini - Cossu - Onnis.

"Tabella M

SPESE

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

In aumento

Cap. 10107 da p.m. a lire 480.000.000
 Cap. 10108 da p.m. a lire 2.500.000.000

ENTRATE

In aumento

Cap. 36105
 + lire 2.980.000.000". (2)

Emendamento modificativo Satta - Muleda - Palmas:

"Tabella M

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
(tab. A)*In aumento*

Cap. 23233 - Assegnazione statale fondo
 speciale asili nido
 + lire 1.148.000.000
 RIF. CAP. SPESA 10044 lire 2.782

10 - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE (tab. M)

In aumento

Cap. 10044 - Fondo asili nido - Contributi spese di gestione e manutenzione ordinaria
 + lire 1.148.000.000
 RIF. CAP. ENTRATA 23233/P". (16)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 2 ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 16 ha facoltà di illustrarlo.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della program-*

mazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

MORETTI (D.C.). Chiediamo spiegazioni sui capitoli 10108 e 10107; di che cosa si tratta?

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si riferisce ai coltivatori diretti.

PRESIDENTE. La richiesta di chiarimento riguarda l'emendamento presentato da Atzori Villio, Zurru, Marracini, Cossu, Onnis. Ha facoltà di rispondere l'onorevole Atzori.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Brevemente; si tratta di un capitolo che interessava l'integrazione degli assegni familiari destinati ai coltivatori diretti ed agli artigiani, che abbiamo ritenuto di ripristinare perché coerente con una linea complessiva volta a garantire che i coltivatori diretti e gli artigiani, godano di un assegno se non pari comunque simile a quello che viene corrisposto ai lavoratori dipendenti dell'industria.

PRESIDENTE. Onorevole Moretti, ha facoltà di parlare.

MORETTI (D.C.). Ringrazio il collega Atzori per il chiarimento molto opportuno, ma l'argomento me ne richiama immediatamente un altro. Sullo storno di questi fondi erano stati presi impegni in altre direzioni, per impinguare altri capitoli di bilancio e, in particolare, per dare soddisfazione alle attese di cittadini sardi che con una pensione piuttosto limitata e misera non potevano più continuare a vivere. Bene: cosa pensa la Giunta di questo emendamento? Per noi non si discute, va bene, ma contemporaneamente due piccioni con una fava non si possono prendere; o si dice sì ai coltivatori diretti o si dice sì alle pensioni sociali. Questo è stato l'argomento trattato e mi dispiace trattarlo a quest'ora perché è un argomento molto interessante. Ecco, vorrei una

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

brevissima risposta su questo.

PRESIDENTE. Onorevole Moretti, la Giunta ha già dichiarato di accogliere questo emendamento. Intende comunque rispondere a questa ulteriore richiesta di chiarimento da parte dell'onorevole Moretti?

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Io non ho bene inteso il tenore delle affermazioni del collega Moretti, nel senso che è vero che la proposta era per memoria, ma è anche vero che non si era operato uno storno in Commissione, come sembrerebbe evincersi da quanto egli ha affermato. Per cui non c'è un affidamento di portare somme prese da questi capitoli verso altri capitoli; gli altri capitoli sono già soddisfatti a priori. Per questo la Giunta, considerando favorevolmente l'emendamento dei consiglieri, aveva inteso aderire alla loro iniziativa. Non ci sono problemi di scelta, nel senso che ancora una volta si può passare per questa via, anche se la questione — qui la Giunta non può che essere d'accordo con l'onorevole Moretti — va vista in un'ottica globale, che però può essere anche rinviata al prossimo anno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io mi pento quasi di non aver dato retta al mio dovere di consigliere: forse avrei dovuto intervenire almeno per tutti quei casi che ho circoscritto anche nel tabellato con il pennarello rosso, e sono più quelli circoscritti in rosso che gli altri, perché più vado avanti e più mi convinco che siamo proprio all'insegna di un baratto, di una lottizzazione e di una spartizione di questi quattrini: all'insegna della dispersione. Stiamo proprio toccando il fondo, e qui non potevo non insorgere, visto che, consentitemi, anche in questa materia qualcosa possiamo dire.

Non ho nulla nei confronti dei coltivatori

diretti e dei lavoratori autonomi in genere, che noi consideriamo ancora la nervatura, il pilastro dell'economia e della produzione nei settori in cui essi operano. Tuttavia è una questione di principio. I coltivatori diretti sono molti di più di quelli che godono la pensione sociale. A questo proposito, Presidente, mi viene in mente il grosso discorso che io avevo fatto a me stesso quando, intorno forse al 1957 (qualcuno qui che ricorda la legislazione sociale mi corregga se sbaglio) il Governo centrale aveva detto, tirando fuori nominativi presi, così a caso, dai diversi comuni, che in Italia abbiamo seicentomila coltivatori diretti, ai quali diamo una pensione provvisoria. Facendo il calcolo che, in ogni famiglia di coltivatore diretto i voti erano quattro (sei per quattro uguale ventiquattro), duemilioni e quattrocentomila voti erano più o meno assicurati a quelle organizzazioni politiche che in Parlamento avevano proposto questo sistema. Subito dopo questo provvedimento, nell'Istituto della Previdenza Sociale (io dirigevo quel settore nella sede di Cagliari), abbiamo ritenuto opportuno fare un accertamento, visto che l'esborso oltretutto era eccessivo rispetto all'entità dei fondi versati da quegli stessi lavoratori.

Presidente, signori della Giunta, ma sapete quanti, dopo gli accertamenti, erano risultati aventi titolo per essere considerati effettivamente coltivatori diretti? Nemmeno centomila in tutta Italia. E abbiamo dovuto chiedere il rimborso, ma intanto interessava superare lo scoglio elettorale, procurarsi quei voti. Mi pare che stiamo tornando a ripetere questo sistema. I coltivatori diretti, abbiate pazienza, è vero che hanno un assegno familiare inferiore a quello dei lavoratori dipendenti, però è altrettanto vero che le condizioni economiche sono diverse; è altrettanto vero che i fondi non sono sufficientemente impinguati con i loro contributi ma è altrettanto vero che devono loro stessi cercare di soddisfare queste esigenze mediante una contribuzione che non può venire dalla Regione. Sono d'accordo, parifichiamo: però la legislazione è nazionale, però la Previdenza sociale è nazionale, quindi è lo Stato, attraverso il fondo sociale di cui dispone, che deve provvedere ad ali-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

mentare eventualmente anche questi fondi ai fini dell'adeguamento alla pari di tutti i lavoratori.

Se è vero che esiste l'articolo 3 della Costituzione è in sede nazionale che vanno viste queste cose. Voler rimediare con questi provvedimenti di ordine demagogico, presi soltanto per la prossimità della scadenza elettorale (e che i comunisti, soprattutto, rimproveravano un tempo ai democristiani), significa fare del clientelismo elettorale e, a questo punto, l'osservazione fatta dal collega Moretti diventa mia. Perché soddisfare chi ha meno bisogno sotto questo aspetto e non chi ha più bisogno (cioè chi ha la pensione sociale, evidentemente) e, stando alle leggi, non ha nessun'altra fonte cui attingere per il proprio sostentamento e perfino per la propria alimentazione? Perché non provvedere quindi a parificare questa pensione sociale a coloro che sono tanti e tanti di meno dei coltivatori diretti?

Queste osservazioni intendevo farle perché, eventualmente, se si è in tempo, si provveda a tenere conto delle eccezioni sollevate dal collega Moretti.

Concludendo mi sta bene che i coltivatori diretti, vengano soddisfatti in un certo modo; non mi sta bene il sistema e il metodo che si usa, soprattutto quando questo viene da una Giunta che si dice tutta rivolta a sinistra, che si dice tutta rivolta ai più bisognosi, che si dice caratterizzata dalla sensibilità sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la tabella M. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella N.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella O.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. A questa tabella è stato presentato un emendamento modificativo. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Emendamento modificativo Pili - Sanna Carlo - Carta.

“Tabella O

SPESE

In aumento

Cap. 12078	+ lire	200.000.000
------------	--------	-------------

ENTRATE

In aumento

Cap. 12105	+ lire	200.000.000". (1)
------------	--------	-------------------

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione la tabella O. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

Si dia lettura della tabella P.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'elenco numero 1.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco numero 2.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco numero 3.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Dobbiamo tornare alla tabella E, il cui esame era stato sospeso con l'esame del relativo emendamento. A questa tabella erano stati presentati gli emendamenti modificativi numeri 10, 11 e 23. Sull'emendamento numero 23 era stata presentata la richiesta alla Giunta regionale di un eventuale ritiro, ma la Giunta regio-

nale ha ribadito l'esigenza di mantenere questo emendamento.

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, è stata chiesta una sospensione sull'emendamento numero 10, non sul 23.

PRESIDENTE. E' vero onorevole Saba, sull'emendamento numero 10.

SABA (D.C.). E ci sembra di rilevare che la sospensione, almeno su questo punto, non ha portato a nessuna modifica delle posizioni precedenti, per cui esprimiamo il nostro avviso per dichiarazione di voto, con rammarico perché a più voci era stato chiesto di ritirare questo emendamento, e non solo dal nostro gruppo. Non perché noi non riteniamo urgente assicurare gli immobili della Regione, come del resto è stato ribadito dal collega Baghino, ma perché in Commissione è stato detto che si sarebbe proceduto dopo la relazione dell'Assessore a stabilire un indirizzo in base al quale si sarebbe anche individuata la cifra più opportuna, probabilmente anche maggiore di questa.

Niente vieta che adesso noi mettiamo un "per memoria" su questa questione, pronti, una volta che la Commissione esaminerà il *dossier* relativo alle assicurazioni, a fare anche una variazione di bilancio, la più opportuna possibile. Quindi noi non entriamo nel merito dell'esigenza, ma la Commissione aveva dibattuto a lungo questo problema e aveva chiesto all'Assessore di fare una relazione; questa relazione è arrivata quando la Commissione aveva già chiuso i suoi lavori e il bilancio era ormai in aula, pertanto non ne ha potuto prendere visione e non può valutare la congruità dello stanziamento né gli indirizzi da dare per il suo utilizzo. Noi peraltro abbiamo sollevato il problema non perché sia giusto mettere 2 miliardi o 4 miliardi, ma semplicemente perché la Commissione su questo problema si era pronunciata in termini sospensivi dello stanziamento, e abbiamo ritenuto non confacente che il Consiglio regionale improvvisasse, tra mezzanotte e la una,

una decisione su questo punto. D'altra parte abbiamo anche lamentato che altri argomenti sono passati nonostante la Commissione avesse deciso di stralciarli (come il fondo per la ricerca scientifica): non ne abbiamo fatto una questione proprio per non far credere che qui si fa dell'ostruzionismo.

La maggioranza vuole votarsi questo stanziamento così come si è votata la ricerca scientifica, nonostante la Commissione l'avesse stralciato e nonostante l'anno scorso gli stessi comunisti siano stati contrari a quello stesso stanziamento e a quella stessa normativa presentata da una Giunta precedente? Vuole la maggioranza assumersi la responsabilità di rispondere in questa maniera nei confronti di una Commissione consiliare alle cui conclusioni hanno contribuito? Lo faccia pure, però perderebbe domani di credibilità, quella stessa maggioranza, se dovesse prendere altri accordi nelle Commissioni consiliari e poi si dovesse scoprire che in Aula vengono presentati emendamenti diversi dagli accordi intercorsi.

Quindi il problema non è l'urgenza, che può essere soddisfatta nelle prossime settimane, ugualmente con la collaborazione della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione la tabella E. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1985.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1985.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Si dia lettura della parte relativa all' "Entrata".

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura della parte relativa alla "Spesa".

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa parte, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'elenco numero 1.

(*Segue lettura*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il bilancio della Azienda

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

foreste demaniali nel suo complesso. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sono pervenuti alla Presidenza tre ordini del giorno. Se ne dia lettura.

MERELLA, Segretario:

Ordine del giorno Onnis - Manunza - Casula - Montresori - Marracini per un contributo alle maggiori manifestazioni folcloristiche della Sardegna.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione generale del D.L. n. 42 "Approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985"

CONSIDERATA la particolare importanza ai fini turistici ed economici delle sagre di S. Efisio di Cagliari, della Cavalcata Sarda di Sassari, della Sartiglia di Oristano e del Redentore di Nuoro; CONSTATATA l'esigenza di assicurare a tali manifestazioni una dotazione finanziaria predefinita autonoma, aggiuntiva ai contributi assegnati agli enti provinciali per il turismo e agli enti di soggiorno

impegna la Giunta regionale

ad utilizzare 500.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 07011 rispettivamente per il 30 per cento alla Sagra di S. Efisio e alla Cavalcata Sarda e per il 20 per cento alla Sartiglia e alla festa del Redentore di Nuoro. (1)

Ordine del giorno Deiana - Giagu - Moretti - Saba - Asara - Lorettu - Tamponi - Planetta - Fadda Fausto - Piretta - Montresori per il completamento del primo tratto della strada Sassari - Tissi - Usini per Ittiri.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione generale sul D.L. n. 42-A, concernente "Approvazione del bilan-

cio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985;

PRESO ATTO

che, attualmente, per raggiungere Sassari e Porto Torres gli abitanti di Ittiri, Romana, Monteleone Roccadoria, Villanova Monteleone, Uri, Usini e Tissi devono obbligatoriamente percorrere la strada Ittiri-Sassari. Considerato che la strada è ricca di curve e attraversata per cinque volte dalla linea ferroviaria, tanto che i tempi di percorrenza da Ittiri a Sassari si aggirano intorno ai 50 minuti nel caso di chiusura dei passaggi a livello;

CONSIDERATO

che gli abitanti dei paesi summenzionati lavorano a Sassari e Porto Torres e solo da Ittiri, ogni giorno, circa 500 persone (studenti, operai ecc.) si recano a Sassari e a questi si aggiungono i mezzi di trasporto merci da e per questi centri con conseguente perdita di tempo ed aumento delle spese di trasporto. Considerato infine che con il completamento del primo lotto della strada Sassari-Tissi-Usini tale percorso eliminerebbe i passaggi a livello ed il tratto della vecchia strada nella quale si trovano il maggior numero di curve con evidenti vantaggi per quelle popolazioni;

impegna la Giunta regionale

nella elaborazione del programma di cui allo stanziamento del capitolo 08042 del D.L. n. 42-A a dare precedenza al finanziamento del primo tratto della strada Sassari-Tissi-Usini per Ittiri. (2)

Ordine del giorno Deiana - Giagu - Lorettu - Moretti - Saba - Tamponi - Asara - Fadda Fausto - Canalis - Planetta circa la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione generale sul

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

D.L. 42-A, concernente "Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1985"

impegna la Giunta regionale

ad inserire, nel programma di spesa di cui al capitolo 08117/01 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985, un finanziamento adeguato per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento da eseguire nei locali e nelle strutture annesse del Convitto Nazionale "Canopleno" di Sassari. (3)

PRESIDENTE. Dei tre ordini del giorno può essere illustrato solamente il numero 1 perché presentato prima della conclusione della discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Onnis per illustrare l'ordine del giorno numero 1.

ONNIS (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione bilancio e assetto del territorio.

SATTA (P.C.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta accoglie gli ordini del giorno numero 1 e numero 3 mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno numero 2.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'ordine del giorno numero 2 è stato accolto dalla Giunta come raccomandazione. Se non vi sono osservazioni si intende accolto come raccomandazione.

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione dei disegni di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione" (41) e "Approvazione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985" (42)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, con unica chiamata, sui disegni di legge numero 41 e numero 42.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 41:

presenti	77
votanti	74
astenuti	3
maggioranza	38
favorevoli	44
contrari	30

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 42:

presenti	77
votanti	74
astenuti	3
maggioranza	38
favorevoli	43
contrari	31

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Atzori Villio - Baghino - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Casula - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cucu - Dadea - Deiana - Fadda Fausto - Fadda Paolo - Falchi - Floris - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai - Lorelli - Loretto - Mannoni - Manunza - Marracini - Melis - Meloni - Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Mu-

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

ledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu Italo - Ortu Velio - Palmas - Pes - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Saba - Sanna Carlo - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: Presidente Sanna - Merella - Tarquini).

Discussione e approvazione del progetto del bilancio di previsione delle spese interne del Consiglio regionale della Sardegna (esercizio finanziario 1985).

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la discussione del bilancio interno del Consiglio regionale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Questore del Consiglio, relatore.

MEREU, *Questore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco delle entrate.

(Segue lettura).

All'elenco delle entrate è stato presentato un emendamento modificativo. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento modificativo Mereu Orazio - Mereu Salvatorangelo - Mura.

"STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Lo stanziamento del Capitolo 1 "Dotazione ordinaria" è aumentato di lire 600.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Lo stanziamento del Capitolo 1.1 "Indennità e diaria dei Consiglieri, indennità di carica del Presidente, dei V. Presidenti, dei Questori, dei Segretari, dei Presidenti delle Commissioni, indennità e rimborso spese di viaggio per missioni dei Consiglieri, nonché rimborso spese di aggiornamento, studio e documentazione, postali e telefoniche" è aumentato di lire 600.000.000". (1)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'elenco delle entrate. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco delle spese.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione complessivamente il progetto di bilancio interno del Consiglio. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1983 del bilancio delle spese interne del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. E' all'ordine del giorno la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo del Consiglio per l'esercizio finanziario 1983.

Si dia lettura dell'elenco delle entrate.

IX LEGISLATURA

XXXII SEDUTA

14 MARZO 1985

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare sull'elenco delle entrate del conto consuntivo lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'elenco delle spese.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare su questo elenco lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione nel suo complesso il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1983. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

I lavori del Consiglio riprenderanno martedì prossimo alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 1 e 45 di venerdì 15 marzo.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI